Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 88 del 15 aprile 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 67

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2003 - 15 marzo 2004 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2003 - 15 marzo 2004 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2003 - 15 marzo 2004 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2004.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 2003 - 15 marzo 2004 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 giugno 2004.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 DICEMBRE 2003-15 MARZO 2004 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
63. 23 gennaio 2004, Macarà (Ecuador) Convenzione di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica dell'Ecuador e il Governo della Repubblica del Perù per la gestione del «Programma di cooperazione sociosanitaria in appoggio al Piano Binazionale di pace Ecuador - Perù»	23 gennaio 2004	7
64. 14 febbraio - 2 settembre 2002, Roma Scambio di note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca in materia di conversione delle patenti di guida	13 aprile 2004	23
65. 29 maggio 2002, Amman MOU tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania concernente la costituzione, utilizzazione e gestione dei fondi di contropartita, con 3 allegati	5 dicembre 2003	43
66. 14 agosto 2002, Sana'a Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen relativo alla ristrutturazione del debito della Repubblica dello Yemen (Club di Parigi del 14 giugno 2001) con allegate liste debitorie	8 novembre 2003	67
67. 17 settembre 2002, Chiasso Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'istituzione di Centri di cooperazione di polizia e doganale, con allegato	1º febbraio 2004	81
68. 13 febbraio 2003, Tirana Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania per la realizzazione del programma di ristrutturazione tecnica e gestionale della Kesch e di potenziamento del sistema elettrico albanese	21 gennaio 2004	99
69. 17 luglio 2003, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, con allegati	17 febbraio 2004	123

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
70.		
1º ottobre 2003, Roma		
Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia in materia di visti per vacanza - lavoro	2 gennaio 2004	139
71.		
18 novembre 2003, Maputo		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione di una iniziativa denominata «Programma di rilancio del settore privato» con Annesso tecnico	18 novembre 2003	151
72.		
22 dicembre 2003, Lusaka		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia sulla cancellazione del debito dello Zambia (Club di Parigi del 13 dettembre 2002) con allegato SACE	22 vdicembre 2003	175
73.		
8 gennaio 2004, Roma		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Madagascar per l'annullamento del debito della Repubblica del Madagascar (Club di Parigi del 7 marzo 2001)	8 gennaio 2004	197
74.		
13 gennaio 2004, Roma		
Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano costituenti l'intesa chiarificativa in merito al regime idrico della Città del Vaticano	13 gennaio 2004	239

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale (Roma, 11 luglio 1995)	30 ottobre 2003 *G.U.* n. 292 del 17 dicembre 2003
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con allegato (Bratislava, 25 ottobre 2000)	1º gennaio 2004 *G.U.* n. 295 del 20 dicembre 2003
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa (Ancona, 19 maggio 2000)	4 settembre 2003 *G.U.* n. 21 del 27 gennaio 2004
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Federazione Russa sulla cooperazione in ambito giovanile (Roma, 15 gennaio 2001)	17 ottobre 2003 *G.U.* n. 29 del 5 febbraio 2004
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato (Roma, 10 settembre 2001)	1º gennaio 2004 *G.U.* n. 34 dell'11 febbraio 2004
Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, recante lo statuto di «EUROFOR» (Roma, 5 luglio 2000)	4 febbraio 2004 *G.U.* n. 39 del 17 febbraio 2004
Accordo per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e Atto finale (Parigi, 3 aprile 2001)	1º gennaio 2004 *G.U.* n. 40 del 18 febbraio 2004
Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Romania (Roma, 26 febbraio 1997)	3 aprile 2003 *G.U.* n. 41 del 19 febbraio 2004
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa (Roma, 15 gennaio 2001)	1º maggio 2004 *G.U.* n. 56 dell'8 marzo 2004
V Protocollo relativo all'assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Malta (Roma, 20 dicembre 2002)	5 gennaio 2004 *G.U.* n. 50 del 1º marzo 2004
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato (Roma, 30 luglio 1997)	15 febbraio 2000 *G.U.* n. 50 del 1º marzo 2004

63.

Macarà (Ecuador), 23 gennaio 2004

Convenzione di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana il Governo della Repubblica dell'Ecuador e il Governo della Repubblica del Perù per la gestione del «Programma di cooperazione sociosanitaria in appoggio al Piano Binazionale di pace Ecuador - Perù»

(Entrata in vigore: 23 gennaio 2004)

**CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ITALIA,
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ**

El Gobierno de la Republica Italiana, representado por el Embajador de Italia en Ecuador.

El Gobierno de la Republica del Ecuador, representado por su Ministro de Relaciones Exteriores y por el Director Ejecutivo del Capítulo Ecuador del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú.

El Gobierno de la Republica del Perú, representado por su Ministro de Relaciones Exteriores y por el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú.

Acuerdan celebrar el presente "Convenio Tripartito de Cooperación" que regula la gestión del "Programa de Cooperación Socio Sanitaria en apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú", aprobado por la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia con "Delibera n.15" y "A.I.D. 6757", siendo de Liras Italianas 9.367.100.000 (equivalentes a Euros 4.837.703,42) el valor total de la donación.

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETIVO DEL CONVENIO

El presente Convenio regula la gestión del "Programa de Cooperación Socio Sanitaria en apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú" (cuyos objetivos y actividades se detallan en el documento técnico adjunto) y define las obligaciones de las partes que intervienen en el Proyecto Red Binacional de Salud Suyo - Macará.

ARTÍCULO SEGUNDO: ANTECEDENTES

Los Gobiernos de Italia y Ecuador suscribieron el Acuerdo Marco de Cooperación Técnica el 30 de junio de 1988.

Los Gobiernos de Italia y Perú suscribieron el Acuerdo Marco de Cooperación Técnica el 14 de enero de 1981 y lo integraron sucesivamente con el Acuerdo Marco de Cooperación Económica, Industrial, Científica, Tecnológica, Técnica y Cultural que fue firmado el 25 de octubre de 1991.

En virtud del Acuerdo Amplio Peruano Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, suscrito por los Gobiernos de Ecuador y Perú el 26 de octubre de 1998, se acuerda llevar adelante el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú.

El Gobierno de Italia, en el marco de la primera reunión del Grupo Consultivo del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú, celebrada el 23 de Marzo de 2000 en New Orleans, Estados Unidos, asumió el compromiso de contribuir a la realización de una iniciativa en la zona de frontera que se insertará en el Plan Binacional antes mencionado.

La Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia aprobó la propuesta de financiamiento de Liras Italianas 9.367.100.000 para la implementación del "Programa de Cooperación Socio Sanitaria en apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú".

La Dirección Provincial de Salud de Loja – Ecuador y la Dirección Regional de Salud de Piura – Perú subscribieron el Convenio de Cooperación Binacional para conformar la Red Binacional de Servicios de Salud, el 2 de octubre de 2002.

Los Gobiernos de la República de Ecuador y de Italia suscribieron las Notas Reversales Nos. 55947/GM/INECI/DGAF y 4539, de 10 y 17 diciembre de 2002, respectivamente, lo que adelanta parte del presente Convenio, sólo y únicamente para permitir el inicio de los tramites para la remodelación y construcción del Hospital Cantonal de Macará, técnicamente reconocido como parte esencial de la Red Binacional de Servicios de Salud en el área del Programa.

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivos generales:

1- Contribuir a la consolidación del proceso de paz entre el Ecuador y Perú
2- Mejorar las condiciones de salud de la población en el área de la frontera.

Objetivo Específico:

Mejorar el acceso oportuno de la población de frontera a servicios de salud de calidad, mediante el fortalecimiento y articulación de una red binacional transfronteriza.

ARTÍCULO CUARTO: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

El programa prevé la construcción, ampliación y equipamiento del Hospital de Macará y de los demás centros de salud que integrarán la Red Binacional y que serán elegidos mediante estudio técnico.

El programa apunta a realizar los siguientes resultados:

R1 Servicios de salud binacionales integrados en una red informativa, funcional y administrativa.
R2 Servicios de salud periféricos y de *primer nivel de referencia*, rehabilitados y re-equipados.
R3 Trabajadores de salud actualizados (asistencia sanitaria de base y gestión de sistemas de salud locales).
R4 Comunidades locales apropiadamente informadas e involucradas en las actividades de promoción y gestión de la salud.

Las actividades que se desarrollarán para conseguir dichos resultados y alcanzar los objetivos se definen y organizan operativamente en el Documento del Proyecto y en los Planes Operativos Generales (y eventualmente en los Planes Operativos Semestrales en caso de ser solicitados por el Director nombrado por el Gobierno de Italia) que el Comité de Gestión preparará para la aprobación del Comité Directivo.

ARTÍCULO QUINTO: ZONA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN

Las actividades del Programa se concentrarán en las zonas de:

- Ecuador: los Cantones de Macará, Sozoranga y Zapotillo en la Provincia de Loja.
- Perú: las Provincias de Ayabaca y Sullana en el Departamento de Piura.

ARTÍCULO SEXTO: EL COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO

A efectos de asegurar la adecuada puesta en práctica del Programa y a fin de sentar las bases para su sostenibilidad, se crea el Comité Directivo del mismo, el cual está integrado por:

- El Gobierno de Italia
- El Plan Binacional - Capítulo Ecuador
- El Plan Binacional - Capítulo Perú
- El Ministerio de Salud del Ecuador
- El Ministerio de Salud de Perú

Son funciones del Comité Directivo:

i. aprobar los Planes Operativos Anuales (y eventualmente Semestrales), los presupuestos e informes anuales presentados por los Directores del Comité de Gestión del Proyecto
ii. Aprobar las modificaciones sustantivas que requiera el Proyecto para su adecuada implementación.
iii. Realizar el monitoreo y seguimiento integral del Proyecto.
iv. Aprobar los informes anuales de auditoria.
v. Otras funciones para garantizar la correcta ejecución del Proyecto.

El Comité Directivo se reúne ordinariamente una vez al año para la aprobación de los documentos mencionados en el punto i (eventualmente una segunda vez en caso de considerar necesaria la aprobación de los Planes Operativos Semestrales) y de manera extraordinaria cuando lo solicite la mayoría de sus miembros.

ARTÍCULO SÉPTIMO: EL COMITÉ DE GESTIÓN

El Comité de Gestión es la instancia técnica de carácter tripartito que está conformada por tres Directores vinculados a la implementación del Proyecto. Estos son:

- Un Director nombrado por el Gobierno del Ecuador representado por el Ministerio de Salud.
- Un Director nombrado por el Gobierno del Perú representado por el Ministerio de Salud.
- Un Director nombrado por el Gobierno del Italia.

Son funciones del Comité de Gestión

i. Preparar los planes operativos, presupuestos e informes anuales a ser presentados al Comité Directivo.
ii. Aprobar los resultados de los contratos y las actividades del proyecto y verificar el cumplimiento de los objetivos específicos y generales.

ARTÍCULO OCTAVO: EL ENTE EJECUTOR

La iniciativa será administrada en el aspecto financiero y contable directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia – Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (MAE – DGCS) a través de la Embajada de Italia en Ecuador y con la colaboración de dos expertos italianos residentes en la zona de frontera, un experto para el sector de salud y un experto para el sector de las obras de construcción.

La implementación del Proyecto estará a cargo del Director nombrado por el Gobierno de Italia que contará con el personal nacional e internacional requerido para llevar a cabo las siguientes funciones:

i. Ejecutar las actividades del Proyecto a efectos de lograr su efectiva implementación de acuerdo a los Programas Operativos Anuales.
ii. Apoyar técnicamente al Comité de Gestión del Proyecto.
iii. Dar cumplimiento a los planes operativos, para la ejecución presupuestal y preparar los borradores de los informes
iv. Supervisar las actividades contratadas y efectuar el seguimiento de las mismas
v. Informar permanentemente a los Directores de los avances del Proyecto
vi. Preparar los concursos y contratos a ser aprobados por los Directores.

ARTÍCULO NOVENO: OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS DE ECUADOR Y PERÚ

Los Gobiernos de Ecuador y Perú se comprometen a:

1- Adoptar las disposiciones institucionales y administrativas necesarias para la realización del Programa.

2- Autorizar los procedimientos para la exoneración / devolución de impuestos a la importación de materiales y accesorios solicitados por las necesidades del Proyecto, conforme a las disposiciones legales vigentes en cada país y a los acuerdos suscritos entre cada uno y el Gobierno de Italia.

3- Exención aduanera y fiscal para los bienes y los automóviles que serán adquiridos para las oficinas de la Cooperación Italiana conforme a las disposiciones legales vigentes en cada país y a los acuerdos suscritos entre el Gobierno de Italia y los Gobiernos de Ecuador y Perú, respectivamente; los mismos que a la finalización de la implementación del Proyecto pasarán a ser propiedad de las Direcciones Regionales de Salud de Loja y Piura, conforme al arreglo al que lleguen.

4- Asegurar el libre tránsito de los técnicos italianos, ecuatorianos y/o peruanos, de un lado a otro de la frontera, con la finalidad de cumplir los objetivos del Proyecto según el Convenio sobre Facilidades Especiales de Tránsito para el Personal de los Proyectos Binacionales del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, suscrito el 16 de diciembre de 1999.

5- Adoptar las disposiciones institucionales, administrativas y financieras necesarias para garantizar la sostenibilidad del Programa en etapas posteriores a la conclusión de la ayuda italiana.

6- Poner a disposición del Programa las instalaciones necesarias para las oficinas técnicas y administrativas. Al interior de éstas se proveerán las facilidades para la Cooperación Italiana. Los

costos de operación y mantenimiento de estas facilidades se financiarán de acuerdo a lo previsto en los presupuestos del Documento de Proyecto.

7- Apoyar el proceso de conformación de una Red Binacional de Salud en la zona geográfica a la que alude el Artículo Quinto.

8- Contribuir a la ejecución del Proyecto proporcionando apoyo técnico, material y de servicios orientados al logro de los objetivos del Proyecto, como contrapartida a la Cooperación Italiana

ARTÍCULO DÉCIMO: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DE ITALIA

El Gobierno Italiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, MAE-DGCS, Oficina V, se compromete a:

1- Poner a disposición del Ecuador y Perú la contribución aprobada para el Programa y que corresponde a Liras italianas 9.367.100.000 o Euros 4.837.703,42. Dicho monto incluye tanto gastos de inversión local como gastos administrativos y del personal italiano y será repartido de la siguiente manera:
- 5/8 al Ecuador, equivalentes a € 3.023.564,64 aproximadamente
- 3/8 al Perú, equivalentes a € 1.814.138,78 aproximadamente

2- Depositar sus contribuciones directamente a la Embajada de Italia en Quito.

3- Enviar los fondos siguiendo las indicaciones del Comité de Gestión en función de los Planes Operativos Anuales aprobados por el Comité Directivo dentro de los compromisos económicos asumidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia –Dirección General para la Cooperación al Desarrollo- con "Delibera n. 15", del 9 de marzo de 2001.

4- Asegurar la supervisión y la coordinación de la iniciativa a través del envío de dos expertos que permanecerán en el lugar para la realización de las actividades previstas por el Programa.

5- De acuerdo a lo previsto en el numeral 6 del Artículo Noveno, instalar las oficinas. Los equipos de tales oficinas serán de propiedad de la Embajada de Italia en Ecuador mientras dure el Programa y serán transferidos a las autoridades de salud cuando finalice la iniciativa.

6- Transferir, a las Direcciones Regionales de Salud de Loja Y Piura al término del Programa, los equipos, vehículos y demás bienes comprados por el ente ejecutor, que a esa fecha aun no hubieran sido transferidos.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: EVALUACIÓN Y AUDITORÍA

Todas las partes, además de los miembros del Comité Directivo, pueden proceder en cualquier momento, conjuntamente o por separado, a un examen o control del estado de avance del Programa.

Por la parte italiana, además de los expertos enviados al lugar que informarán al Ministerio de Relaciones Exteriores MAE – DGCS sobre la marcha de la iniciativa, serán efectuadas misiones de monitoreo por los expertos DGCS competentes.

En el aspecto financiero, el Proyecto será auditado a la finalización del Programa por encargo de la parte italiana. Durante los tres años, al finalizar cada año, el Comité de Gestión efectuará una auditoria a nivel técnico con los instrumentos de programación y control a su disposición. Los informes de dichas auditorias serán entregados al Comité Directivo para su aprobación como se establece en el Artículo Sexto.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS

Durante la ejecución del Programa se aplicarán las inmunidades, privilegios, exoneraciones y/o facilidades de que disponen las Embajadas de Italia en Ecuador y en Perú, de conformidad con el derecho internacional, tratados o convenios internacionales, y la legislación y leyes nacionales, en particular las referidas a la cooperación internacional, de los dos países.

ARTICULO DECIMOTERCERO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Eventuales divergencias o controversias relacionadas a la interpretación y a la aplicación de las disposiciones de este Convenio serán arregladas por la vía amistosa o a través de negociaciones.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y FINALIZACIÓN

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la firma y permanecerá vigente mientras dure la contribución de Italia al Proyecto y hasta la revisión y aprobación del último informe del ente ejecutor.

Este Convenio podrá ser modificado, a propuesta del Comité Directivo, la cual será formalizada a través de intercambio de notas reversales en que se especifique la fecha de vigencia de dichas modificaciones.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado en cualquier momento el presente Convenio por incumplimiento de los acuerdos, mediante comunicación escrita dirigida a las otras partes, con tres meses de antelación. En dicho caso, las otras partes acordarán la forma de continuar o terminar el Proyecto.

Las obligaciones asumidas por las partes en virtud del presente Convenio, subsistirán al vencimiento o terminación del mismo según sea necesario con el fin de permitir la liquidación de cuentas entre las partes, la atención de asuntos relativos al personal internacional, el cumplimiento de cualquier compromiso que se haya contraído y la salida del país del personal, según sea necesario.
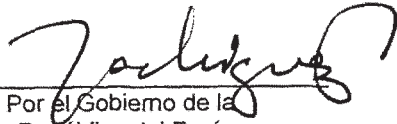
CLÁUSULA ADICIONAL

El Documento de Proyecto contiene especificaciones técnicas de las actividades a efectuarse, el cual forma parte de este Convenio.

Se suscribe este Convenio en idioma español en tres ejemplares de igual contenido y valor, a los 23 días del mes de Enero de 2004.

Por el Gobierno de la
República del Ecuador
Embajador Patricio Zuquilanda Duque
Ministro de Relaciones Exteriores
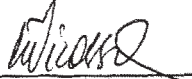
Por el Gobierno de la
República del Perú
Embajador Manuel Rodríguez Cuadros
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de la
República de Italia
Embajador Paolo Legnaioli
Embajador de la República de Italia en el Ecuador

Por el Capítulo Ecuador
del Plan Binacional
Embajador Eduardo Mora Anda
Director Ejecutivo

Por el Capítulo Perú
del Plan Binacional
Embajador Manuel Picasso Botto
Director Ejecutivo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL' ECUADOR E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia in Ecuador.

Il Governo della Repubblica di Ecuador, rappresentato dal suo Ministro per gli Affari Esteri e dal Direttore Esecutivo del Capitolo Ecuador del Piano Binazionale di Sviluppo della Regione Frontaliera Ecuador- Perù.

Il Governo della Repubblica del Perù, rappresentato dal suo Ministro per gli Affari Esteri e dal Direttore Esecutivo del Capitolo Perù del Piano Binazionale di Sviluppo della Regione Frontaliera Ecuador- Perù.

Sono d'accordo per stipulare la presente "Convenzione Tripartita di Cooperazione" che regola la gestione del "Programma di Cooperazione Social Sanitaria in sostegno al Piano Bilnazionale di Sviluppo della Regione Frontaliera Ecuador-Perù, approvato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano, con "Delibera n. 15" e "A.I.D. 6757". Il valore totale della donazione italiana è di LIT 9.367.100.000 (equivalenti a Euro 4.837.703,42).

ARTICOLO PRIMO: OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione regola la gestione del "Programma di Cooperazione Social Sanitaria in sostegno al Piano Binazionale di Sviluppo della Regione Frontaliera Ecuador-Perù (i cui obiettivi ed attività sono dettagliati nel documento tecnico aggiunto) e definisce gli obblighi delle parti che partecipano al Progetto di Rete Binazioanle di Sanità Suyo – Macarà.

ARTICOLO SECONDO: ANTECEDENTI

I Governi d'Italia e Ecuador hanno sottoscritto l'Accordo Quadro di Cooperazione Tecnica il 30 giugno 1988.

I Governi d'Italia e Perù hanno sottoscritto l'Accordo Quadro di Cooperazione Tecnica il 14gennaio 1981 e lo hanno successivamente integrato con l'Accodo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifica, Tecnologica, Tecnica e Culturale, firmato il 25 ottobre 1991.

In virtù dell'Accordo Esteso Peruviano Ecuadoriano di Integrazione Frontaliera, Sviluppo e Vicinato, sottoscritto dai Governi di Ecuador e Perù il 26 ottobre 1998, si accordano per portare avanti il Piano Binazionale di Sviluppo della Regione Frontaliera Ecuador- Perù.

Il Governo italiano nel quadro della prima riunione del Gruppo Consultivo del Piano Binazionale di Sviluppo della Regione Frontaliera Ecuador - Perù, tenutasi il 23 marzo 2000 in New Orleans, Stati Uniti, ha assunto l'impegno di contribuire alla realizzazione di una iniziativa nella zona di frontiera che si inserirà nel Piano Binazionale summenzionato.

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano, ha approvato la proposta di finanziamento di LIT 9.367.100.000 per la realizzazione del "Programma di Cooperazione Social Sanitaria in sostegno al Piano Binazionaledi Sviluppo della Regione Frontaliera Ecuador Perù.

La Direzione Provinciale Sanitaria di Loja, Ecuador, e la Direzione Sanitaria Regionale di Piura, Perù, hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione Binazionale per conformare la Rete Binazionale di Servizi di Sanità, il 2 ottobre 2002.

I Governi delle Repubbliche di Ecuador e Italia hanno sottoscritto le Note Reciproche N. 55947/GM/INECI/DGAF e 4539 del 10 e 17 dicembre 2002, rispettivamente, le quali anticipano in parte la presente Convenzione, solo ed unicamente per permettere l'inizio dei lavori per la ristrutturazione dell'Ospedale Cantonale di Macarà, tecnicamente riconosciuto come parte essenziale della Rete Binazionale di Servizi di Sanità, nell'area del programma.

ARTICOLO TERZO

Obiettivi generali:

1- Contribuire al consolidamento del processo di pace tra Ecuador e Perù
2- Migliorare le condizioni di salute della popolazione nell'area di frontiera.

Obiettivo specifico:

Migliorare l'accesso opportuno della popolazione di frontiera ai servizi sanitari di qualità, mediante il potenziamento e l'articolazione di una rete binazionale transfrontaliera.

ARTICOLO QUARTO: ATTIVITA' E RISULTATI DEL PROGRAMMA

Il programma prevede la costruzione, l'amplificazione e l'attrezzamento dell'Ospedale di Macarà e di altri centri di sanità che integreranno la Rete Binazionale, che verranno eletti mediante studio tecnico.

Il programma si prefigge di realizzare i seguenti risultati:

R1 *Servizi sanitari binazionali integrati in una rete informativa, funzionale e amministrativa.*
R2 Servizi sanitari periferici e di prim'ordine di riferimento, riabilitati e riforniti.
R3 Personale sanitario aggiornato (assistenza sanitaria di base e gestione di sistemi sanitari locali).
R4 Comunità locali appropriatamente informati coinvolti nelle attività di promozione e gestione della sanità.

Le attività che si svolgeranno per ottenere detti risultati e realizzare detti obiettivi vengono organizzati e definiti nel Documento del Progetto e nei Piani Operativi Generali (e eventualmente nei Piani Operativi Semestrali, qualora sollecitati dal Direttone nominato dal Governo italiano) che il Comitato di Gestione preparerà per l'approvazione del Comitato Direttivo.

ARTICOLO QUINTO: ZONA GEOGRAFICA D'INTERVENTO

Le attività del Programma si concentrano nelle zone di:

- Ecuador: i Cantoni di Macarà, Sozoranga y Zapotillo nella Provincia di Loja.
- Perù: le Province di Ayabaca e Sullana nel Dipartimento di Piura.

ARTICOLO SESTO: IL COMITATO DIRETTIVO DEL PROGETTO

- Al fine di assicurare l'adeguata messa in pratica del Programma e al fine di preparare le basi per la sua sostenibilità, viene creato il Comitato Direttivo del Programma medesimo, il quale è integrato con:

- Il Governo italiano

- Il Piano Binazionale - Capitolo Ecuador
- Il Piano Binazionale - Capitolo Perù
- Il Ministero della Sanità ecuadoriano
- Il Ministero della Sanità peruviano

Le funzioni del Comitato direttivo sono:

i. Approvare i Piani Operativi Annuali (e eventualmente Semestrali), i preventivi ed i resoconti annuali presentati dal Direttore del Comitato di Gestione del Progetto
ii. Approvare le modifiche sostanziali che richiede il Progetto per il suo adeguato adempimento.
iii. Realizzare il monitoraggio ed il completo proseguimento del Progetto
iv. Approvare i rapporti annuali per i controlli amministrativi
v. Altre funzioni intese a garantire la corretta esecuzione del Progetto

Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente una volta l'anno per approvare i documenti menzionati nel punto i. (eventualmente una seconda volta qualora si rendesse necessaria l'approvazione dei Piani Operativi Semestrali) ed in via straordinaria nel caso venisse richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO SETTIMO: IL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è l'istanza tecnica di carattere tripartito, formata da tre Direttori responsabili per l'adempimento del Progetto Essi sono:

- Un Direttore nominato dal Governo ecuadoriano rappresentato dal Ministero della Sanità.
- Un Direttore nominato dal Governo peruviano rappresentato dal Ministero della Sanità.
- Un Direttore nominato dal Governo italiano.

Le funzioni del Comitato di Gestione sono:

i. Preparare i piani operativi, preventivi e rapporti annuali da presentare al Comitato Direttivo.
ii. Approvare i risultati del contratto, le attività del progetto e verificare il compimento degli obiettivi specifici e generali.

ARTICOLO OTTAVO: L'ENTE ESECUTORE

L'Iniziativa sarà amministrata per gli aspetti finanziario e contabile direttamente dal Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE – DGCS) attraverso l'Ambasciata d'Italia in Ecuador, con la

collaborazione degli esperti italiani residenti nella zona di frontiera, un esperto del settore della Sanità ed un esperto nelle opere di costruzione.

Il responsabile per l'adempimento del Progetto sarà il Direttore nominato dal Governo italiano che si avvarrà del personale nazionale ed internazionale coinvolto per adempiere alle seguenti funzioni:

i Eseguire le attività del Progetto al fine di una sua effettiva realizzazione in conformità ai Programmi Operativi Annuali.
ii Fornire un appoggio tecnico al Comitato di Gestione del Progetto.
iii Adempiere i piani operativi per l'esecuzione dei preventivi e preparare le bozze dei rapporti
iv Supervisionare le attività contrattate e darne seguito
v Informare regolarmente i Direttori degli sviluppi del Progetto

ARTICOLO NONO: OBBLIGHI DEI GOVERNI DI ECUADOR E PERU'

I Governi di Ecuador e Perù si impegnano a:

1- Adottare le disposizioni istituzionali e amministrative necessarie per la realizzazione del Programma.

2- Autorizzare i procedimenti per l'esonero/restituzione di imposte sull'importazione di materiali ed accessori necessari per il Progetto, conformemente alle disposizioni legali vigenti in ciascun Paese ed agli accordi sottoscritti tra i due Governi ed il Governo italiano.

3- Esenzione doganale e fiscale per i beni automobilistici che saranno acquistati presso stabilimenti della Cooperazione italiana, conformemente alle disposizioni legali vigenti in ciascun Paese ed agli accordi sottoscritti tra il Governo italiano ed i Governi di Ecuador e Perù, rispettivamente; gli stessi saranno proprietà delle Direzioni Regionali della Sanità di Loya e Piura al compimento del progetto, conformemente ad accordi raggiunti.

4- Assicurare il libero transito dei tecnici italiani, ecuadoriani e/o peruviani, da una parte all'altra della frontiera, al fine di realizzare gli obiettivi del Progetto secondo la Convenzione sulle Facilitazioni Speciali di Transito per il Personale dei Progetti Binazionali del Piano Binazionale di Sviluppo della Regione Frontaliera, sottoscritto il 16 dicembre 1999.

5- Adottare le disposizioni istituzionali, amministrative e finanziarie necessarie per garantire la sostenibilità del Programma negli stadi posteriori agli aiuti italiani.

6- Mettere a disposizione del Programma gli impianti necessari per gli uffici tecnici e amministrativi, che forniranno facilitazioni alla Cooperazione italiana. I costi operativi e di mantenimento di dette facilitazioni verranno finanziati secondo quanto previsto nei preventivi del Documento del Progetto.

7- Agevolare la formazione di una Rete Binazionale di Sanità nella zona geografica descritta nell'Articolo Quinto.

8- Contribuire all'esecuzione del Progetto con un adeguato appoggio tecnico, materiale e di servizi intesi al raggiungimento dei suoi obiettivi, in qualità di controparte della Cooperazione italiana.

ARTICOLO DECIMO: OBBLIGHI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo italiano, tramite il Ministero degli Affari esteri, MAE-DGCS, Ufficio V, si impegna a:

1- Mettere a disposizione di Ecuador e Perù il contributo approvato per il Programma, corrispondente a LIT 9.367.100.000 o Euro 4.837.703,42. Detta somma include sia costi di investimenti locali, sia costi amministrativi e del personale italiano e verrà ripartito come segue:

- 5/8 ad Ecuador, equivalente a circa Euro 3.023.564,64.
- 3/8 a Perù equivalente a circa Euro 1.814.138,78.

2- Depositare il suo contributo direttamente all'Ambasciata d'Italia in Quito.

3- Inviare i fondi secondo le indicazioni del Comitato di Gestione in funzione dei Piani Operativi Annuali, approvati dal Comitato Direttivo, con l'impegno economico assunto dal Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo – con "Delibera n. 15", del 9 marzo 2001.

4- Assicurare la supervisione ed il coordinamento dell'iniziativa tramite l'invio di esperti che permarranno sul posto, per realizzare gli obiettivi previsti nel Programma.

5- In conformità a quanto previsto nell'Articolo Nono, punto sei, installare gli uffici, le cui attrezzature saranno di proprietà dell'Ambasciata d'Italia in Ecuador, per la durata del programma, e verranno date alle Autorità Sanitarie alla fine dell'iniziativa.

6- Alla fine dei lavori del Programma, trasferire alle Direzioni Regionali Sanitarie di Loya e Piura, la proprietà di attrezzature, veicoli ed altri beni acquistati dall'ente esecutore, che non siano già stati dati.

7- **ARTICOLO UNDICESIMO: VALUTAZIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO**

Tutte le parti, oltre ai membri del Comitato Direttivo, possono procedere in qualsiasi momento, congiuntamente o separatamente, ad un esame di controllo degli stadi di avanzamento del Programma.

Da parte italiana, oltre agli esperti inviati sul luogo, i quali informeranno il Ministero degli Affari Esteri MAE – DGCS sull'andamento dell'iniziativa, verranno effettuate missioni di monitoraggio dagli esperti competenti inviati dalla DGCS.

Per quanto riguarda il lato finanziario, la parte italiana effettuerà un controllo del Progetto alla fine dei relativi lavori. Durante i tre anni, alla fine di ogni anno, il Comitato di Gestione effettuerà un controllo tecnico con gli strumenti di programmazione e controllo a sua disposizione. I rapporti su detti controlli verranno consegnati al Comitato Direttivo per la sua approvazione, come stabilito nell'Articolo Sesto.

ARTICOLO DODICESIMO: IMMUNITA' E PRIVILEGI

Durante l'esecuzione del Programma si applicheranno le immuntà, privilegi, esoneri, e/o facilitazioni di cui godono le Ambasciate d'Italia in Ecuador e Perù, in conformità al diritto internazionale, trattati o convenzioni internazionali, leggi e legislazioni nazionali, in particolare con riferimento alla cooperazione internazionale, dei due Paesi.

ARTICOLO TREDICESIMO: RISOLUZIONI DI CONFLITTI

Eventuali divergenze o controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni della Presente Convenzione, verranno regolarizzate amichevolmente o attraverso negoziati.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO: MODIFICHE E FINALITA'

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua firma, rimarrà in vigore per la durata del contributo italiano al Progetto, e fino al controllo ed all'approvazione dell'ultimo rapporto dell'ente esecutore.

La presente Convenzione potrà essere modificata su proposta del Comitato Direttivo. Tale modifica verrà formalizzata tramite scambio di note reciproche che specificheranno la data di entrata in vigore di dette modifiche.

Ogni parte potrà in qualsiasi momento terminare la presente Convenzione per inadempimento degli accordi, mediante comunicazione scritta alle altre parti, con tre mesi di anticipo. In questo caso, le altre parti si accorderanno sulle modalità da applicare al fine di continuare o terminare il Progetto.

Gli obblighi assunti dalle parti in virtù della presente Convenzione, sussisteranno nel caso in cui si venisse a verificare la necessità di terminarla, al fine di: permettere la liquidazione dei conti in essere fra le parti, esaminare le questioni relative al personale internazionale, portare a termine qualsiasi impegno assunto, e l'eventuale partenza dal Paese del personale interessato.

CLAUSOLA AGGIUNTIVA

Il Documento del Progetto contiene specifiche tecniche sulle opere da effettuare, ed esse fanno parte della presente Convenzione.

La presente Convenzione, redatta in lingua spagnola, in tre esemplari identici, viene sottoscritta in data 23 gennaio 2004

Per il Governo della
Repubblica di Ecuador
Amb. Patricio Zuquilanda Duque
Ministro degli Affari Esteri

Per il Governo della
Repubblica del Perù
Amb. Manuel Rodrìguez Cuadros
Ministro degli Affari Esteri

Per il Governo della
Repubblica italiana
Amb. Paolo Legnaioli
Ambasciatore d'Italia in Ecuador

Per il Capitolo Ecuador
Del Piano Bilaterale
Amb. Eduardo Mora Anda
Direttore Esecutivo

Per il Capitolo Perù
del Piano Bilaterale
Amb. Manuel Picasso Botto
Direttore Esecutivo

64.

Roma, 14 febbraio - 2 settembre 2002

Scambio di note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca in materia di conversione delle patenti di guida

(Entrata in vigore: 13 aprile 2004)

VEĽVYSLANECTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

NOTA VERBALE

No. 5164/02-KO.IT.VV1

L'Ambasciata della Repubblica Slovacca presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, in riferimento alla Nota Verbale n. 065/5648, considerando quanto disposto in materia dalla direttiva del Consiglio della Comunitá Europea n. 91/439 del 28.7.1991, ha l'onore di proporre la conclusione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Slovacca ed il Governo della Repubblica Italiana (d'ora in avanti denominate „Parti Contraenti") in materia di conversione delle patenti di guida, al fine di assicurare il riconoscimento e la conversione reciproca delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica Slovacca e delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica Italiana, nei termini che seguono:

Articolo 1

Ciascuna Parte Contraente riconosce, ai fini della conversione, quelle patenti di guida che figurano nell' allegato 4 - non provvisorie - ed in corso di validitá che sono state emesse dalle competenti Autoritá dell' altra Parte a favore di titolari di patenti che acquisiscono la residenza sul suo proprio territorio.

Articolo 2

La patente slovacca non autorizza il titolare a condurre i veicoli nel territorio della Repubblica Italiana trascorso un (1) anno dal giorno dell' acquisizione della residenza.

La patente italiana non autorizza il titolare a condurre veicoli nel territorio della Repubblica Slovacca trascorsi sei (6) mesi dal giorno dell' acquisizione del „soggiorno" o della „residenza".

Articolo 3

Nell' interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per „soggiorno" o „residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative di ciascuna Parte Contraente.

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
Direzione Generale per i Paesi dell' Europa, Ufficio III.
R o m a

Articolo 4

(1) Se il titolare della patente italiana stabilisce il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Slovacca, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici.

(2) Se il titolare della patente slovacca stabilisce la residenza nel territorio della Repubblica Italiana, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici.

(3) La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida.

(4) Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all' articolo 4, comma 2, si applica esclusivamente alle patenti conseguite prima dell' acquisizione della residenza nel teritorio della Repubblica Italiana.

Articolo 6

(1) Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente l' equipollenza delle categorie delle patenti sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza le quali formano gli allegati n. 1, 2 e 3 al presente Accordo. Gli allegati citati nonché l' allegato n. 4, relativo ai modelli di patenti di guida, possono essere modificati previo accordo delle Autoritá centrali competenti delle Parti Contraenti mediante uno scambio di Note Verbali.

(2) Le Autoritá centrali competenti per la conversione delle patenti sono le seguenti:

(a) nella Repubblica Slovacca:
Ministero dell' Interno della Repubblica Slovacca
Presidio del Corpo di Polizia
Dipartimento di Polizia Stradale

(b) nella Repubblica Italiana:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento Trasporti Terrestri
Unitá di Gestione Motorizzazione e Sicurezza
del Trasporto Terrestre

Articolo 7

Le Autoritá competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti nel corso della loro conversione e le restituiscono alle Autoritá competenti dell' altra Parte Contraente per il tramite delle Rappresetanze Diplomatiche.

Articolo 8

Le Parti Contraenti, almeno un (1) mese prima dell' entrata in vigore del presente Accordo, s'informeranno reciprocamente sugli indirizzi delle Autoritá centrali competenti

per la conversione di patenti, a cui le Rappresentanze Diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate.

Articolo 9

(1) L´Autoritá competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione puó chiedere le informazioni necessarie alle competenti Autoritá dell´altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validitá o l´autenticitá della patente ed i dati in essa contenuti.

(2) Tale richiesta sará inoltrata dall' Autoritá competente della Parte Contraente per il tramite della sua Rappresentanza Diplomatica.

Articolo 10

L´Autoritá centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l' altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validitá, alla autenticitá ed ai dati in esso riportati.

Articolo 11

(1) La durata del presente Accordo é indeterminata.

(2) Ciascuna delle Parti Contraenti potrá denunciare l' Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche: La denuncia avrá effetto nove (9) mesi dopo la notifica all´altra Parte Contraente.

(3) Il presente Accordo potrá essere modificato per mutuo consenso delle due Parti Contraenti.

Qualora il Governo della Repubblica Italiana concordi con quanto precede, l´Ambasciata della Repubblica Slovacca ha l´ onore di proporre che la presente Nota Verbale, con gli allegati n. 1, 2, 3 e 4 contenenti le tabelle di equipollenza e i modelli delle patenti, e la Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana confermante l´approvazione, costituiscano l´Accordo tra il Governo della Repubblica Slovacca ed il Governo della Repubblica Italiana in materia di conversione delle patenti di guida, che entrerá in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l´avenuto espletamento delle rispettive procedure interne neccessarie.

L´Ambasciata della Repubblica Slovacca si avvale dell´occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli atti della sua piú alta considerazione.

Roma, lí 14 febbraio 2002

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY RIM

Allegato n. 1

Accordo fra la Repubblica Slovacca e la Repubblica Italiana in materia di conversioni di patenti di guida.

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Conversione di patenti italiane in documenti slovacchi

REPUBBLICA ITALIANA	REPUBBLICA SLOVACCA
A1	A/50
A	A-A/50
B	B-T (1)
C	C-T
D	D-T
E	E

(1) La patente italiana di categoria B abilita anche alla conduzione di macchine agricole.

Allegato n. 2

Accordo fra la Repubblica Slovacca e la Repubblica Italiana in materia di conversioni di patenti di guida.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Conversione di patenti italiane - valide per le sottocategorie - in documenti slovacchi

REPUBBLICA ITALIANA	REPUBBLICA SLOVACCA
B1	A/50
C1	B-T
D1	B-T

Allegato n. 3

Accordo fra la Repubblica Slovacca e la Repubblica Italiana in materia di conversioni di patenti di guida.

III TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Conversione delle patenti slovacche in documenti italiani

REPUBBLICA SLOVACCA	REPUBBLICA ITALIANA
A/50	non convertibile (1)
A	A1-A (2)
B	B
C	C
D	D
E	E
T	non convertibile (3)

(1) In Italia non é necessaria la patente di guida per condurre motocicli di cilindrata fino a 50 cc.

(2) Se la patente slovacca di categoria A é stata conseguita da meno di due anni viene convertita in patente italiana di categoria A con limitazione (25 kW o con raporto potenza /peso fino a 0,16 kW/kg). Tali limitazioni rimangono valide per due anni a decorrere dal conseguimento della patente estera e comunque fino al compimento del 20° anno di etá. Inoltre il conducente di etá inferiore a 18 anni otterrá in conversione solo la patente di categoria A1.

(3) La patente italiana di categoria B consente anche la guida di macchine agricole.

Allegato n. 4

All'Accordo fra la Repubblica Slovacca e la Repubblica Italiana in materia di conversioni di patenti di guida.

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

1. Modello di patente di guida rilasciata in Repubblica Slovacca

a) modello di patente rilasciata dal 01.01.1993

2. MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA

a) ultimo modello di patente rilasciata ai sensi della Direttiva 96/47 CE.

b) modello di patente italiana rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439/CEE.

b1) modello di patente successivo al modello b) con modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2;

MODELLI DI PATENTI ITALIANE RILASCIATE ANTECEDENTEMENTE AL 1°LUGLIO 1996

c) autoritá preposta al rilascio M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione);

c1) autoritá preposta al rilascio: il Prefetto. Tale modello é precedente al modello c).

c2) autoritá preposta al rilascio il Prefetto. Tale modello é precedente al modello c1)

a) ultimo modello di patente rilasciata ai sensi della Direttiva 96/47 CE

b) modello di patente italiana rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439/CEE.

b1) modello della patente successivo al modello b) con modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2;

c) autoritá preposta al rilascio M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione);

Ministero degli Affari Esteri

P-SVK-3F-0

065/ 4871
Roma, 02 SET. 2002

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Slovacca in Roma e, con riferimento alla Nota Verbale n. 5164/02-KO.IT.VV1 del 14 febbraio 2002, ha l'onore di confermare quanto segue:

"L'Ambasciata della Repubblica Slovacca presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, considerando quanto disposto in materia dalla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 91/439 del 28.7.1991, ha l'onore di proporre la conclusione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Slovacca ed il Governo della Repubblica Italiana (d'ora in avanti denominate „Parti Contraenti") in materia di conversione delle patenti di guida, al fine di assicurare il riconoscimento e la conversione reciproca delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica Slovacca e delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica Italiana, nei termini che seguono:

Articolo 1

Ciascuna Parte Contraente riconosce, ai fini della conversione, quelle patenti di guida che figurano nell'allegato 4 - non provvisorie - ed in corso di validità che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte a favore di titolari di patenti che acquisiscono la residenza sul suo proprio territorio.

Articolo 2

La patente slovacca non autorizza il titolare a condurre i veicoli nel territorio della Repubblica Italiana trascorso un (1) anno dal giorno dell'acquisizione della residenza.

La patente italiana non autorizza il titolare a condurre veicoli nel territorio della Repubblica Slovacca trascorsi sei (6) mesi dal giorno dell'acquisizione del "soggiorno" o della "residenza".

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per „soggiorno" o „residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative di ciascuna Parte Contraente.

Ambasciata della Repubblica Slovacca
Via dei Colli della Farnesina, 144
00194 Roma

Articolo 4

(1) Se il titolare della patente italiana stabilisce il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Slovacca, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici.

(2) Se il titolare della patente slovacca stabilisce la residenza nel territorio della Repubblica Italiana, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici.

(3) La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida.

(4) Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica esclusivamente alle patenti conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 6

(1) Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente l'equipollenza delle categorie delle patenti sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza le quali formano gli allegati n. 1, 2 e 3 al presente Accordo. Gli allegati citati nonché l'allegato n. 4, relativo ai modelli di patenti di guida, possono essere modificati previo accordo delle Autorità centrali competenti delle Parti Contraenti mediante scambio di Note Verbali.

(2) Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti sono le seguenti:

(a) nella Repubblica Slovacca:
Ministero dell'Interno della Repubblica Slovacca
Presidio del Corpo di Polizia
Dipartimento di Polizia Stradale

(b) nella Repubblica Italiana:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento Trasporti Terrestri
Unità di Gestione Motorizzazione e Sicurezza
del Trasporto Terrestre

Articolo 7

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti nel corso della loro conversione e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche.

Articolo 8

Le Parti Contraenti, almeno un (1) mese prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informeranno reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti per

la conversione di patenti, a cui le Rappresentanze Diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate.

Articolo 9

(1) L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere le informazioni necessarie alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità della patente ed i dati in essa contenuti.

(2) Tale richiesta sarà inoltrata dall'Autorità competente della Parte Contraente per il tramite della sua Rappresentanza Diplomatica.

Articolo 10

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, alla autenticità ed ai dati in esso riportati.

Articolo 11

(1) La durata del presente Accordo é indeterminata.

(2) Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto nove (9) mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.

(3) Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso delle due Parti Contraenti.

Qualora il Governo della Repubblica Italiana concordi con quanto precede, l'Ambasciata della Repubblica Slovacca ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, con gli allegati n. 1, 2, 3 e 4 contenenti le tabelle di equipollenza e i modelli delle patenti, e la Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana confermante l'approvazione, costituiscano l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca in materia di conversione delle patenti di guida, che entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie".

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica Italiana è d'accordo con il contenuto della Nota Verbale sopra descritta.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Slovacca in Roma gli atti della sua più alta considerazione.

Allegato n. 1

Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca in materia di conversioni di patenti di guida.

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Conversione di patenti italiane in documenti slovacchi

REPUBBLICA ITALIANA	REPUBBLICA SLOVACCA
A1	A/50
A	A-A/50
B	B-T (1)
C	C-T
D	D-T
E	E

(1) La patente italiana di categoria B abilita anche alla conduzione di macchine agricole.

Allegato n. 2

Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca in materia di conversioni di patenti di guida.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Conversione di patenti italiane - valide per le sottocategorie - in documenti slovacchi

REPUBBLICA ITALIANA	REPUBBLICA SLOVACCA
B1	A/50
C1	B-T
D1	B-T

Allegato n. 3

Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca in materia di conversioni di patenti di guida.

III TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Conversione delle patenti slovacche in documenti italiani

REPUBBLICA SLOVACCA	REPUBBLICA ITALIANA
A/50	**non convertibile (1)**
A	**A1-A (2)**
B	**B**
C	**C**
D	**D**
E	**E**
T	**non convertibile (3)**

(1) In Italia non é necessaria la patente di guida per condurre motocicli di cilindrata fino a 50 cc.

(2) Se la patente slovacca di categoria A é stata conseguita da meno di due anni viene convertita in patente italiana di categoria A con limitazione (25 kW o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg). Tali limitazioni rimangono valide per due anni a decorrere dal conseguimento della patente estera e comunque fino al compimento del 20° anno di età. Inoltre il conducente di età inferiore a 18 anni otterrà in conversione solo la patente di categoria Al.

(3) La patente italiana di categoria B consente anche la guida di macchine agricole.

65.

Amman, 29 maggio 2002

MOU tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania concernente la costituzione, utilizzazione e gestione dei fondi di contropartita, con 3 allegati

(Entrata in vigore: 5 dicembre 2003)

Memorandum of Understanding
between
the Government of the Italian Republic
and
the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

on the constitution, utilisation and management of counterpart funds generated by the sale of Italian structural food aid

The Government of the Italian Republic (hereafter called "Italy" or "Party"), while recognising the efforts made by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan to bring about economic recovery through extensive economic reform programmes and in response to its development initiatives.

and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan (hereafter called "Jordan" or "Party")

have agreed as follows:

Article 1 - Nature of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding sets out the procedures and the responsibilities of the two Parties in relation to the Project (as for Article 3), both in the framework of the delivering of Food Aid, in the form of foodstuff, i.e. rice, sugar, vegetable oil, and the generation, deposit, programming, allocation, disbursement, accounting and use of the counterpart funds, eventually generated by the total or partial sale of the Italian Food Aid.

Article 2 - Roles and Responsibilities

1. Jordan designates the Ministry of Planning (hereafter called "MoP") as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding, while the Ministry of Industry and Trade will implement the Project acting as Consignee.

2. Italy designates the Embassy of Italy in Amman (hereafter called "the Embassy") as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding. The Embassy has the right to authorise representative(s) to act upon its instructions on its behalf.

Article 3 - The Project

The purpose of the Project is to provide structural food aid in the form of products, as for Article 1, for budgetary support and/or other development purposes. In particular, the objectives of the Project are:

i) to assist Jordan in reducing its food gap through the provision of basic food commodities;

ii) to provide budgetary support through the generation of counterpart fund in local currency by the sale of the foodstuff.

Article 4 - Normal Commercial Trade Relation

In connection with the implementation of the Project, Jordan and Italy agree to undertake all reasonable precautions to prevent any disruption of Normal Commercial Trade in the food commodities due to this structural food aid. In particular, Jordan agrees:

i) not to divert any quantity of foodstuff under the Project to any other destination outside Jordan;

ii) to ensure that there will not be any export of foodstuff from Jordan for the period starting on the date of signature of this Memorandum of Understanding and ending three months after the receipt of the last shipment made under the Project;

iii) to ensure that the deliveries of foodstuff under this Project are additional to the current market requirements or to the requirements of any subsequent period in which shipments under the Project will be received.

Article 5 - Contribution of Jordan

1. Jordan shall bear all costs related to the unloading, handling and distribution of the foodstuff and of those arising from its sale on commercial terms. Jordan shall also provide all labour, material, facility, equipment, service and other Project requirements, as detailed in Annex 2.

2. Jordan shall exempt the shipment(s) of foodstuff made under this Project from payment of import duties, customs tariff and from any other national taxes or charges levied in accordance with any Jordanian legal disposition. Should there be any duties, taxes or tariffs applicable by Jordan to the shipment(s), the relevant cost shall be assumed by Jordan. Even then, Jordan shall not use the fund generated from the Project to pay taxes, customs duties or any other direct or indirect levies or charges imposed directly or indirectly by Jordanian law.

Article 6 - Contribution of Italy

Upon request of relevant Jordanian Authorities, Italy shall evaluate the provision of structural food aid in the form of rice (or other foodstuff products, as for Article 1), along with the financing of all related purchasing, quality control, insurance, transport and inspection costs to the destination port, as detailed in Annex 1.

Article 7 - Proceeds of the Sale

The Jordanian Party, through the Ministry of Industry and Trade, shall undertake the sale of the foodstuff according to the terms set forth in Annex 2. The Ministry of Industry and Trade shall deposit the counterpart fund generated from the sale of the already delivered, and not yet distributed, and future supplies on a separate account called "Italian Food Aid Account" at the Central Bank of Jordan. The counterpart funds shall be used exclusively for development purposes jointly agreed upon between the two Parties.

Article 8 - Information

Jordan and Italy shall carry out the activities included in this Memorandum of Understanding with due diligence and efficiency and each Party shall give to the other all necessary information relating to the Project as shall reasonably be requested.

Article 9 - Communication

1. Any communication or documents given, made or sent by either Party pursuant to this Memorandum of Understanding shall be in writing and be delivered by hand, mail or fax, at its respective address given below:

For Jordan:

Ministry of Planning
P.O. Box 555 - Amman - Jordan
Phone: 00962 6/4644466
Fax: 00962 6/4649341

For Italy:

Embassy of Italy
P.O. Box 9800 - Amman - Jordan
Phone: 00962 6/4638185
Fax: 00962 6/4659730

2. Anyone of the Parties hereto will communicate in writing to the other Party hereto any change of address.

3. All communication and documents in relation to the project shall be in English language.

Article 10 - Entire Understanding

This Memorandum of Understanding together with Annexes 1, 2 and 3, which form an integral part of it, hereof constitutes the entire understanding between Jordan and Italy with respect to the Project.

Article 11 - Arbitration and Consultation

Differences which may arise in the implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled by means of diplomatic negotiation between Jordan and Italy or by any other manner mutually agreed upon by the two Governments. Jordan and Italy will endeavour to jointly solve any matter that may arise in connection with this Memorandum of Understanding and shall refrain from taking any unilateral decision before consulting each other.

Article 12 - Suspension

1. This Memorandum of Understanding may be terminated at any time by mutual agreement of the Parties hereto, or by either Party hereto upon provision of a 30 (thirty) days written notice.

2. Italy reserves the right to suspend its participation in the Project should serious irregularities arise specifically with regard to:

i) management and control of the food aid grant;

ii) deposit of the counterpart funds into the account indicated in Article 7 above, and

iii) non-fulfilment of any undertaking made under this Memorandum of Understanding.

3. Any suspension made under Article 12.2 shall be implemented after a notice specifying the ground for suspension has been issued by Italy to Jordan and the latter fails to remedy such grounds within 30 (thirty) days in a manner to the satisfaction of the former.

Article 13 - Entry into force
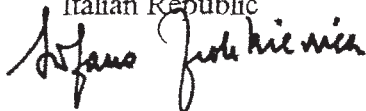
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the receipt of the second notification about the fulfilment of the respective constitutional procedures and shall expire on completion of all the activities and of the deposit of all the counterpart funds

generated on the account indicated in Article 7 above. This Memorandum of Understanding may be amended, as deemed necessary, by mutual agreement by an exchange of letters of the Parties hereto.
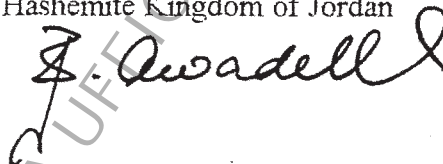
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Amman on May 29, 2002, in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

ANNEX "1"

RESPONSIBILITIES OF ITALY

1. Subject to the limit of the grant agreed, Italy will arrange and pay for the purchase of foodstuff (hereafter called "the Cargo") and for its transportation and insurance from the port of departure to the Delivery Point.

2. The transportation contract shall be CIF – "Free-out" – Aqaba. The Cargo will be delivered to Jordan in the most adequate time, in one or more lots as it leaves the hatch, at port of Aqaba. Such time and location shall hereafter be called the "Delivery Point".

3. Italy's responsibility for the Cargo ceases with the "free-out" delivery at the Delivery Point where the title to the Cargo passes from Italy to Jordan. The dischargement of the Cargo from the vessel and subsequent inland transport shall be under the responsibility, and to the account, of Jordan.

4. The Italian side will appoint an independent Monitor to carry out the surveys who will make a final delivery report or statement of facts upon delivery of the Cargo at the Delivery Point. The Monitor's final delivery report shall be conclusive evidence for Italy and Jordan of:
   i) quantity of Cargo delivered "free-out" by the carrier; and
   ii) quantity of lost or damaged Cargo in maritime transportation.

5. Any claim against the Carrier arising from loss of or damage to the Cargo shall be settled by Italy. Jordan has not the right to claim for short off or damaged Cargo. The Embassy shall be responsible for filing claims regarding lost or damaged Cargo.

6. A copy of draft surveys shall be given to Jordan including the name and addresses of carriers, as the information become available.

7. The Embassy shall notify the Consignee of the approximate date of the shipment and of the approximate Cargo quantities as soon as possible.

8. When the vessels leave the port of departure, the Embassy shall inform the Consignee. The confirmed arrival date of the vessels at Aqaba will be communicated at least 3 (three) days before the arrival of the vessels.

9. The Embassy shall provide the following documentation in duplicate, to the Consignee:
   i) Bill of Lading (Negotiable);
   ii) Bill of Lading (Non-Negotiable);
   iii) Invoices of Ocean Freight;
   iv) Supplier(s)'s Invoices;

v) Weight and Grade Certificates;
vi) Health Certificate; and
vii) Commodity's Gift Certificate from Italy to Jordan.

10. The Cargo will be offloaded at Aqaba and Italy shall pass title and responsibility "free-out" for the foodstuff to Jordan. Italy shall assume all normal costs until this point and absolutely none beyond.

11. Italy and Jordan will monitor and evaluate the Project in accordance with the procedures established in ANNEX "3" of this Memorandum of Understanding. In addition Italy, with the participation of Jordan, may conduct an audit to certify the operations of the sale of the food aid at any time during the life of the project.

12. The Ministry of Industry and Trade will be the marketing agent and Consignee for this Project.

ANNEX "2"

RESPONSIBILITIES OF JORDAN

1. Jordan's responsibility for the Cargo, through the Consignee, starts on receipt of the title of the Cargo at the Delivery Point, as set out in Article 3 of Annex 1.

2. With respect to the receipt of the Cargo, the Consignee, pursuant to this Memorandum of Understanding, including but not limited to berthing, offloading and delivery, shall require the presentation of the documents listed in point. 9 of Annex "1" to the Master of the vessel.

3. Jordan shall appoint and notify the Embassy of such an appointment of a Logistic Co-ordinator with sufficient authority to effectively carry out this project.

4. The Consignee shall take possession of and be responsible for the Cargo from the Delivery Point as defined in the Annex 1 and onwards. The Consignee shall be responsible for all handling, storing and forwarding operations after the Delivery Point.

5. Within 80 (eighty) days from the discharge of the Cargo at Aqaba, Jordan shall sell the commodity through a competitive and transparent process. The foodstuff shall be sold on current commercial terms at the prevailing commercial wholesale price in the Region(s) where the commodity will be sold.

6. The proceeds of the sale shall be deposited by the Consignee within 30 (thirty) days from the sale into the special account at the Central Bank of Jordan set out in Article 7 of this Memorandum of Understanding. The number of this account shall be communicated by the MoP to the Embassy within 30 (thirty) days from the date of the signature of this Memorandum of Understanding.

7. The Consignee shall remit the proceeds of the sale of the foodstuff. less 5 percent of the selling price for profit margin, less the costs of transport and handling and less the overhead costs which will be calculated on the basis of Annex 3 (1.b.) and shall not in any case exceed 2.5% of the selling price.

8. The Consignee shall submit a report to the Embassy within one hundred ten (110) days of the arrival of the shipment. The report shall include the following:
   i) locations and dates of respective sales, quantities sold, proceeds realised;
   ii) detailed justification and copies of the invoices for third Party services for the incurred transport, handling and overhead costs;
   iii) amount of counterpart funds generated under the Project and deposited on the account indicated in Article 7.

9. Jordan, through the Logistic Co-ordinator, shall:

i) exempt or defray the Cargo from payment of import duties, custom tariff, and from other national taxes or charges levied by Jordan in accordance with any Jordanian legal dispositions; and

ii) ensure that any internal differences of opinion between the Jordanian agencies involved and arising from interpretation of conditions of these arrangements shall be settled solely between the Jordanian agencies concerned and will not cause delays in berthing, offloading or sailing of the Carrier vessels involved.

10. ~~9.~~ Jordan shall be responsible for the payment of all costs of whatever nature incurred beyond the Delivery Point, as well as for the replacement of eventual Cargo's losses or damages beyond the Delivery Point.

11. ~~10.~~ Jordan shall endeavour to guarantee that the Shipowner(s)/Carrier(s) will be submitted neither to unusual charges related or not to the Cargo, nor to unjustified delays to sail after discharge.

12. ~~11.~~ Jordan shall not be responsible for filing claims for lost or damaged Cargo before the Delivery Point.

13. ~~12.~~ Jordan will ensure the deposit of the counterpart funds generated from the sale of the foodstuff in Jordan in local currency.

14. ~~13.~~ Jordan will ensure that the counterpart funds shall be used exclusively for purposes that the two Parties will jointly agree upon.

ANNEX "3"

MONITORING AND EVALUATION

1. To ensure the adequate monitoring of this project, the Ministry of Industry and Trade shall provide the following reports:
   i) a plan of action, to be submitted within three weeks from the notification of the acceptation of the food aid, which establishes the number of lots in which the shipment has to be sent to Aqaba (percentage in value of the total engagement) and the timing for each shipment; taking into account that an average delay of three months must be calculated from the presentation of the plan of action to the arrival of the first shipment;
   ii) a "Sales and Remittances Report" to be submitted within 110 (one hundred and ten) days from the arrival of the vessels at Aqaba Port. The report must provide an itemized list of transport and handling costs, internal and overhead costs and profits.
   iii) a "Final Report on Sales and Remittances" to be submitted, if all of the required information is not included in (b) above.

2. Italy, through the Embassy, with the participation of Jordan reserves the right to evaluate this Project.

GENERAL ADDRESSES FOR COMMUNICATIONS

1. For the shipment of the Cargo (Consignee):
   Ministry of Industry and Trade
   P.O. Box 2119 – Amman - Jordan
   Phone: 00962 6/5607191
   Fax: 00962 6/5684692

2. Notification Party:
   Embassy of Italy
   P.O. Box 9800- Amman - Jordan
   Phone: 00962 6/4638185
   Fax: 00962 6/4659730

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Memorandum d'Intesa
fra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo del Regno Hascemita di Giordania
sull'istituzione, l'impiego e la gestione dei fondi di contropartita
creati con la vendita di aiuti alimentari strutturali italiani

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "Italia" o "Parte"), riconoscendo gli sforzi compiuti dal Governo del Regno Hascemita di Giordania per conseguire la ripresa economica attraverso ampi programmi di riforma economica ed in risposta alle sue iniziative di sviluppo,

e il Governo del Regno Hascemita di Giordania (qui di seguito denominato "Giordania" o "Parte"),

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 – Natura del Memorandum d'Intesa

Il Memorandum d'Intesa enuncia le procedure e le responsabilità delle due Parti in relazione al Progetto (come previsto all'Articolo3), sia per quanto riguarda la consegna degli Aiuti Alimentari, sotto forma di prodotti alimentari, ossia riso, zucchero, olio vegetale, sia per quanto riguarda la creazione, il deposito, la programmazione, lo stanziamento, l'erogazione, la contabilità e l'impiego dei fondi di contropartita che saranno creati con la vendita totale o parziale degli Aiuti Alimentari Italiani.

Articolo 2 – Ruoli e responsabilità

1. La Giordania designa il Ministero della Pianificazione (qui di seguito denominato MoP) quale Agenzia responsabile dell'attuazione degli obblighi assunti ai sensi del

presente Memorandum d'Intesa, mentre il Ministero dell'Industria e del Commercio attuerà il Progetto, agendo in qualità di Consegnatario.

2. L'Italia designa l'Ambasciata d'Italia ad Amman (qui di seguito denominata "l'Ambasciata") quale Agenzia responsabile dell'attuazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa. L'Ambasciata ha il diritto di autorizzare uno o più rappresentanti, che agiranno per suo conto dietro sue istruzioni.

Articolo 3 – Il Progetto

Scopo del Progetto è fornire aiuti alimentari strutturali sotto forma di prodotti, come previsto all'Articolo1, per sostenere il bilancio e/o conseguire altri obiettivi di sviluppo. In particolare, gli obiettivi del Progetto sono i seguenti:

i) aiutare la Giordania a ridurre il suo deficit alimentare tramite l'approvvigionamento di prodotti alimentari di base;
ii) fornire sostegno al bilancio tramite la creazione di fondi di contropartita in valuta locale derivanti dalla vendita dei prodotti alimentari.

Articolo 4 – Normali Relazioni Commerciali

In relazione all'attuazione del Progetto, la Giordania e l'Italia convengono di assumere tutte le precauzioni possibili per impedire distorsioni dei Normali Scambi Commerciali di prodotti alimentari di base dovute agli aiuti alimentari strutturali. In particolare, la Giordania conviene di:

i) non dirottare nessun quantitativo di prodotti alimentari di cui al Progetto verso altre destinazioni al di fuori della Giordania;
ii) garantire che la Giordania non effettuerà esportazioni di prodotti alimentari per il periodo compreso fra la data della firma del presente Memorandum d'Intesa e lo scadere dei tre mesi successivi alla ricezione dell'ultima spedizione effettuata ai sensi del Progetto;
iii) garantire che le consegne di prodotti alimentari di cui al presente Memorandum siano aggiuntive rispetto alle attuali esigenze di mercato o alle esigenze di qualsiasi periodo successivo in cui arriveranno le consegne di cui al Progetto.

Articolo 5 – Contributo della Giordania

1. La Giordania sosterrà tutte le spese relative alle operazioni di scarico, smistamento e distribuzione dei prodotti alimentari e di quelle derivanti dalla loro vendita a condizioni commerciali. La Giordania fornirà altresì quanto necessario in termini di manodopera, impianti, attrezzature, servizi ed altre necessità del Progetto, come specificato nell'Allegato 2.
2. La Giordania esenterà la/e spedizione/i di prodotti alimentari effettuate ai sensi del presente Progetto dal pagamento di dazi sulle importazioni, tariffe doganali e altre tasse od oneri nazionali imposti ai sensi dalle disposizioni di legge giordane. In presenza di dazi, imposte o tariffe applicabili alla/e spedizione/i, i relativi importi saranno a carico della Giordania. Anche in tal caso, la Giordania non impiegherà i fondi creati con il Progetto per pagare tasse, dazi doganali o altre imposte od oneri diretti o indiretti imposti direttamente o indirettamente dalla legislazione giordana.

Articolo 6 – Contributo dell'Italia

Su richiesta delle autorità giordane competenti, l'Italia valuterà la fornitura di aiuti alimentari strutturali sotto forma di riso (o altri prodotti alimentari, come da Allegato 1), insieme con il finanziamento di tutti i relativi costi per acquisti, controlli di qualità, assicurazioni, trasporti e ispezioni fino al porto di destinazione, come specificato nell'Allegato 1.

Articolo 7 – Proventi della vendita

La Parte giordana, tramite il Ministero dell'Industria e del Commercio, provvederà alla vendita di beni alimentari, conformemente ai termini enunciati nell'Allegato 2. Il Ministero dell'Industria e del Commercio verserà i fondi di contropartita creati con la vendita degli approvvigionamenti già consegnati e non ancora distribuiti e di quelli a venire su un conto a parte denominato "Conto Aiuti Alimentari Italiani" presso la Banca Centrale di Giordania. I fondi di contropartita saranno impiegati esclusivamente per conseguire obiettivi di sviluppo congiuntamente concordati dalle due Parti.

Articolo 8 – Informazioni

La Giordania e l'Italia svolgeranno le attività di cui al presente Memorandum d'Intesa con la debita diligenza ed efficienza, e ciascuna Parte fornirà all'altra tutte le informazioni necessarie relative al Progetto dietro ragionevole richiesta.

Articolo 9 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni o i documenti consegnati, predisposti o inviati dall'una o dall'altra parte in conformità con il presente Memorandum d'Intesa saranno in forma scritta e saranno consegnate a mano, per posta o via fax, ai rispettivi indirizzi qui di seguito riportati:

   Per la Giordania:
   Ministero della Pianificazione
   P.O Box 555 Amman – Giordania
   Telefono: 00962 6/4644466
   Fax: 00962 6/4649341

   Per l'Italia:
   Ambasciata d'Italia
   P.O. Box 9800 – Amman – Giordania
   Telefono: 00962 6/4638185
   Fax: 00962 6/4659730

2. Le due Parti si comunicheranno per iscritto eventuali modifiche di indirizzo.
3. Tutte le comunicazioni e i documenti relativi al progetto saranno in lingua inglese.

Articolo 10 – Totalità dell'intesa

Il presente Memorandum d'Intesa, insieme con gli Allegati 1, 2 e 3, che ne formano parte integrante, costituiscono la totalità dell'intesa fra la Giordania e l'Italia per quanto riguarda il Progetto.

Articolo 11 – Arbitrato e consultazioni

Qualora dovessero insorgere divergenze nell'attuazione del presente Memorandum d'Intesa, esse saranno composte tramite negoziati diplomatici fra la Giordania e l'Italia o in qualsiasi altro modo congiuntamente concordato dai due Governi. La Giordania e l'Italia si impegneranno a risolvere congiuntamente eventuali questioni insorte in relazione al presente Memorandum d'Intesa e si asterranno dall'adottare decisioni unilaterali prima di consultarsi.

Articolo 12 – Sospensione

1. Il presente Memorandum d'Intesa può essere sospeso in qualsiasi momento con il consenso reciproco delle Parti, oppure dall'una o dall'altra delle Parti, dandone preavviso scritto con 30 (trenta) giorni di anticipo.
2. L'Italia si riserva il diritto di sospendere la sua partecipazione al progetto nel caso in cui si verifichino gravi irregolarità relative a quanto segue:

   i) gestione e controllo del dono in aiuti alimentari;
   ii) versamento dei fondi di contropartita sul conto indicato al precedente Articolo 7;
   iii) non ottemperanza di uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

3. Eventuali sospensioni effettuate ai sensi dell'Articolo 12.2 saranno attuate dopo che l'Italia avrà consegnato alla Giordania una notifica in cui sia specificato il motivo della sospensione e nel caso in cui quest'ultima non vi ponga rimedio entro 30 (trenta) giorni in modo soddisfacente per l'Italia.

Articolo 13 – Entrata in vigore

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica relativa al completamento delle rispettive procedure costituzionali e scadrà al momento del completamento di tutte le attività e del versamento di tutti i derivanti fondi di contropartita sul conto indicato nel precedente Articolo 7. Il presente Memorandum

d'Intesa può essere emendato, come ritenuto necessario, con accordo reciproco tramite scambio di lettere delle Parti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto ad Amman il 29 maggio 2002 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: firma illeggibile)

Per il Governo
del Regno Hascemita di Giordania

(F.to: firma illeggibile)

ALLEGATO "1"
RESPONSABILITA' DELL'ITALIA

1. Nei limiti del dono concordato, l'Italia predisporrà e pagherà l'acquisto di prodotti alimentari (qui di seguito denominati "il Carico"), nonché il relativo trasporto ed assicurazione dal porto di partenza al Punto di Consegna.

2. Il contratto di trasporto sarà CIF – "Free-out" – Aqaba. Il Carico sarà consegnato alla Giordania nel momento più adeguato, in una o più partite, non appena lasciato il boccaporto, al porto di Aqaba. L'ora e la località saranno qui di seguito denominate "Punto di Consegna".

3. La responsabilità dell'Italia per quanto riguarda il Carico termina con la consegna "free-out" al Punto di Consegna, dove la titolarità del Carico passerà dall'Italia alla Giordania. Lo scarico del Carico dalla nave ed il successivo trasporto via terra saranno di competenza ed a carico della Giordania.

4. La parte italiana nominerà un Controllore indipendente, che effettuerà i sopralluoghi e redigerà un rapporto di consegna finale, ovvero una dichiarazione dei fatti, alla consegna del Carico al Punto di Consegna. Il rapporto di consegna finale del Controllore sarà la prova definitiva per l'Italia e per la Giordania:
   i) della quantità del carico consegnato "free-out" dal trasportatore, e
   ii) della quantità di carico persa o danneggiata durante il trasporto via mare.

5. Eventuali istanze nei confronti del Trasportatore, derivanti da perdite o danni al Carico, saranno risolte dall'Italia; la Giordania non ha diritto ad istanze per carico ridotto o danneggiato. L'Ambasciata sarà l'organo preposto a presentare le istanze relative a Carico perso o danneggiato.

6. Copia della bozza dei sopralluoghi sarà consegnata alla Giordania e comprenderà il nome e gli indirizzi dei trasportatori, non appena l'informazione sarà disponibile.

7. L'Ambasciata comunicherà al Consegnatario la data approssimativa della spedizione e le quantità approssimative del Carico non appena possibile.

8. Quando le navi lasceranno il porto di partenza, l'Ambasciata informerà il Consegnatario. La data di arrivo confermata delle navi ad Aqaba sarà comunicata almeno 3 (tre) giorni prima dell'arrivo delle navi.

9. L'Ambasciata fornirà al Consegnatario la seguente documentazione, in duplice copia:

   i) la polizza di carico (negoziabile)
   ii) la polizza di carico (non negoziabile)
   iii) le fatture relative al trasporto oceanico
   iv) le fatture del/i fornitore/i
   v) i certificati di peso e di categoria
   vi) i certificati sanitari
   vii) il certificato di dono di prodotti alimentari di base da parte dell'Italia alla Giordania.

10. Il Carico sarà scaricato ad Aqaba e l'Italia trasferirà la titolarità e la responsabilità "free-out" dei prodotti alimentari alla Giordania. L'Italia sosterrà tutti i costi normali fino a questo punto, ed assolutamente nessun costo oltre tale punto.

11. L'Italia e la Giordania controlleranno e valuteranno il Progetto in conformità con le procedure stabilite nell'Allegato "3" del presente Memorandum d'Intesa. Inoltre l'Italia, con la partecipazione della Giordania, potrà svolgere una revisione contabile per certificare le operazioni di vendita degli aiuti alimentari in qualsiasi momento per la durata del progetto.

12. Il Ministero dell'Industria e del Commercio sarà l'agente di marketing ed il Consegnatario del Progetto.

ALLEGATO "2"
RESPONSABILITA' DELLA GIORDANIA

1. La Giordania, tramite il Consegnatario, assumerà la responsabilità del Carico nel momento in cui riceverà la titolarità del Carico al Punto di Consegna, come stabilito nell'Articolo 3 dell'Allegato 1.

2. Per quanto riguarda la ricezione del Carico, il Consegnatario, in conformità con il presente Memorandum d'Intesa, compresi, ma non esclusivamente, attracco, scarico e consegna, chiederà al Capitano della nave la presentazione dei documenti elencati al punto 9 dell'Allegato "1".

3. La Giordania nominerà un Coordinatore Logistico avente autorità sufficiente a svolgere efficacemente tale progetto e comunicherà tale nomina all'Ambasciata.

4. Il Consegnatario prenderà possesso ed assumerà la responsabilità del Carico dal Punto di Consegna, come definito nell'Allegato 1, in poi. Il Consegnatario sarà responsabile delle operazioni di smistamento, conservazione ed inoltro dopo il Punto di Consegna.

5. Entro 80 (ottanta) giorni dallo scarico del Carico ad Aqaba, la Giordania venderà i prodotti tramite un processo competitivo e trasparente. I prodotti alimentari saranno venduti alle condizioni commerciali abituali, al prezzo commerciale all'ingrosso prevalente nella/e Regione/i in cui saranno venduti i prodotti.

6. I proventi della vendita saranno versati dal Consegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla vendita su un conto speciale presso la Banca Centrale di Giordania, come enunciato all'Articolo 7 del presente Memorandum d'Intesa. Il numero di tale conto sarà comunicato dal MoP all'Ambasciata entro 30 (trenta) giorni dalla data della firma del presente Memorandum d'Intesa.

7. Il Consegnatario verserà i proventi della vendita dei prodotti alimentari, decurtati del 5% del prezzo di vendita per il margine di profitto, dei costi di trasporto e smistamento, nonché delle spese generali che saranno calcolate sulla base dell'Allegato 3 (1.b.) e non supereranno in nessun caso il 2,5% del prezzo di vendita.

8. Il Consegnatario presenterà all'Ambasciata una relazione entro centodieci (110) giorni della data di arrivo della spedizione. Nella relazione sarà incluso quanto segue:

   i) le località e le date delle vendite, le quantità vendute ed i proventi realizzati;
   ii) la giustificazione dettagliata e copie delle fatture per i servizi relativi a Parti terze per il trasporto, lo smistamento e le spese generali sostenute;
   iii) l'importo dei fondi di contropartita creati ai sensi del Progetto e versati sul conto di cui all'Articolo 7.

9. La Giordania, tramite il Coordinatore Logistico:

   i) esenterà il carico dal pagamento dei dazi sulle importazioni, dalle tariffe doganali e da altre tasse o oneri nazionali imposti dalla Giordania in conformità con le disposizioni giuridiche giordane, o ne assumerà le spese;
   ii) garantirà che tutte le divergenze di opinione interne fra le agenzie giordane interessate e derivanti dall'interpretazione delle condizioni delle presenti disposizioni siano risolte esclusivamente fra le agenzie giordane interessate e non provochino ritardi nelle operazioni di attracco, scarico o navigazione delle navi del trasportatore in questione.

10. La Giordania sarà tenuta al pagamento di tutte le spese di qualsiasi natura sostenute oltre il Punto di Consegna, nonché alla sostituzione di eventuali perdite o danni subiti dal Carico oltre il Punto di Consegna.

11. La Giordania si impegnerà a garantire che agli Armatori/Trasportatori non vengano imposti né oneri insoliti, relativi o meno al Carico, né ritardi ingiustificati nella navigazione successivamente alle operazioni di scarico.

12. La Giordania non sarà tenuta a presentare istanze per carico perso o danneggiato prima del Punto di Consegna.

13. La Giordania garantirà il versamento dei fondi di contropartita creati con la vendita dei prodotti alimentari in Giordania in valuta locale.

14. La Giordania garantirà che i fondi di contropartita siano impiegati esclusivamente per i fini congiuntamente concordati dalle due Parti.

ALLEGATO "3"
CONTROLLO E VALUTAZIONE

1. Per assicurare un adeguato controllo del presente progetto, il Ministero dell'Industria e del Commercio redigeranno i seguenti rapporti:
   - i) un piano d'azione, da presentare entro tre settimane dalla notifica dell'accettazione degli aiuti alimentari, in cui viene stabilito il numero di partite in cui la spedizione deve essere inviata ad Aqaba (valore percentuale dell'impegno totale) e il calendario di ogni spedizione, tenendo conto del fatto che dal momento della presentazione del piano d'azione fino all'arrivo della prima spedizione occorre calcolare un lasso di tempo di tre mesi;
   - ii) un "Rapporto sulle Vendite e le Rimesse", da presentare entro 110 (centodieci) giorni dalla data di arrivo delle navi al Porto di Aqaba. Il rapporto dovrà contenere un elenco dettagliato delle voci relative alle spese di trasporto e smistamento, nonché delle spese generali e interne e dei profitti;
   - iii) un "Rapporto finale sulle Vendite e le Rimesse" da presentare nel caso in cui le informazioni richieste non siano tutte comprese nel precedente punto (b).

2. L'Italia, tramite l'Ambasciata, si riserva il diritto di valutare il Progetto, con la partecipazione della Giordania.

INDIRIZZI GENERALI PER LE COMUNICAZIONI

1. Per la spedizione del Carico (Consegnatario):

   Ministero dell'Industria e del Commercio
   P.O. Box 2119 – Amman – Giordania
   Telefono: 00962 6/5607191
   Fax: 00962 6/5684692

2. Per le notifiche:
   Ambasciata d'Italia
   P.O. Box 9800 – Amman – Giordania
   Telefono: 00962 6/4638185
   Fax: 00962 6/4659730

66.

Sana’a, 14 agosto 2002

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen relativo alla ristrutturazione del debito della Repubblica dello Yemen (Club di Parigi del 14 giugno 2001) con allegate liste debitorie

(Entrata in vigore: 8 novembre 2003)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN FOR THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF THE REPUBLIC OF YEMEN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Yemen, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on June 14, 2001 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the consolidation of:

100% of the total amount of principal outstanding as of June 1, 2001 including principal and interests (excluding late interest) in arrears, for debts relating to Government loans, as per financial arrangements between the Government of the Republic of Yemen and "MEDIOCREDITO CENTRALE", concluded before January 1, 1993.

The above mentioned debts are listed in the Annex to the present Agreement. This Annex may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - by the Government of the Republic of Yemen (hereinafter referred to as "GOVERNMENT") to "MEDIOCREDITO CENTRALE" as follows:

0.53%	January 1, 2018	1.34%	July 1, 2027	3.40%	January 1, 2037
0.56%	July 1, 2018	1.41%	January 1, 2028	3.57%	July 1, 2037
0.59%	January 1, 2019	1.48%	July 1, 2028	3.74%	January 1, 2038
0.62%	July 1, 2019	1.56%	January 1, 2029	3.93%	July 1, 2038
0.65%	January 1, 2020	1.63%	July 1, 2029	4.13%	January 1, 2039
0.68%	July 1, 2020	1.72%	January 1, 2030	4.33%	July 1, 2039
0.71%	January 1, 2021	1.80%	July 1, 2030	4.55%	January 1, 2040
0.75%	July 1, 2021	1.89%	January 1, 2031	4.78%	July 1, 2040
0.79%	January 1, 2022	1.99%	July 1, 2031	5.02%	January 1, 2041
0.83%	July 1, 2022	2.08%	January 1, 2032	5.26%	July 1, 2041
0.87%	January 1, 2023	2.19%	July 1, 2032		
0.91%	July 1, 2023	2.30%	January 1, 2033		
0.96%	January 1, 2024	2.41%	July 1, 2033		
1%	July 1, 2024	2.53%	January 1, 2034		
1.05%	January 1, 2025	2.66%	July 1, 2034		
1.11%	July 1, 2025	2.79%	January 1, 2035		
1.16%	January 1, 2026	2.93%	July 1, 2035		
1.22%	July 1, 2026	3.08%	January 1, 2036		
1.28%	January 1, 2027	3.23%	July 1, 2036		

ARTICLE III

1) The "GOVERNMENT" undertakes to pay and to transfer to "MEDIOCREDITO CENTRALE" interest on debts envisaged in Article I of the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Interest will accrue from the maturity date, as regards debts referred to in previous Article I, until the full settlement of the debt.

3) Such interest shall be calculated at the rate of 1.5% p.a. as concerns debts in US Dollars.

4) The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, in semi-annual payments (January 1 – July 1), beginning on July 1, 2002.

ARTICLE IV

The "GOVERNMENT" undertakes to transfer to "MEDIOCREDITO CENTRALE" as soon as possible, and in any case within 15 days after the signature of the present Agreement, all the amounts due and not paid, relating to debts not covered by this Agreement.
Late interests will be charged on those amounts.

ARTICLE V

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II and III, the "GOVERNMENT" shall pay and transfer to "MEDIOCREDITO CENTRALE" interest calculated at the rate of 2.75% p.a.

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will apply provided that the conditions envisaged in Section V, 1. of the Agreed Minute signed in Paris on June 14, 2001, have been fulfilled.

ARTICLE VII

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VIII

The present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Sana'a on 14th August 2002, in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC
Gianluigi Vassallo

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF YEMEN

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 14/06/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 05/07/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/906/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
83/012/00	015	05/07/2001	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/07/2001	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	009	15/07/2001	$USA	10.281,10	0,00	10.281,10
83/012/00	004	27/07/2001	$USA	11.624,42	0,00	11.624,42
83/012/00	013	03/08/2001	$USA	15.058,67	0,00	15.058,67
83/012/00	001	05/08/2001	$USA	76.837,57	0,00	76.837,57
83/012/00	010	22/08/2001	$USA	5.812,21	0,00	5.812,21
83/012/00	011	10/09/2001	$USA	10.245,01	0,00	10.245,01
83/012/00	016	20/09/2001	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	005	22/09/2001	$USA	10.181,22	0,00	10.181,22
83/012/00	006	01/10/2001	$USA	8.639,40	0,00	8.639,40
83/012/00	002	01/10/2001	$USA	21.514,52	0,00	21.514,52
83/012/00	012	20/10/2001	$USA	8.031,19	0,00	8.031,19
82/018/00	034	25/10/2001	$USA	11.506,78	0,00	11.506,78
83/012/00	014	01/11/2001	$USA	3.764,67	0,00	3.764,67
83/012/00	007	01/11/2001	$USA	15.845,83	0,00	15.845,83
82/018/00	035	10/12/2001	$USA	1.417,91	0,00	1.417,91
83/012/00	008	15/12/2001	$USA	6.215,61	0,00	6.215,61
83/012/00	018	20/12/2001	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	003	30/12/2001	$USA	1.937,38	0,00	1.937,38
83/012/00	015	05/01/2002	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/01/2002	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	009	15/01/2002	$USA	10.281,10	0,00	10.281,10

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 14/06/2001)
INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 05/07/2001 31/12/2050 AND NOT PAID
RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS
AGREEMENT N. 01/906/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
83/012/00	004	27/01/2002	$USA	11.624,42	0,00	11.624,42
83/012/00	013	03/02/2002	$USA	15.058,67	0,00	15.058,67
83/012/00	001	05/02/2002	$USA	76.837,57	0,00	76.837,57
83/012/00	010	22/02/2002	$USA	5.812,21	0,00	5.812,21
83/012/00	011	10/03/2002	$USA	10.245,01	0,00	10.245,01
83/012/00	016	20/03/2002	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	005	22/03/2002	$USA	10.181,22	0,00	10.181,22
83/012/00	006	01/04/2002	$USA	8.639,40	0,00	8.639,40
83/012/00	002	01/04/2002	$USA	21.514,52	0,00	21.514,52
83/012/00	012	20/04/2002	$USA	8.031,19	0,00	8.031,19
83/012/00	014	01/05/2002	$USA	3.764,67	0,00	3.764,67
83/012/00	007	01/05/2002	$USA	15.845,83	0,00	15.845,83
83/012/00	008	15/06/2002	$USA	6.215,61	0,00	6.215,61
83/012/00	018	20/06/2002	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	003	30/06/2002	$USA	1.937,38	0,00	1.937,38
83/012/00	015	05/07/2002	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/07/2002	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	009	15/07/2002	$USA	10.281,10	0,00	10.281,10
83/012/00	004	27/07/2002	$USA	11.624,42	0,00	11.624,42
83/012/00	013	03/08/2002	$USA	15.058,67	0,00	15.058,67
83/012/00	001	05/08/2002	$USA	76.837,57	0,00	76.837,57
83/012/00	010	22/08/2002	$USA	5.812,21	0,00	5.812,21
83/012/00	011	10/09/2002	$USA	10.245,01	0,00	10.245,01

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 14/06/2001)
INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 05/07/2001 31/12/2050 AND NOT PAID
RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS
AGREEMENT N. 01/906/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
83/012/00	016	20/09/2002	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	005	22/09/2002	$USA	10.181,22	0,00	10.181,22
83/012/00	006	01/10/2002	$USA	8.639,40	0,00	8.639,40
83/012/00	002	01/10/2002	$USA	21.514,52	0,00	21.514,52
83/012/00	012	20/10/2002	$USA	8.031,19	0,00	8.031,19
83/012/00	014	01/11/2002	$USA	3.764,67	0,00	3.764,67
83/012/00	007	01/11/2002	$USA	15.845,83	0,00	15.845,83
83/012/00	008	15/12/2002	$USA	6.215,61	0,00	6.215,61
83/012/00	018	20/12/2002	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	003	30/12/2002	$USA	1.937,38	0,00	1.937,38
83/012/00	015	05/01/2003	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/01/2003	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	009	15/01/2003	$USA	10.281,10	0,00	10.281,10
83/012/00	004	27/01/2003	$USA	11.624,42	0,00	11.624,42
83/012/00	013	03/02/2003	$USA	15.058,67	0,00	15.058,67
83/012/00	001	05/02/2003	$USA	76.837,57	0,00	76.837,57
83/012/00	010	22/02/2003	$USA	5.812,21	0,00	5.812,21
83/012/00	011	10/03/2003	$USA	10.245,01	0,00	10.245,01
83/012/00	016	20/03/2003	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	005	22/03/2003	$USA	10.181,22	0,00	10.181,22
83/012/00	006	01/04/2003	$USA	8.639,40	0,00	8.639,40
83/012/00	002	01/04/2003	$USA	21.514,52	0,00	21.514,52
83/012/00	012	20/04/2003	$USA	8.031,19	0,00	8.031,19

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 14/06/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 05/07/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/906/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
83/012/00	014	01/05/2003	$USA	3.764,67	0,00	3.764,67
83/012/00	007	01/05/2003	$USA	15.845,83	0,00	15.845,83
83/012/00	008	15/06/2003	$USA	6.215,61	0,00	6.215,61
83/012/00	018	20/06/2003	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	003	30/06/2003	$USA	1.937,38	0,00	1.937,38
83/012/00	015	05/07/2003	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/07/2003	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	009	15/07/2003	$USA	10.281,10	0,00	10.281,10
83/012/00	004	27/07/2003	$USA	11.624,42	0,00	11.624,42
83/012/00	013	03/08/2003	$USA	15.058,67	0,00	15.058,67
83/012/00	001	05/08/2003	$USA	76.837,57	0,00	76.837,57
83/012/00	010	22/08/2003	$USA	5.812,21	0,00	5.812,21
83/012/00	011	10/09/2003	$USA	10.245,01	0,00	10.245,01
83/012/00	016	20/09/2003	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	005	22/09/2003	$USA	10.181,22	0,00	10.181,22
83/012/00	006	01/10/2003	$USA	8.639,40	0,00	8.639,40
83/012/00	002	01/10/2003	$USA	21.514,52	0,00	21.514,52
83/012/00	012	20/10/2003	$USA	8.031,19	0,00	8.031,19
83/012/00	014	01/11/2003	$USA	3.764,67	0,00	3.764,67
83/012/00	007	01/11/2003	$USA	15.845,83	0,00	15.845,83
83/012/00	008	15/12/2003	$USA	6.215,61	0,00	6.215,61
83/012/00	018	20/12/2003	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	003	30/12/2003	$USA	1.937,38	0,00	1.937,38

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 14/06/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 05/07/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/906/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
83/012/00	015	05/01/2004	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/01/2004	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	009	15/01/2004	$USA	10.281,10	0,00	10.281,10
83/012/00	004	27/01/2004	$USA	11.624,42	0,00	11.624,42
83/012/00	013	03/02/2004	$USA	15.058,67	0,00	15.058,67
83/012/00	001	05/02/2004	$USA	76.837,57	0,00	76.837,57
83/012/00	010	22/02/2004	$USA	5.812,21	0,00	5.812,21
83/012/00	011	10/03/2004	$USA	10.245,01	0,00	10.245,01
83/012/00	016	20/03/2004	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	005	22/03/2004	$USA	10.181,22	0,00	10.181,22
83/012/00	006	01/04/2004	$USA	8.639,40	0,00	8.639,40
83/012/00	002	01/04/2004	$USA	21.514,52	0,00	21.514,52
83/012/00	012	20/04/2004	$USA	8.031,19	0,00	8.031,19
83/012/00	014	01/05/2004	$USA	3.764,67	0,00	3.764,67
83/012/00	007	01/05/2004	$USA	15.845,83	0,00	15.845,83
83/012/00	008	15/06/2004	$USA	6.215,61	0,00	6.215,61
83/012/00	018	20/06/2004	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	003	30/06/2004	$USA	1.937,38	0,00	1.937,38
83/012/00	015	05/07/2004	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/07/2004	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	009	15/07/2004	$USA	10.281,10	0,00	10.281,10
83/012/00	004	27/07/2004	$USA	11.624,42	0,00	11.624,42
83/012/00	013	03/08/2004	$USA	15.058,67	0,00	15.058,67

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 14/06/2001)
INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 05/07/2001 31/12/2050 AND NOT PAID
RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS
AGREEMENT N. 01/906/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
83/012/00	001	05/08/2004	$USA	76.837,57	0,00	76.837,57
83/012/00	010	22/08/2004	$USA	5.812,21	0,00	5.812,21
83/012/00	011	10/09/2004	$USA	10.245,01	0,00	10.245,01
83/012/00	016	20/09/2004	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	005	22/09/2004	$USA	10.181,22	0,00	10.181,22
83/012/00	006	01/10/2004	$USA	8.639,40	0,00	8.639,40
83/012/00	002	01/10/2004	$USA	21.514,52	0,00	21.514,52
83/012/00	012	20/10/2004	$USA	8.031,19	0,00	8.031,19
83/012/00	014	01/11/2004	$USA	3.764,67	0,00	3.764,67
83/012/00	007	01/11/2004	$USA	15.845,83	0,00	15.845,83
83/012/00	008	15/12/2004	$USA	6.215,61	0,00	6.215,61
83/012/00	018	20/12/2004	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	003	30/12/2004	$USA	1.937,38	0,00	1.937,38
83/012/00	015	05/01/2005	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/01/2005	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	009	15/01/2005	$USA	10.281,10	0,00	10.281,10
83/012/00	004	27/01/2005	$USA	11.624,42	0,00	11.624,42
83/012/00	013	03/02/2005	$USA	15.058,67	0,00	15.058,67
83/012/00	001	05/02/2005	$USA	76.837,75	0,00	76.837,75
83/012/00	010	22/02/2005	$USA	5.812,21	0,00	5.812,21
83/012/00	011	10/03/2005	$USA	10.245,01	0,00	10.245,01
83/012/00	016	20/03/2005	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	005	22/03/2005	$USA	10.181,22	0,00	10.181,22

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 14/06/2001)
INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 05/07/2001 31/12/2050 AND NOT PAID
RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS
AGREEMENT N. 01/906/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
83/012/00	006	01/04/2005	$USA	8.639,40	0,00	8.639,40
83/012/00	002	01/04/2005	$USA	21.514,50	0,00	21.514,50
83/012/00	012	20/04/2005	$USA	8.031,19	0,00	8.031,19
83/012/00	014	01/05/2005	$USA	3.764,67	0,00	3.764,67
83/012/00	007	01/05/2005	$USA	15.845,83	0,00	15.845,83
83/012/00	008	15/06/2005	$USA	6.215,61	0,00	6.215,61
83/012/00	018	20/06/2005	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	003	30/06/2005	$USA	1.937,50	0,00	1.937,50
83/012/00	015	05/07/2005	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/07/2005	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	009	15/07/2005	$USA	10.281,10	0,00	10.281,10
83/012/00	004	27/07/2005	$USA	11.624,50	0,00	11.624,50
83/012/00	013	03/08/2005	$USA	15.058,67	0,00	15.058,67
83/012/00	010	22/08/2005	$USA	5.812,21	0,00	5.812,21
83/012/00	011	10/09/2005	$USA	10.245,01	0,00	10.245,01
83/012/00	016	20/09/2005	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	005	22/09/2005	$USA	10.181,26	0,00	10.181,26
83/012/00	006	01/10/2005	$USA	8.639,28	0,00	8.639,28
83/012/00	012	20/10/2005	$USA	8.031,19	0,00	8.031,19
83/012/00	014	01/11/2005	$USA	3.764,67	0,00	3.764,67
83/012/00	007	01/11/2005	$USA	15.845,73	0,00	15.845,73
83/012/00	008	15/12/2005	$USA	6.215,68	0,00	6.215,68
83/012/00	018	20/12/2005	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 14/06/2001)
INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 05/07/2001 31/12/2050 AND NOT PAID
RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS
AGREEMENT N. 01/906/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
83/012/00	015	05/01/2006	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/01/2006	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	009	15/01/2006	$USA	10.281,03	0,00	10.281,03
83/012/00	013	03/02/2006	$USA	15.058,67	0,00	15.058,67
83/012/00	010	22/02/2006	$USA	5.812,25	0,00	5.812,25
83/012/00	011	10/03/2006	$USA	10.244,99	0,00	10.244,99
83/012/00	016	20/03/2006	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	012	20/04/2006	$USA	8.031,33	0,00	8.031,33
83/012/00	014	01/05/2006	$USA	3.764,67	0,00	3.764,67
83/012/00	018	20/06/2006	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	015	05/07/2006	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/07/2006	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	013	03/08/2006	$USA	15.058,61	0,00	15.058,61
83/012/00	016	20/09/2006	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	014	01/11/2006	$USA	3.764,59	0,00	3.764,59
83/012/00	018	20/12/2006	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	015	05/01/2007	$USA	905,12	0,00	905,12
83/012/00	017	08/01/2007	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	016	20/03/2007	$USA	6.335,77	0,00	6.335,77
83/012/00	018	20/06/2007	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	015	05/07/2007	$USA	905,00	0,00	905,00
83/012/00	017	08/07/2007	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	016	20/09/2007	$USA	6.335,75	0,00	6.335,75

RESCHEDULING AGREEMENT BETWEEN ITALY AND YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (PARIS CLUB AGREED MINUTE OF 14/06/2001)

INSTALMENTS DUE TO MEDIOCREDITO CENTRALE WITHIN THE PERIOD 05/07/2001 31/12/2050 AND NOT PAID

RELATING TO FINANCIAL CONVENTIONS

AGREEMENT N. 01/906/00

CREDIT N.	DRAW	DUE DATE	CURRENCY	PRINCIPAL	INTEREST	TOTAL
83/012/00	018	20/12/2007	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	017	08/01/2008	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	018	20/06/2008	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	017	08/07/2008	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	018	20/12/2008	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	017	08/01/2009	$USA	1.810,23	0,00	1.810,23
83/012/00	018	20/06/2009	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	017	08/07/2009	$USA	1.810,25	0,00	1.810,25
83/012/00	018	20/12/2009	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	018	20/06/2010	$USA	1.147,73	0,00	1.147,73
83/012/00	018	20/12/2010	$USA	1.147,75	0,00	1.147,75
		TOT.GEN.	$USA	1.985.263,06	0,00	1.985.263,06

67.

Chiasso, 17 settembre 2002

Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'istituzione di Centri di cooperazione di polizia e doganale, con allegato

(Entrata in vigore: 1º febbraio 2004)

Protocollo
tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera
relativo all'istituzione
di Centri di cooperazione di polizia e doganale

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero (qui di seguito: "le Parti"),

a complemento dell'Accordo del 10 settembre 1998 concluso tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (qui di seguito: "Accordo sulla cooperazione"), in particolare del suo articolo 13, e visto l'Accordo del 10 settembre 1998 relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare (qui di seguito: "Accordo sulla riammissione");

desiderosi di promuovere lo sviluppo di tale cooperazione, in particolare nell'ambito dello scambio d'informazioni e della riammissione delle persone in situazione irregolare, istituendo Centri di cooperazione di polizia e doganale (qui di seguito: "Centri comuni") situati in prossimità della zona di frontiera, sul territorio di una delle Parti,

hanno convenuto quanto segue

Articolo 1
Obiettivi

I Centri comuni sono destinati ad accogliere personale composto da agenti delle due Parti e sono a disposizione dei servizi menzionati all'articolo 3 dell'Accordo sulla cooperazione (qui di seguito: "servizi competenti") allo scopo di favorire il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e doganale e di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, combattere i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e la delinquenza nella zona di frontiera, nel rispetto del diritto nazionale ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione e nell'Accordo sulla riammissione.

Articolo 2
Ubicazione

1. Un Centro comune è istituito a Chiasso nelle immediate vicinanze della frontiera, in base al piano d'ubicazione che figura nell'allegato del presente Protocollo. Il Centro comune accoglie gli agenti delle Parti che rappresentano i servizi competenti.
2. Il numero e la sede dei Centri comuni possono essere ulteriormente modificati conformemente all'articolo 10 del presente protocollo.

Articolo 3
Organizzazione

1. I servizi competenti scelgono l'ubicazione delle installazioni necessarie al buon funzionamento dei Centri comuni.
2. Le spese per la costruzione e la gestione dei Centri comuni sono assunte a metà da ciascuna delle Parti.
3. I servizi competenti di ciascuna Parte designano un agente responsabile dell'organizzazione delle attività comuni e dell'esercizio di ogni Centro. I responsabili elaborano in comune un regolamento interno e adottano tutti i provvedimenti intesi ad assicurare il buon funzionamento del Centro.
4. All'interno dei locali destinati all'utilizzazione esclusiva dei Centri comuni, gli agenti della Parte limitrofa sono autorizzati ad assicurare l'applicazione del regolamento interno. In caso di necessità possono sollecitare a tale scopo l'assistenza degli agenti della Parte sul cui territorio è ubicato il Centro comune.
5. I servizi competenti delle due Parti si accordano per facilitare l'impiego dei mezzi di comunicazione nell'interesse del servizio e rispettando le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore nelle rispettive Parti.
6. Le ore di apertura dei Centri comuni sono stabilite di comune accordo dai responsabili designati al paragrafo 3 del presente articolo.
7. Gli agenti interessati possono trasmettersi lettere e pacchi provenienti dai Centri comuni o ad essi destinati senza la mediazione del servizio postale.
8. Gli oggetti necessari al funzionamento dei servizi o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno sono esentati da diritti doganali e da qualsiasi tassa di entrata o di uscita.

Articolo 4
Compiti

1. I servizi dei Centri comuni, perseguendo gli obiettivi definiti all'articolo 2 dell'Accordo sulla cooperazione e all'articolo 1 e 3 dell'Accordo sulla riammissione, assicurano:
   a) il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazioni in materia di polizia e doganale;
   b) il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle Parti;
   c) l'applicazione di misure comuni di sorveglianza nella zona di frontiera;
   d) la riammissione dei cittadini delle Parti e di Stati terzi in situazione irregolare.
2. I particolari relativi alle attribuzioni dei Centri comuni saranno concordati tra i servizi competenti, sulla base di un regolamento interno che definirà i compiti e le competenze attribuiti agli agenti.

Articolo 5
Attività comuni

Gli agenti in servizio nei Centri comuni lavorano in gruppo e si scambiano le informazioni da essi raccolte. Possono rispondere direttamente alle richieste d'informazioni rivolte loro dai servizi competenti di ciascuna Parte, nel rispetto delle condizioni menzionate all'articolo 11 dell'Accordo sulla cooperazione.

Articolo 6
Statuto giuridico degli agenti operanti nei centri comuni

1. Gli agenti che esercitano le loro funzioni sul territorio dell'altra Parte in applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione e nell'Accordo sulla riammissione, dipendono funzionalmente dal proprio responsabile del Centro e disciplinarmente dal superiore gerarchico originario, ma rispettano il regolamento interno del Centro comune al quale sono assegnati.
2. Le disposizioni del titolo III della Convenzione dell'11 marzo 1961 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio si applicano mutatis mutandis allo statuto giuridico degli agenti operanti nei Centri comuni.

Articolo 7

Bilancio periodico della cooperazione

1. I servizi competenti di ciascuna Parte nella zona di frontiera e i responsabili locali dei Centri comuni si riuniscono almeno due volte all'anno per fare il bilancio della loro cooperazione, elaborare un programma di lavoro comune e contribuire all'elaborazione e all'attuazione di strategie di coordinamento concernenti tutta la frontiera comune o una zona di frontiera o parti di esse.
2. Al termine di ogni riunione viene steso un verbale.

Articolo 8

Protezione dei dati

Nei settori di cooperazione previsti dal presente Protocollo, fatte salve le disposizioni derivanti da Accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti, sono applicabili le disposizioni legislative di ciascuna Parte relative alla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo sulla cooperazione e dell'articolo 19 dell'Accordo sulla riammissione.

Articolo 9

Limiti posti alla cooperazione

Ciascuna Parte può, giustificandone i motivi, rifiutarsi di fornire un'informazione o di collaborare allorché in un affare determinato gli interessi generali o la sicurezza pubblica del Paese sarebbero gravemente messi in pericolo.

Articolo 10

Modificazione del Protocollo

1. Il presente Protocollo potrà essere modificato, per via diplomatica, con il consenso delle Parti. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal Protocollo per la sua entrata in vigore.
2. L'allegato potrà essere modificato mediante lo scambio di lettere tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Capo del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (DFGP). Sono fatte salve le procedure previste dall'ordinamento giuridico delle Parti relative all'approvazione di modificazioni ad Accordi internazionali.

Articolo 11
Denuncia

1. Ciascuna Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo, a condizione che la denuncia sia fatta con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti relativi all'esecuzione di un progetto avviato in applicazione del presente Protocollo.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. Ciascuna delle due Parti notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle proprie procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Chiasso il 17 settembre 2002 in due esemplari originali, in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Consiglio Federale Svizzero

ALLEGATO
al Protocollo relativo all'istituzione di Centri di cooperazione di polizia e doganale

6 APPARECCHI INFORMATICI E TELEFONICI

stampante laser 7 apparecchi
stampante laser a colori 1 apparecchio
PC 28 apparecchi
telefoni 29 apparecchi

ALLEGATO
al Protocollo relativo all'istituzione di
Centri di cooperazione di polizia e doganali

7 ALLACCIAMENTI ESTERNI TELEFONICI E INFORMATICI

7.1 SCHEMA
7.2 PLANIMETRIA CH
7.3 PLANIMETRIA I

ALLEGATO
al Protocollo relativo all'istituzione di Centri di cooperazione di polizia e doganali

2021	CENTRO COMUNE ITALO/SVIZZERO POLIZIA-DOGANA	7.1 SCHEMA

SCHEMA DI PRINCIPIO TELEFONICA/TELEMATICA PER NUOVO CCPD CHIASSO

TUTTI I TUBI NON CONTRASSEGNATI SONO DEL TIPO ThF O ThFW Ø 11

☐ LUCE	☐ TELEVISIONE	☐	☐
☐ FORZA	☐ RILEVAZI. NCENDIO	☐	☐
■ T+T./TELEMATICA	☐ CITOFONO	☐	☐

GHIDOSSI GIANFRANCO SA

PROGETTAZONE IMPIANTI ELETTRICI, CONSULENZE, COLLAUDI
VIA MIRASOLE 8 6500 BELLINZONA TEL. 091/826 36 03 FAX 091/826 31 89
E-MAIL: ghidossi-sa@ticino.ch

SCALA	NUMERO
-	2021-E003-SP-T+T
NOME FILE	2021-E003-SP-T+T
DIMENSIONI	420x294

Rev.	Data	Descrizione modifica	Disegnato	Riesaminato	Verificato	Validato
0	17.09.01	1° USCITA	NIK	NIK	NIK	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ALLEGATO
al Protocollo relativo all'istituzione di
Centri di cooperazione di polizia e doganali

ALLEGATO
al Protocollo relativo all'istituzione di Centri di cooperazione di polizia e doganale

68.

Tirana, 13 febbraio 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania per la realizzazione del programma di ristrutturazione tecnica e gestionale della Kesch e di potenziamento del sistema elettrico albanese

(Entrata in vigore: 21 gennaio 2004)

ACCORDO

per la realizzazione del
"Programma di ristrutturazione tecnica e gestionale della KESH
e di potenziamento del sistema elettrico albanese"

TRA

il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominato MAE-DGCS, da una parte,

E

il Governo della Repubblica d'Albania, rappresentato dal Ministero dell'Industria ed Energia, qui di seguito denominato MIE, dall'altra,

PREMESSO

che negli accordi di Commissione Mista del 6 agosto 1998 sono stati concordati vari interventi strutturali a supporto del settore elettrico;

CONSIDERATO

che nel Memorandum tecnico d'intesa del 5 maggio 2000 sono state delineate le principali linee d'intervento di supporto al settore, comportanti finanziamenti complessivi a credito d'aiuto del valore di 30 milioni di Euro;

ATTESO

che nel corso della Commissione Mista del 7 luglio 2000 è stata ribadita la volontà reciproca di intervenire congiuntamente con programmi di assistenza strutturale al settore elettrico albanese;

PRESO ATTO

che la Parte albanese, in considerazione del grave stato di disagio tecnico in cui versa il settore elettrico del Paese, ha poi richiesto alla Parte italiana di utilizzare a favore del settore ulteriori finanziamenti per complessivi 10 milioni di Euro già concordati per altri programmi;

PRESO ATTO

che la Parte italiana ha accolto la richiesta elevando la disponibilità finanziaria a credito d'aiuto a 40 milioni di Euro;

CONSIDERATO

che, per la realizzazione dell'intervento, è stato predisposto congiuntamente un Documento di progetto in cui sono stati identificati ed articolati interventi di investimento in favore del settore elettrico ed interventi di assistenza tecnica in favore dell'Azienda elettro-energetica albanese, qui di seguito denominata KESH;

PRESO ATTO

che in data 5 dicembre 2001 il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo ha espresso parere favorevole alla concessione di un credito d'aiuto di 41.528.041,03 Euro per la realizzazione dell'intervento: "PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE TECNICA E GESTIONALE DELLA KESH E DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO ALABANESE", qui di seguito denominato "Programma", approvando anche un finanziamento a dono di 979.460,51 Euro (successivamente ribaditi nella seduta del 11 febbraio 2002);

TUTTO CIÒ PREMESSO

le due Parti convengono quanto segue.

Articolo 1
Scopo e parti dell'Accordo

Lo scopo del presente Accordo è di regolare gli impegni reciproci delle due Parti per la corretta esecuzione del Programma, con particolare riferimento alle modalità di aggiudicazione dei contratti, nonché a quelle di gestione/imputazione/erogazione dei fondi a credito d'aiuto ed a dono.
Il presente Accordo è composto di 14 Articoli e dei seguenti 7 Allegati, che ne costituiscono parte integrante:

1. Sintesi del Programma
2. Condizioni di realizzazione
3. Risorse finanziarie
4. Monitoraggio e indicatori
5. Quadro Normativo
6. PMU per la gestione del Programma
7. Modalità di esecuzione e di gestione del credito d'aiuto

Articolo 2
Obiettivi del Programma

Il Programma si propone, mediante il miglioramento dell'efficienza e della continuità del servizio elettrico, di elevare lo standard di vita della popolazione albanese e la disponibilità di energia per il sistema produttivo, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nel paese e il conseguente aumento degli investimenti privati.
Per conseguire tale obiettivo generale, il Programma si propone, nello specifico, di *"favorire la progressiva autonomia tecnico-finanziaria della KESH secondo moderni criteri di gestione, facilitando la progressiva integrazione del settore elettrico albanese nel mercato regionale"*.

Articolo 3
Descrizione del Programma

In coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Programma si propone di conseguire i seguenti risultati, nell'arco di una durata prevista di 36 mesi:

- *riorganizzazione della KESH secondo moderni criteri di gestione;*
- *miglioramento graduale della crisi finanziaria della KESH;*
- *miglioramento dell'affidabilità del servizio elettrico.*

Ciò comporterà la realizzazione delle seguenti attività (più dettagliatamente descritte in Allegato 1):

1 – In relazione alla *Riorganizzazione della KESH secondo moderni criteri di gestione*:

- Assistenza manageriale e gestionale al Top-management della KESH e trasferimento di *know-how* organizzativo al personale della stessa;
- Servizi d'ingegneria per il controllo della rete (*Dispatching Centre*);
- Costruzione della nuova sede della KESH e riabilitazione delle sedi periferiche, comprese dotazioni d'ufficio e veicoli per la movimentazione del personale.

2 – In relazione al *Miglioramento graduale della crisi finanziaria della KESH*:

- Completamento del sistema computerizzato di fatturazione;
- Fornitura e installazioni di contatori;

3 – In relazione al *Miglioramento dell'affidabilità del servizio elettrico*:

- Fornitura di materiali e automezzi per la manutenzione delle reti di distribuzione;
- Costruzione delle nuove sottostazioni di Tirana 2 e di Tirana centro (indoor);
- Completamento della sottostazione di Kashar;
- Potenziamento della sottostazione di Pogradec
- Rafforzamento delle reti di distribuzione di Durres e di Pogradeç.

Articolo 4
Istituzioni coinvolte nella realizzazione del Programma

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del Programma sono le seguenti:

Per la Parte italiana:

a. Il MAE/DGCS, che assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a dono ed a credito, secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente indicate nel presente Accordo. Il MAE/DGCS, in collaborazione con il MIE, avrà inoltre il compito di monitorare l'andamento del Programma e la sua capacità di conseguire i risultati indicati nel precedente articolo 3. Il MAE/DGCS opererà attraverso gli Uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti. In particolare, l'Unità Tecnica Centrale del MAE/DGCS, qui di seguito denominata UTC, assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica a supporto della realizzazione del Programma.

b. Il Mediocredito Centrale (MCC), che - su istruzioni del MAE/DGCS e del Ministero dell'Economia italiano - stipulerà con il Ministero delle Finanze albanese una Convenzione Finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convezione Finanziaria, il MCC curerà l'imputazione dei singoli contratti per l'erogazione dei beni, servizi e lavori, attraverso i quali si realizzeranno le attività previste nel Programma. Sarà inoltre cura del MCC assicurare il pagamento dei corrispettivi contrattuali agli organismi realizzatori.

c. L'Ambasciata/UTL a Tirana, che assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie alla corretta supervisione dell'andamento delle attività. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, l'Ambasciata/UTL assicurerà inoltre i necessari contatti con le controparti del Programma, curando, tra l'altro, la ricezione e la trasmissione di tutta la documentazione ufficiale.

Per parte albanese:

a. Il MIE, che assicurerà l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, coinvolgendo, se necessario, le altre strutture Governative albanesi competenti.

b. Il Ministero delle Finanze (MOF), che stipulerà la Convenzione Finanziaria con MCC e che curerà i contatti operativi con quest'ultimo e con le Banche agenti, secondo quanto precisato nella Convenzione Finanziaria;

c. La PMU presso il MIE, che assicurerà il necessario coordinamento tra l'Ente finanziatore e le differenti istituzioni o Società partecipanti alla realizzazione del Programma, con il compito specifico di coordinare tutte le funzioni di natura tecnica e gestionale, necessarie alla realizzazione del Programma, come indicato in Allegato 6.

d. La KESH, che assicurerà tutte le attività di supporto tecnico necessarie alla realizzazione del Programma, come indicato in Allegato 6, istituendo al suo interno una apposita PIU, per seguire la gestione tecnica di ciascun contratto.

Articolo 5
Risorse finanziarie e Modalità di utilizzo del credito d'aiuto

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Programma (dettagliate in Allegato 3) sono le seguenti:

1. Credito di aiuto di 41.528.041,03 Euro per la realizzazione di tutte le attività previste nel Programma
2. Dono di 162.167,47 Euro per assicurare il funzionamento della PMU;
3. Dono di 817.293,04 Euro per brevi/lunghe missioni di esperti italiani incaricati di assistere la PMU e di monitorare l'andamento del Programma;

4. Fondi della KESH, equivalenti a 9.812.681,08 Euro, per i costi locali (opere civili, tasse, oneri doganali, ecc.).

I termini e le condizioni del credito di aiuto sono le seguenti:

- durata del credito di aiuto: 36 anni
- periodo di grazia: 18 anni
- tasso di interesse nominale: 0.40%

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAE-DGCS, i passi principali da seguire, per l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto, sono i seguenti:

a. la firma del presente Accordo;
b. l'emissione da parte del Ministero dell'Economia italiano di un decreto ministeriale che autorizza il MCC, a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il MOF;
c. l'approvazione da parte del MAE-DGCS del *Piano di Procurement*, predisposto dalla PMU in collaborazione con la KESH e trasmesso dal MIE, secondo quanto precisato nell'Allegato 7, Sezione I;
d. la stipula della Convenzione Finanziaria tra MCC e MOF;
e. l'emissione dei bandi di gara, per ciascuno dei progetti indicati nel *Piano di Procurement*, secondo quanto precisato in Allegato 7, Sezione II. Tale fase richiede la preparazione della documentazione di gara, la verifica di conformità della stessa da parte del MAE/DGCS e, in caso di esito positivo, la pubblicazione del Bando in Italia (a carico del MAE/DGCS) e in Albania (a carico del MIE);
f. l'aggiudicazione dei singoli contratti, per ciascuna delle gare espletate, secondo quanto precisato in Allegato 7, Sezione III. Tale fase richiede l'esame delle offerte da parte della Commissione istituita dal MIE, la verifica di conformità da parte del MAE-DGCS della procedura di selezione seguita e del tipo di contratto da stipulare e, in caso di esito positivo, la stipula dei singoli contratti da parte del MIE;
g. l'imputazione dei singoli contratti sulla Convenzione Finanziaria e le modalità di erogazione dei fondi, secondo quanto precisato in Allegato 7, Sezione IV.

Articolo 6
Monitoraggio del Programma

L'andamento del Programma sarà periodicamente e congiuntamente monitorato, secondo lo schema degli indicatori riportato in Allegato 4.
Tale monitoraggio sarà eseguito dal MAE/DGCS attraverso missioni periodiche di funzionari ed esperti all'uopo designati. Il MIE predisporrà comunque rapporti trimestrali di monitoraggio che trasmetterà al MAE-DGCS, via Ambasciata/UTL.
Le due Parti si impegnano sin da ora a definire congiuntamente ed attuare tutte le misure che si riterrà necessario introdurre qualora, nel corso dell'attuazione del Programma, lo schema degli indicatori non risulti rispettato, ovvero quest'ultimo si rilevi non più adeguato alle situazioni settoriali che si verranno a determinare nel futuro.

Articolo 7
Modalità di acquisizione di Servizi, Forniture e Lavori

L'individuazione degli esecutori delle attività del Programma, verrà effettuata mediante l'espletamento di gare disciplinate dalle disposizioni contenute nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 10 novembre 1999), relativo a: "Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi", nonché da quanto precisato in Allegato 5.

Articolo 8
Obblighi del Governo Italiano

Il Governo Italiano si impegna:

- a garantire il finanziamento di 41.528.041,03 Euro a credito d'aiuto;
- a garantire il finanziamento di 979.460,51 Euro a dono.

I fondi sopra indicati saranno utilizzati secondo le seguenti modalità:

- Il Fondo a dono secondo quanto precisato in Allegato 6;
- Il Fondo a credito di aiuto sarà reso disponibile presso il MCC e sarà erogato secondo quanto precisato in Allegato 7, Sezioni III e IV.

Articolo 9
Obblighi del Governo Albanese

Il Governo Albanese si impegna:

- a garantire che la KESH metta a disposizione le risorse finanziarie di competenza, pari a 9.812.681,08 Euro equivalenti, meglio specificate in Allegato 3;
- a rendere operative tutte le azioni, attività ed atti formali indispensabili per la buona riuscita del Programma, indicate in Allegato 2;

a dare collaborazione al MAE/DGCS per le attività di monitoraggio del Programma, di cui all'articolo 6, anche per l'accesso ai documenti ed alle aree di attività.

Articolo 10
Controversie

Qualora insorgessero controversie nel corso della realizzazione del Programma, riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, esse dovranno essere discusse e risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 11
Impedimenti e Forza Maggiore

In caso di impedimento alla realizzazione del Programma, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di

condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni, basate su raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri albanese e approvate dal MAE / DGCS:

a. Se la durata dell'impedimento alla realizzazione del Programma è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fin quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;
b. Se la durata dell'impedimento è maggiore di sei mesi e minore di ventiquattro, il Programma è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività.
c. Qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del Programma ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati.

In caso di impedimenti o forza maggiore riguardanti alcuni progetti e/o attività, le relative attività e i corrispondenti fondi vengono sospesi fino alla rimozione degli impedimenti ed alla autorizzazione alla ripresa concessa dal MAE-DGCS. Se gli impedimenti persistono oltre i ventiquattro mesi, le Parti sono tenute a definire la destinazione dei fondi residui. Le attività dei progetti non compromessi dagli impedimenti possono proseguire fino al completamento e i fondi ad essi destinati rimangono disponibili.

Articolo 12
Diritto di risoluzione dell'Accordo del MAE/DGCS

Il MAE / DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

a) Mancata realizzazione delle attività previste nel Programma
b) Protratto impedimento o forza maggiore in base al precedente articolo 11.

Nei due casi menzionati sopra, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MIE attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MIE è tenuto ad interrompere le attività del Programma, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 13
Emendamenti

Le Parti possono in ogni momento modificare il contenuto dell'Accordo mediante emendamenti, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 14
Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo ha una durata di tre anni a partire dalla sua entrata in vigore. Qualora alla scadenza del termine di tre anni le attività del Programma non fossero completate, le Parti potranno concordare un'estensione dei limiti di validità del presente Accordo, limitatamente all'utilizzazione degli importi residui in esso previsti, tramite la via diplomatica.
Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento ed al verificarsi delle situazioni previste all'articolo 12. La denuncia avrà effetto a 60 giorni dall'avvenuta notifica alla Parte contraente.
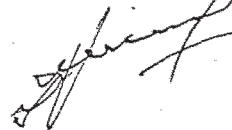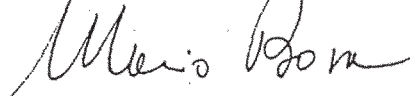
Fatto a Tirana il 13/2/03 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese. In caso di difformità di interpretazione farà fede il testo in lingua italiana.

A conferma di quanto precedentemente illustrato, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica d'Albania
Mario Bova	Viktor Doda
Ambasciatore d'Italia a Tirana	Ministro dell'Industria ed Energia

ALLEGATO 1

SINTESI DEL PROGRAMMA

"Programma di ristrutturazione tecnica e gestionale della KESH e di potenziamento del sistema elettrico albanese"

Proseguendo nella proficua collaborazione instauratasi nel settore elettrico sin dal 1992, che ha comportato investimenti pari a circa 24 Milioni di Euro, di cui circa 3,3 Milioni a dono, il MAE/DGCS ha concordato nel corso degli incontri bilaterali con il Governo albanese il presente Programma del valore totale di 41.316.552 Euro a credito d'aiuto e di 979.460,51 Euro a dono.
Parallelamente, il MAE/DGCS ha finanziato negli ultimi due anni un contratto di assistenza al top-management della KESH, al fine di favorire la progressiva modernizzazione del sistema di gestione del settore elettrico albanese.
Il contenuto del presente Programma riflette quanto definito nel memorandum d'intesa stipulato a Tirana il 10 maggio 2000, sulla base del quale le due parti hanno predisposto un documento di progetto che articola in dettaglio le opere, servizi e le forniture necessarie per la sua attuazione.
Mediante il presente Programma, che si integra con quelli degli altri donatori (Banca Mondiale, BEI, BERS, Giappone, Svizzera, Spagna e Norvegia) per un impegno globale superiore a 200 milioni di USD, si contribuirà a potenziare il sistema elettrico di trasmissione e distribuzione albanese, nonché a migliorare l'assetto organizzativo della KESH, favorendone il risanamento tecnico e finanziario.

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA

Convenendo che il miglioramento del servizio elettrico contribuirà a elevare il livello di vita della popolazione, e favorire nuovi investimenti di capitale estero nel Paese, l'obiettivo specifico che si intende conseguire è:

contribuire a organizzare la KESH secondo moderni criteri di gestione, favorendo la sua progressiva autonomia finanziaria e la sua integrazione nel mercato elettrico regionale.

Acquisendo una autonomia tecnica e finanziaria, la KESH potrà garantire una continuità nell'erogazione dei servizi alla popolazione ed ai settori produttivi del Paese.
Per il raggiungimento di tale obiettivo, sono indispensabili misure politiche di accompagnamento che il Governo albanese si impegna ad adottare: *(i)* attuazione del piano di riorganizzazione della KESH, *(ii)* progressivo adeguamento delle tariffe elettriche ai costi operativi e di investimento della KESH.

RISULTATI ATTESI

Al fine di conseguire l'obiettivo specifico sopra indicato, è stato previsto, nell'arco della durata triennale del Programma, il raggiungimento dei seguenti risultati:

1. *riorganizzazione della KESH secondo moderni criteri di gestione;*
2. *miglioramento graduale della crisi finanziaria della KESH;*
3. *miglioramento dell'affidabilità del servizio elettrico.*

Tutto ciò potrà essere ottenuto mediante:

- l'attuazione del piano di "*unbundling*" nell'organizzazione tecnica e finanziaria della KESH
- la riscossione delle bollette pari almeno all'80% dell'energia fatturata;
- la riorganizzazione delle tariffe (domestiche e non) su base triennale, da parte dell'*Authority* di settore (*Electricity Regulatory Authority – ERA);*
- il piano di recupero dei crediti vantati dalla KESH;
- l'assistenza del Governo albanese alla KESH per la riscossione regolare delle bollette;
- la riduzione delle perdite (tecniche e non) al 35% nel 2003 ed al 26% nel 2005; l'aumento degli incassi dell'Ente pari almeno all'85% nel 2003, ed al 95% nel 2005;
- il piano per l'acquisto dell'energia all'estero (negli anni 2003 e 2004);

Al termine dei tre anni previsti per la realizzazione del Programma, si prevede di raggiungere i seguenti indicatori di efficienza: (i) perdite non tecniche minori del 20%, (ii) cadute della tensione nella trasmissione minori del 10% e (iii) miglioramento nella continuità del servizio su base annuale almeno del 50% rispetto ai valori stabiliti nel giugno 2002.

ATTIVITA' VOLTE AL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI

Per ciascuno dei risultati sopra esposti, si prevede di realizzare le seguenti attività.

1 - RIORGANIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLA KESH

a. Servizi d'ingegneria per la progettazione degli interventi, incluso il nuovo centro di dispaccio, e per l'Assistenza di natura tecnica alla KESH per l'espletamento delle gare e per la realizzazione dei progetti;
b. Servizi professionali per l'assistenza manageriale e gestionale al Top-management della KESH nella ristrutturazione della stessa secondo lo schema dell'unbundling, incluso il trasferimento di "know-how" al personale;
c. Costruzione di nuovi uffici centrali e riabilitazione di quelli periferici;
d. Autoveicoli per la movimentazione del personale;

2 - PROGRESSIVA RISOLUZIONE DELLA CRISI FINANZIARIA DELLA KESH

a. completamento del sistema computerizzato di fatturazione;
b. acquisto ed installazione di contatori (Tirana/Durazzo, Pogradeç);

3 - SERVIZIO ELETTRICO PIÙ EFFICIENTE ED AFFIDABILE

a) Materiali ed automezzi per la manutenzione delle reti di distribuzione;
b) Nuova Sottostazione 220/110 kV - Tirana 2
c) Completamento Sottostazione 110/20 kV-Kashar
d) Nuova Sottostazione 110/20 kV - Tirana Centro (indoor)
e) Potenziamento Sottostazione 110/10 kV-Pogradeç
f) Rete distribuzione 20 kV di Durres

Rete di Distribuzione 10 kV di Pogradeç

Si tratta di provvedimenti di carattere strutturale, tecnico ed organizzativo, che rispecchiano la complessità e la stretta correlazione dei problemi da affrontare e che non può prescindere da uno sforzo congiunto della comunità dei donatori (Banca Mondiale, BERS, BEI, Giappone, Spagna, Svizzera, Norvegia) e dello stesso Governo albanese.

Un ruolo fondamentale sarà comunque svolto dall'Assistenza manageriale alla KESH, per indirizzare e monitorare i singoli provvedimenti organizzativi e gestionali da adottare.

Il Programma prevede inoltre una serie di misure necessarie per assicurare la sua corretta gestione:

a) Sarà costituita nell'ambito del MIE una PMU, che usufruirà del supporto tecnico e finanziario del Programma stesso;

b) Saranno assicurate, da parte del MAE/DGCS, tutte le risorse necessarie per il monitoraggio del programma stesso;

c) Saranno assicurate, da parte della KESH tutte le risorse finanziarie per la copertura dei costi locali (opere civili, tasse, oneri doganali, ecc.);

Preso atto che la KESH ha già adottato il nuovo Statuto, la precondizione per l'avvio di ciascun progetto in cui si articola il Programma è la seguente:

per ogni gara, la KESH deve garantire le risorse finanziarie necessarie per coprire i suddetti costi di competenza

Lo schema Finanziario indicativo del Programma è riportato nell'Allegato 3.

ALLEGATO 2

CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE

Preso atto che la KESH ha già adottato il nuovo Statuto, per la realizzazione del presente Programma, il Governo Albanese si impegna a dare esecuzione:

1. alla precondizione indicata nella tabella sottostante;
2. alle corrispondenti condizioni riportate nella medesima tabella;
3. ad adottare, secondo le tempistiche indicate nella tabella, le misure indispensabili per il conseguimento dei risultati.

		Precondizione
		Per ogni gara, la KESH deve garantire le risorse finanziarie necessarie per coprire i costi locali (opere civili, tasse e oneri doganali). Le somme a carico della KESH devono essere inserite nel corrispondente budget annuale, prima del bando di ciascuna gara.
	Logica d'intervento	*Condizioni*
Obiettivo Specifico	Progressiva autonomia di gestione della KESH secondo moderni criteri (in un efficiente sistema regionale)	1- Attuazione del piano di riorganizzazione della KESH (unbundling) già approvato in data 08/04/02 (Power Sector Policy Statement) 2- Progressivo adeguamento delle tariffe elettriche ai costi operativi e d'investimento della KESH
Risultati Attesi	1- miglioramento graduale della crisi finanziaria della KESH	1- Impegno del Governo al pagamento degli arretrati (2003÷2005) e delle fatture correnti dei clienti budgetary e non-budgetary (a partire dal 2003) 2- Piano programmato di incremento delle tariffe. 3- Rimborso dell'IVA alla KESH secondo quanto previsto dalla normativa albanese. 4- Legalizzazione Utenze (entro 2005) e pagamento regolare bollette (polizia elettrica).
	2- servizio elettrico più efficiente ed affidabile	Attuazione degli interventi

	Logica d'intervento	*Condizioni*
Attività	1-servizi d'ingegneria per la progettazione degli interventi, incluso il nuovo *Dispatching Centre*	Approvazione del *Piano di Procurement*. Identificazione del luogo dove sorgerà la nuova sede.
	2- servizi di assistenza al Top-management ed alle divisioni della Kesh (generazione, trasmissione, distribuzione e finanza)	Identificazione dei ruoli chiave prima dell'imputazione del contratto
	3- costruzione di una nuova sede e riabilitazioni delle sedi periferiche	Messa a disposizione del terreno prima del Bando di Gara
	4- acquisto di autoveicoli	
	5- completamento del sistema di fatturazione e riscossione bollette	Identificazione degli enti incaricati della trasmissione e riscossione delle fatture
	6- acquisto di contatori e loro installazione in zone predefinite	Impegno da parte della Kesh a rispettare il programma dei tempi di installazione
	7- acquisto di automezzi ed attrezzature per la manutenzione della rete di distribuzione	
	8- Sottostazione di Tirana 2	Messa a disposizione del terreno prima del Bando di Gara
	9- Completamento della sottostazione di Kashar	
	10- Sottostazione di Tirana Centro (indoor)	Messa a disposizione del terreno prima del Bando di Gara
	11- Completamento della sottostazione di Pogradec	
	12- Rete di distribuzione di Durazzo	Completamento dei progetti esecutivi e messa a punto delle procedure per la richiesta dei permessi di passaggio, prima dell'imputazione del contratto
	13- Rete di distribuzione di Pogradec	Completamento dei progetti esecutivi e messa a punto delle procedure per la richiesta dei permessi di passaggio, prima dell'imputazione del contratto
	14- Supporto e servizi di assistenza alla PMU per la gestione del Programma (DONO)	Costituzione della PMU
	15- Monitoraggio del Programma da parte della DGCS (DONO)	Inizio delle attività

Le due Parti si impegnano a definire congiuntamente ed attuare tutte le misure che si riterrà necessario introdurre qualora, nel corso dell'attuazione del programma, si verifichi l'impossibilità di adempiere alle condizioni sopra indicate.

ALLEGATO 3

RISORSE FINANZIARIE

Al fine di dare attuazione al presente Programma, le due Parti si impegnano a rendere disponibili le risorse finanziarie riportate nella tabella seguente

Attività	Descrizione	credito d'aiuto (EURO)	Dono (EURO)	Finanz. Locale (EURO)	TOTALE (EURO)
Servizi d'ingegneria per progettazioni e per assistenza di natura tecnica alla Kesh	Contratto per servizi (società di consulenza)	1.806.308,00	0	0	1.806.308,00
Progettazione del nuovo Dispatching Centre	Contratto di servizi (società di consulenza)	555.191,17	0	0	555.191,17
Servizi d'Assistenza gestionale al Top-management della KESH	Contratto di servizi (*Public Utility*)	3.351.805,28	0	0	3.351.805,28
Costruzione di una nuova sede centrale e riabilitazione delle 8 sedi periferiche della KESH	Contratto di opere e forniture	4.570.643,56	0	516.456,90	5.087.100,46
Acquisto autoveicoli movimentazione personale KESH	Contratto di forniture	568.102,59	0	0	568.102,59
Completamento del sistema di fatturazione e riscossione bollette	Contratto di forniture	1.143.952,03	0	0	1.143.952,03
Acquisto ed installazione di contatori	Contratto di forniture (installazione a carico KESH)	5.035.454,77	0	2.711.398,72	7.746.853,49
Acquisto automezzi ed attrezzature per manutenzione rete distribuzione	Contratto di forniture	4.493.175,02	0	0	4.493.175,02
Sottostazione di Tirana 2	Contratto chiavi in mano	6.925.687,02		516.456,90	7.442.143,92
Completamento sottostazione di Kasher	Contratto di forniture	877.976,73	0	0	877.976,73
Sottostazione (indoor) di Tirana Centro	Contratto chiavi in mano	4.364.060,80	0	516.456,90	4.880.517,70
Sottostazione di Pogradec	Contratto chiavi in mano	857.318,45	0	0	857.318,45
Rete distribuzione di Durazzo	Contratto forniture (opere civili a carico KESH)	5.164.568,99	0	1.601.016,39	6.675.585,38
Rete di distribuzione di Pogradec	Contratto forniture (opere civili a carico KESH)	1.813.796,63	0	723.039,66	2.536.836,29
Assistenza alla PMU e Monitoraggio del Programma	Missioni DGCS – Fondo Esperti	0	817.293,04	0	817.293,04
Supporto alla PMU	Pagamenti personale, dotazioni d'ufficio e spese correnti	0	162.167,47	0	162.167,47
Oneri doganali, ecc.	Imposte locali	0	0	3.227.855,62	3.227.855,62
	TOTALI	41.528.041,03	979.460,51	9.812.681,08	52.320.182,62

Il contributo del Governo Italiano sarà quindi di:

- Credito d'Aiuto 41.528.041,03 EURO;
- Dono 979.460,51 EURO;
- Totale 42.507.501,54 EURO.

Il contributo di KESH sarà di:

- 9.812.681,08 EURO.

Il costo complessivo dell'iniziativa risulta quindi pari a 52.320.182,62 Euro.

ALLEGATO 4

MONITORAGGIO ED INDICATORI

Allo scopo di valutare congiuntamente l'efficienza e l'efficacia del presente Programma, e quindi il conseguimento dei risultati che ci si propone di raggiungere, le due Parti si impegnano a dare esecuzione al piano di monitoraggio riportato nella tabella che segue.

Indicatori oggettivamente verificabili	*Fonti di verifica*
A - Piano di riorganizzazione della KESH in Divisioni distinte	A - Rapporti dell'Assistenza al management della KESH e monitoraggio
B - Decreto di approvazione del piano triennale di incremento delle tariffe	B - Rapporti dell'Assistenza al management della KESH e monitoraggio
C - Organizzazione di nuovi rapporti con l'utenza e con il personale, indicatori finanziari della società che riportino un conto economico annuale (2005) con perdite operative inferiori al 10%. • l'attuazione del piano di "*unbundling*" nell'organizzazione tecnica e finanziaria della KESH • la riscossione delle bollette pari almeno all'80% dell'energia fatturata; • la riorganizzazione delle tariffe (domestiche e non) su base triennale, da parte dell'*Authority* di settore (*Electricity Regulatory Authority – ERA)* • il piano di recupero dei crediti vantati dalla KESH; • l'assistenza del Governo albanese alla KESH per la riscossione regolare delle bollette; • la riduzione delle perdite (tecniche e non) al 35% nel 2003 ed al 26% nel 2005; l'aumento degli incassi dell'Ente pari almeno all'85% nel 2003, ed al 95% nel 2005; • il piano per l'acquisto dell'energia all'estero (negli anni 2003 e 2004);	Rapporti dell'Assistenza al management della KESH e monitoraggio. Budget annuale della KESH Documenti di programmazione economica e finanziaria del Governo albanese

Il monitoraggio sarà effettuato dal MAE/DGCS, che predisporrà specifiche missioni periodiche.
Il MIE predisporrà comunque rapporti trimestrali di monitoraggio che trasmetterà al MAE-DGCS.

Le due Parti si impegnano sin da ora a definire congiuntamente ed attuare tutte le misure che si riterrà necessario introdurre qualora, nel corso dell'attuazione del Programma, lo schema degli indicatori non risulti rispettato.

ALLEGATO 5

APPALTO DI SERVIZI, DI FORNITURE E DI LAVORI (CONDIZIONI PARTICOLARI)

Il presente Allegato si riferisce all'utilizzo del credito d'aiuto italiano.

L'assegnazione dei contratti avverrà mediante gare aperte, riservate a società italiane (con prequalifica nel caso di appalti di Servizi). La percentuale di credito d'aiuto utilizzabile per costi locali e/o in Paesi Terzi non potrà superare il 35% del credito stesso.
Per l'assegnazione di tutti gli appalti previsti nel Programma, saranno adottate le procedure previste nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 10 novembre 1999), relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi.**

In ogni caso, la procedura di selezione dovrà comunque includere:

1. Verifica dell'idoneità degli offerenti (persone giuridiche, società, e aziende), che non saranno ritenute idonee qualora:

   a) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

   b) siano oggetto di una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione,di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

   c) abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale;

   d) si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

   e) non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;

   f) non siano in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;

   g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in merito a quanto sopra;

   h) siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato attraverso i fondi comunitari;

   In aggiunta, gli offerenti italiani saranno tenuti a presentare un certificato o una dichiarazione equivalente di non appartenenza alle categorie indicate nel Decreto Legislativo Italiano (8. 8. 1994, 490 – "*antimafia*"-)

Gli Offerenti dovranno pertanto presentare, a sostegno delle proprie offerte, le prove consuete, conformemente alla legislazione del Paese in cui si sono stabilite, attestanti che essi non si trovano in nessuna delle situazioni previste nei punti (a), (b), (c), (e) ed (f).

2. Verifica dello stato economico e finanziario degli offerenti, mediante:

   a) una dichiarazione del capitale sociale della società e del fatturato nei tre anni precedenti alla gara;

   b) una dichiarazione del fatturato totale dei concorrenti e, in caso di associazione temporanea, il fatturato di ciascuno dei partecipanti;

   c) una dichiarazione che indichi il fatturato dei settori specifici a cui la gara si riferisce o il settore a cui, in caso di associazione temporanea, la società individuale intenda contribuire,

   d) un'adeguata dichiarazione dei rappresentanti legali o una certificazione bancaria, contenente informazioni sulle relazioni con istituzioni bancarie di rilevanza internazionale atte a dimostrare l'ammissibilità commerciale e finanziaria dei concorrenti e delle società che costituiscono l'associazione temporanea;

   e) una copia della certificazione attestante che il concorrente è un membro della Camera di Commercio nel paese in cui si sia stabilito;

   f) in caso di associazione temporanea, dovrà essere fornita una copia del contratto di associazione indicante la società che assumerà il ruolo di capofila responsabile in solido di fronte al MIE dell'eventuale esecuzione del contratto;

3. Verifica della capacità tecnica e professionale dei concorrenti mediante:

   a) copie dei documenti originali che attestino la costituzione legale e/o lo status giuridico e che stabiliscano il luogo di registrazione e/o la sede principale o l'ufficio di registrazione e, se questi non coincidono, l'ubicazione della sede principale della compagnia, società o partnership ordinaria, o delle varie parti che costituiscono i concorrenti, in caso di associazione temporanea;

   b) un rapporto contenente documentate informazioni sulle precedenti esperienze lavorative dei concorrenti o dell'associazione temporanea in gare che abbiano avuto simile natura nei precedenti tre anni, e riguardante altre gare in corso con specifiche informazioni circa l'effettiva e concreta partecipazione in ogni gara;

   c) le qualifiche e l'esperienza dei membri chiave dello staff che saranno incaricati dal contraente per l'attuazione del contratto;

   d) un breve rapporto sull'attività dei concorrenti, singoli o associati, con specifico riferimento alle attività correlate al Programma.

La comparazione tra i concorrenti, sulla base dei criteri di aggiudicazione definiti nella notifica dell'appalto e nel dossier della gara, avverrà utilizzando criteri prestabiliti e il prezzo per l'identificazione del concorrente economicamente più vantaggioso.

I criteri devono essere precisi, non discriminatori, nè pregiudicanti la corretta competizione.

ALLEGATO 6

PMU PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra l'Ente finanziatore e le differenti Istituzioni o Società partecipanti alla realizzazione del Programma, sarà costituita in seno al MIE una *"Project Management Unit"* (PMU), per il cui funzionamento è stata stanziata la somma di 162.167,47 EURO a dono.

In particolare, la PMU dovrà espletare i seguenti compiti:

- Messa a punto con la KESH del Piano di Procurement dell'intero Programma (con l'assistenza di missioni della DGCS);
- Preparazione, in collaborazione con la KESH della Documentazione di gara per la selezione della Società di consulenza incaricata dei servizi di ingegneria (con l'assistenza di missione della DGCS);
- Preparazione, in collaborazione con la KESH, della Documentazione di gara per le forniture più urgenti (con l'assistenza di missioni della DGCS);
- Verifica della Documentazione di gara, predisposta dalla suddetta Società di Consulenza, per l'acquisizione di tutti gli altri Servizi, Forniture e Lavori previsti nel Programma;
- Emissione di tutti i Documenti di Gara;
- Assistenza alla Commissione di valutazione delle offerte designata dal MIE;
- Controllo, in collaborazione con la KESH e con il supporto tecnico della Società di Consulenza ([1]), dell'attuazione di tutto il Programma, indicando le azioni necessarie da adottare in caso di ritardi che possano compromettere il buon esito dello stesso;
- Approvazione dei pagamenti nel rispetto dei termini contrattuali;
- Verifica del cronogramma di esecuzione delle opere;
- Segnalazione di qualsiasi anomalia riguardante aspetti di carattere ambientale o relativi al mancato rispetto delle norme di sicurezza.

La PMU si avvarrà dell'assistenza tecnica fornita dal MAE-DGCS, tramite brevi/lunghe missioni di consulenti con esperienza specifica di settore:

- durante la fase iniziale del Progetto: missioni di breve durata di esperti con particolare esperienza nel ramo specifico tecnico-contrattuale per l'assistenza nella preparazione del *Piano di Procurement* e della Documentazione di gara relativa all'assegnazione dei servizi di ingegneria e delle forniture più urgenti.

---

[1] In effetti, per le sue funzioni e responsabilità di natura tecnica, la KESH si avvarrà dell'assistenza della Società di Consulenza, la quale avrà i seguenti compiti generali:
- preparazione della documentazione di gara dei diversi progetti di cui si compone il Programma (servizi, forniture e lavori)
- assistenza di natura tecnica durante tutta la fase di attuazione di tali progetti

- durante la fase di realizzazione: missioni di esperti nel settore elettrico di breve e lunga durata, quest'ultima in considerazione della notevole e diversificata natura degli interventi previsti nel programma.

In particolare, l'esperto in lunga missione collaborerà con la PMU e l'Ambasciata d'Italia/UTL per l'espletamento delle seguenti attività principali:

- assistenza alla PMU per tutte le attività tecnico-gestionali di competenza;
- redazione dei rapporti trimestrali dell'attività della PMU;
- supporto per la rendicontazione delle spese sostenute dal Programma.

Resta inteso che né gli esperti italiani né il personale dell'Ambasciata/UTL potranno partecipare alle Commissioni di Valutazione, compito di esclusiva pertinenza della Parte albanese.

La PMU si avvarrà del seguente personale albanese, designato dal MIE e approvato dall'Ambasciata/UTL:

- un Direttore, con formazione e titolo di ingegnere elettrico;
- un assistente
- un amministrativo
- un autista

Detto personale dovrà possedere una buona conoscenza della lingua italiana. All'avvio del Programma, saranno definite in dettaglio le "*job description*" delle figure sopra indicate.

In considerazione dell'incremento delle attività e del conseguente aumento del numero di personale necessario, rispetto a quello previsto nell'esistente PMU-ICAP 3, il MIE ha messo a disposizione un altro locale, in modo da assicurare spazi sufficienti per l'operatività di 6 persone (4 albanesi e 2 italiane).

Il contributo del MAE/DGCS per il funzionamento della PMU è pari a 162.167,47 Euro a dono, così ripartiti:

- incentivi/salari al personale albanese per 36 mesi, per un totale di 38.280 Euro;
- riabilitazione dei locali e dei servizi sanitari, arredi e dotazionid'ufficio, per un totale di 24.800 Euro;
- acquisto di un'autovettura 4x4, per un totale di 25.000 Euro;
- Stese correnti di gestione (carburante, manutenzioni, cancelleria ed utenze), per un totale di 74.087,47 Euro

Gli incentivi/salari al personale albanese saranno pagati mese per mese sulla scorta di un rapporto di attività redatto dal Direttore della PMU e approvato dall'Ambasciata/UTL

Il contributo del MIE per il funzionamento della PMU riguarderà le seguenti voci:

- Messa a disposizione di due locali con servizi;
- Pagamento dello stipendio al Direttore ed all'Amministrativo;
- Pagamento delle utenze di elettricità e telefoni fissi.

Per l'Assistenza alla PMU e per il Monitoraggio del Programma, il MAE/DGCS ha inoltre approvato i seguenti fondi a dono:

- 309.874,14 Euro per coprire i costi del personale italiano inviato in breve/lunga missione per l'assistenza alla PMU;
- 507.418,91 Euro per coprire i costi del personale italiano inviato in breve missione per il Monitoraggio dell'intero Programma.

ALLEGATO 7

MODALITÀ D'ESECUZIONE E DI GESTIONE DEL CREDITO D'AIUTO

SEZIONE I AVVIO DELLE ATTIVITÀ E APPROVAZIONE DEL *PIANO DI PROCUREMENT*

1. La PMU, assistita da missioni DGCS e in collaborazione con la KESH, preparerà la proposta del *Piano di Procurement*, che sarà trasmesso dal MIE al MAE/DGCS, via Ambasciata;.
2. Il *Piano di Procurement* dovrà essere organizzato per gare (eventualmente suddivise in lotti), con l'indicazione delle somme disponibili (a livello di stima) e della tipologia di gara da seguire (sulla base delle procedure dell'allegato 5). Tale suddivisione dovrà tenere conto della possibilità di effettuare spese in loco o in paesi terzi sino ad un massimo del 35% dell'ammontare del credito;
3. La PMU effettuerà solo gare aperte, riservate a Società italiane (con prequalifica nel caso di appalti di servizi). Qualora il MIE intenda ricorrere a procedure semplificate, dovrà fare motivata richiesta di un'esplicita deroga al MAE-DGCS;
4. Il MAE-DGCS esaminerà quindi il *Piano di Procurement* dal punto di vista tecnico e legale e, in caso di esito positivo, lo approverà, dandone comunicazione formale al MIE, via Ambasciata/UTL.

SEZIONE II EMISSIONE DEI BANDI DI GARA, PROCEDURA APPLICATIVA

A- La PMU istruirà la documentazione necessaria per lanciare le rispettive gare. Tale documentazione dovrà essere predisposta in conformità all'Allegato 5, che richiama il Manuale delle procedure (adottato dalla Commissione Europea il 10 novembre 1999), relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi**.
La documentazione dovrà, in ogni caso:

- specificare le "condizioni speciali" relative a ciascuna gara;
- esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Commissione istituita dal MIE.

B- Modus operandi

B1- Preparazione documentazione di gara

- Gare per la selezione della Società di Consulenza e per le Forniture più urgenti: la PMU, con l'assistenza di missioni DGCS e in collaborazione con la KESH, preparerà la relativa documentazione di gara per la selezione degli affidatari;
- Gare per tutti gli altri progetti di servizi, forniture e lavori: la PMU verificherà la documentazione di gara preparata, in collaborazione con la KESH, dalla Società di Consulenza.

B2- Verifica di conformità della documentazione di gara
La documentazione di gara per ciascun progetto sarà trasmessa dalla PMU al MAE-DGCS, via Ambasciata/UTL – con la richiesta di pubblicazione del bando -

per la verifica di conformità con il presente Accordo. Tale verifica verterà, in particolare, sulla rispondenza:

- della gara con il *Piano di Procurement* approvato;
- dei contenuti di carattere legale con le procedure indicate nell'allegato 5;
- delle specifiche tecniche e dei parametri di valutazione con gli obiettivi che il Programma si propone di raggiungere.

B3- Pubblicazione del bando

In caso di verifica positiva, il bando sarà pubblicato, da parte del MAE/DGCS, sui quotidiani italiani, sul Bollettino della Cooperazione e sul sito web del MAE. Il MIE procederà contestualmente alla pubblicazione del Bando sui quotidiani nazionali.

SEZIONE III FASE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APPLICATIVA

A- Espletamento della gara e verifica di conformità dei criteri adottati dalla Commissione di valutazione:

- la PMU seguirà l'andamento di ogni gara, assistendo anche la Commissione di Valutazione delle offerte (designata dal MIE).
- Una volta completata la valutazione, prima dell'aggiudicazione formale, la PMU richiederà alla DGCS la verifica di conformità della gara.

B- Modus operandi

B1 Per ciascuna gara, la PMU trasmetterà la documentazione contenente i risultati della valutazione delle offerte, unitamente al contratto da stipulare, all'Ambasciata Italiana/UTL, che la invierà al MAE-DGCS (con gli eventuali commenti).
B2 Il MAE-DGCS verificherà principalmente la rispondenza legale e tecnica delle valutazioni effettuate con le procedure ed i criteri/parametri previsti nel capitolato di gara.
B3 Una volta completate le verifiche, il MAE-DGCS informerà la PMU, via Ambasciata/UTL, sul loro esito (*nulla osta*).
B4 In caso di esito positivo, il MIE, assistito dalla PMU, procederà alla stipula del contratto con la società risultata vincitrice.

SEZIONE IV FASE DI IMPUTAZIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONI - PROCEDURA APPLICATIVA

A- I contratti formalizzati tra le aziende vincitrici e il MIE dovranno pervenire al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata/UTL, unitamente alla copia del *performance bond* e del sopramenzionato *nulla osta*, con la dichiarazione d'impegno della Parte albanese a far fronte ai costi locali (opere civili, tasse, oneri doganali, etc.).

B- Modus operandi

B1 Ricevuta la documentazione, il MAE-DGCS provvederà a rilasciare il "*nulla osta*" di autorizzazione al Mediocredito Centrale, che imputerà il contratto sulla Convenzione finanziaria.

B2 Il Mediocredito Centrale richiederà alle aziende italiane interessate una "*dichiarazione di impegno*" che i beni e i servizi siano di origine italiana e che le spese che si potranno sostenere in loco e/o in Paesi terzi industrializzati non potranno superare il valore definito in ogni contratto, nonché un certificato antimafia. Contestualmente, il Mediocredito Centrale richiederà al Mutuatario albanese l'inoltro della richiesta di messa a disposizione dei fondi e della lettera di istruzione alla Banca agente, informando il Mutuatario stesso anche dell'avvenuto *nulla osta* da parte della DGCS.

B3 Acquisita tutta la documentazione di cui al precedente punto B.2, il Mediocredito Centrale comunicherà al Mutuatario, alla Banca agente italiana ed alla PMU l'imputazione dei contratti sulla Convenzione finanziaria e la loro finanziabilità. Il completamento di tale procedura consentirà l'erogazione "dell'anticipo di pagamento" previsto nei singoli contratti e ne determinerà la data di effettiva entrata in vigore.

B4 Per quanto riguarda tutti gli altri pagamenti, essi potranno essere disposti solo dopo l'approvazione da parte della PMU dell'avvenuto espletamento delle prestazioni previste nei singoli contratti.

69.

Roma, 17 luglio 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, con allegati

(Entrata in vigore: 17 febbraio 2004)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti di passeggeri, nonchè di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto stabilito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari riguardanti i conducenti disabili.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne delle Parti Contraenti, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, unitamente all'elenco dei modelli di patenti di guida della Repubblica Italiana, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Italiana ha il diritto di convertire la medesima in conformità con la lista di modelli menzionata nel primo capoverso del presente articolo. A tali effetti, dovrà presentare allegato alla patente di guida una traduzione ufficiale della medesima.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Argentina ha il diritto di convertire la medesima. Oltre all'originale della patente di guida dovrà presentare un certificato di validità e di autenticità della medesima rilasciata dalle Rappresentanze Consolari della Repubblica Argentina presso la Repubblica Italiana e una traduzione ufficiale.

Le Autorità competenti per la conversione di patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri;

b) nella Repubblica Argentina l'Autorità per la circolazione stradale del luogo di residenza del richiedente.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche.

Articolo 8

Le competenti Autorità argentine possono chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente italiana ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

L'Autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte, qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti comunicheranno, con un anticipo di almeno due mesi, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli indirizzi delle Autorità competenti a cui le Rappresentanze Diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.

Ciascuna delle Parti Contraenti, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da

tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9 e che rilasciano le certificazioni previste al terzo comma dell'articolo 6 per la conversione delle patenti di guida argentine.

Articolo 11

Il presente Accordo con i relativi allegati tecnici entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dalle rispettive normative.

Articolo 12

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso mediante scambio di Note Diplomatiche; le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti; la denuncia produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla ricezione della relativa notifica.

Fatto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Argentina in documenti italiani

ARGENTINA	ITALIA
A1	A1
A2	-
A3	A
B1	B
B2(*)	B
C	-
D1	-
D2	D
E1	CE
E2	-

(*) convertibile solo se il conducente ha compiuto il 18° anno di età.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti argentini

ITALIA	ARGENTINA
A1	A1
A	A3
B(conseguita prima del 01/01/1986)*	A3-B2
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)*	B2
C	C-B2
D	D2
CE	E1

(*) la patente di categoria B italiana abilita **anche alla** conduzione di motocicli, senza **limitazioni, se conseguita** (per esame o **conversione) entro il** 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA
DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA	ARGENTINA
B1	-
C1	-
D1	D1-B2

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA

(Elencati dal più recente al più vecchio)

1) modello patente MC 720 F **attualmente rilasciato in Italia** ai sensi della Direttiva 96/47 CE.

2) modello patente MC 701/F rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE.

2 bis) lo stesso modello di patente MC 701/F di cui al punto 2) è stato rilasciato anche con la modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2 del modello di patente.

3) modello di patente MC/701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).

4) modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

5) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

6) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti di passeggeri, nonchè di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto stabilito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari riguardanti i conducenti disabili.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne delle Parti Contraenti, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, unitamente all'elenco dei modelli di patenti di guida della Repubblica Italiana, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Italiana ha il diritto di convertire la medesima in conformità con la lista di modelli menzionata nel primo capoverso del presente articolo. A tali effetti, dovrà presentare allegato alla patente di guida una traduzione ufficiale della medesima.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Argentina ha il diritto di convertire la medesima. Oltre all'originale della patente di guida dovrà presentare un certificato di validità e di autenticità della medesima rilasciata dalle Rappresentanze Consolari della Repubblica Argentina presso la Repubblica Italiana e una traduzione ufficiale.

Le Autorità competenti per la conversione di patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri;

b) nella Repubblica Argentina l'Autorità per la circolazione stradale del luogo di residenza del richiedente.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche.

Articolo 8

Le competenti Autorità argentine possono chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente italiana ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

L'Autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte, qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti comunicheranno, con un anticipo di almeno due mesi, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli indirizzi delle Autorità competenti a cui le Rappresentanze Diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, nonchè le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.

Ciascuna delle Parti Contraenti, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da

tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9 e che rilasciano le certificazioni previste al terzo comma dell'articolo 6 per la conversione delle patenti di guida argentine.

Articolo 11

Il presente Accordo con i relativi allegati tecnici entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dalle rispettive normative.

Articolo 12

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso mediante scambio di Note Diplomatiche; le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti; la denuncia produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla ricezione della relativa notifica.

Fatto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Argentina in documenti italiani

ARGENTINA	ITALIA
A1	A1
A2	-
A3	A
B1	B
B2(*)	B
C	-
D1	-
D2	D
E1	CE
E2	-

(*) convertibile solo se il conducente ha compiuto il 18° anno di età.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti argentini

ITALIA	ARGENTINA
A1	A1
A	A3
B(conseguita prima del 01/01/1986)*	A3-B2
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)*	B2
C	C-B2
D	D2
CE	E1

(*) la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA
DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA	ARGENTINA
B1	-
C1	-
D1	D1-B2

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA

(Elencati dal più recente al più vecchio)

1) modello patente MC 720 F **attualmente rilasciato in Italia** ai sensi della Direttiva 96/47 CE.

2) modello patente MC 701/F rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE.

2 bis) lo stesso modello di patente MC 701/F di cui al punto 2) è stato rilasciato anche con la modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2 del modello di patente.

3) modello di patente MC/701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).

4) modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

5) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

6) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

70.

Roma, 1º ottobre 2003

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia in materia di visti per vacanza - lavoro

(Entrata in vigore: 2 gennaio 2004)

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO AUSTRALIANO

NELLO SPIRITO di promuovere una più stretta collaborazione fra l'Italia e l'Australia (qui di seguito denominati le Parti contraenti);

ANIMATI DAL DESIDERIO di creare più ampie opportunità a favore dei cittadini, in particolare dei giovani, italiani ed australiani per apprezzare la cultura e il generale modo di vivere dell'altro popolo, allo scopo di promuovere una comprensione reciproca fra i due rispettivi Paesi;

CON L'INTENZIONE di predisporre accordi reciproci in materia di vacanze-lavoro per consentire a cittadini italiani di entrare in Australia e a cittadini australiani di entrare in Italia, principalmente al fine di effettuare una vacanza per un periodo prolungato di tempo, nonché di assumere un impiego quale aspetto accessorio di detta vacanza, allo scopo di integrare i mezzi finanziari per il proprio viaggio;

HANNO RAGGIUNTO le seguenti intese:

ARTICOLO I

Aspetti generali

Il presente Memorandum esprime le intese e le intenzioni del Governo della Repubblica Italiana e del Governo Australiano (qui di seguito denominati le "Parti") in materia di concessione di visti per vacanze-lavoro.

ARTICOLO II

Condizioni per il rilascio dei visti

1 Ciascuna Parte rilascia visti per ingressi multipli ai fini di vacanze-lavoro per un periodo di dodici (12) mesi a cittadini italiani o australiani che soddisfino ciascuno dei seguenti requisiti:

- intendano principalmente trascorrere una vacanza in Australia o in Italia, a seconda dei casi, per un determinato periodo;
- abbiano un'età compresa fra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti alla data di richiesta del visto;
- siano persone non accompagnate da figli a carico;

- non abbiano precedentemente partecipato al programma di Vacanze-Lavoro;
- possiedano un passaporto valido e un biglietto di ritorno o fondi sufficienti con i quali acquistare tale biglietto;
- possiedano mezzi ragionevoli per il proprio mantenimento durante il periodo di soggiorno iniziale in Italia o in Australia a seconda dei casi;
- godano di buone condizioni di salute ,di sana costituzione e buona reputazione.

2 Ciascuna Parte accorderà ai titolari dei visti di cui al comma precedente del presente articolo il permesso di soggiornare in Australia o in Italia.

3 Le persone entrate in Italia o in Australia con un visto per vacanze-lavoro dovranno osservare le leggi e i regolamenti rispettivamente dell'Australia e dell'Italia e non assumere impieghi di lavoro che siano contrari alle finalità degli accordi vacanze-lavoro.

4 Il Governo Australiano incoraggerà la gioventù e le organizzazioni culturali e associative in Australia, così come il Governo della Repubblica Italiana incoraggerà la gioventù e le organizzazioni culturali e associative in Italia affinché forniscano idonei servizi di consulenza a favore rispettivamente dei cittadini italiani e dei cittadini australiani che siano entrati in Australia o in Italia, a seconda dei casi, con un visto per vacanze-lavoro.

5 Gli accordi in base ai quali opererà il Memorandum d'Intesa in materia di visti per Vacanze Lavoro sono specificati nel protocollo Esecutivo di cui all'Annesso A.

ARTICOLO III

Sospensione

Fermo restando quanto stabilito all'articolo V comma 3, ciascuna Parte potrà sospendere temporaneamente le disposizioni di cui sopra in tutto o in parte per ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi sospensione sarà notificata immediatamente all'altra Parte attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO IV

Emendamenti

1 Gli emendamenti al presente Memorandum potranno essere apportati in ogni momento con accordo scritto fra le Parti. Una valutazione dell'efficacia del Memorandum, in particolare con riferimento al numero delle quote di visti vacanze-lavoro rilasciati nonché ad ogni questione pratica che dovesse insorgere, sarà compiuto dalle due parti dopo un anno

dalla data di entrata in vigore del Memorandum e successivamente su richiesta di una delle due parti.

2 Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

ARTICOLO V

Entrata in vigore e denuncia

1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

2 Fermo restando quanto stabilito al comma precedente del presente articolo, la denuncia dell'Accordo avrà effetto trascorsi tre (3) mesi dalla data in cui una Parte contraente avrà notificato all'altra tale sua intenzione.

3 Nonostante denuncia o sospensione del presente Memorandum o di disposizioni dello stesso, a meno che diversamente convenuto dalle Parti, qualsiasi persona che, alla data di tale denuncia o sospensione, già
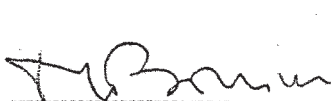
detenga un visto valido per vacanze-lavoro potrà entrare e/o restare nel Paese e lavorarvi conformemente a tale visto finché lo stesso non scada.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 1.X.03 in duplice esemplare ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
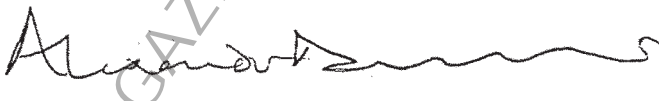
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO AUSTRALIANO
[firma]	[firma]

Annesso A

Protocollo aggiuntivo al Memorandum di Intesa in materia di visti per Vacanze-Lavoro

Il presente Protocollo aggiuntivo conferma gli accordi in base ai quali opererà il Memorandum di Intesa fra il Governo Italiano e il Governo Australiano in materia di visti per vacanze-lavoro.

1) Per entrambi i Paesi Italia ed Australia, lo scopo principale delle visite disciplinate dall'accordo sui fruitori di vacanze-lavoro è rappresentato da una vacanza in cui il lavoro costituisca un aspetto accessorio di detta vacanza..

2) Le richieste di visti per vacanze-lavoro potranno essere presentate elettronicamente attraverso internet da parte dei cittadini italiani, a condizione che il richiedente si trovi fuori del territorio australiano al momento della presentazione della richiesta e del rilascio del visto. Alternativamente, le richieste potranno essere presentate presso qualsiasi Rappresentanza Diplomatica o Consolare australiana all'estero.

3) Le richieste di visti per vacanze-lavoro da trascorrere in Italia potranno essere presentate presso l'Ambasciata d'Italia a Canberra o altri Uffici Diplomatici o

Consolari Italiani da parte di cittadini australiani normalmente residenti in Australia.

4) Per entrambi i Paesi Italia ed Australia, i rappresentanti di ciascun Governo potranno, se necessario, sottoporre i richiedenti ad un colloquio, al fine di stabilire se essi siano in possesso dei requisiti necessari per la concessione del visto. Entrambe le Parti potranno rifiutare una determinata richiesta ad esse inoltrata.

5) Per entrambi i Paesi, Italia e Australia, i titolari del visto vacanze lavoro otterranno una copertura sanitaria per i primi 6 mesi della loro permanenza nell'altro Paese. Si richiede che i cittadini di ambedue i Paesi sottoscrivano, per la restante durata della loro permanenza, un'assicurazione sanitaria che copra i costi medici, farmaceutici e di ricovero ospedaliero in caso di incidente o malattia.

6) Il visto per vacanze-lavoro da trascorrere in Australia avrà una validità di 12 mesi a decorrere dalla data di concessione del visto e consentirà di soggiornare per un periodo di dodici mesi dalla data del primo ingresso. Il visto conferirà automaticamente al titolare il diritto di lavorare e risiedere temporaneamente in Australia.

7) In Australia, i fruitori di vacanze-lavoro italiani non potranno essere assunti da ciascun datore di lavoro per un periodo superiore a tre (3) mesi. Il Segretario Generale del Dipartimento per l'Immigrazione e gli Affari Interni e

Multiculturali può concedere l'autorizzazione ad una breve estensione del periodo di lavoro oltre i tre mesi soltanto in circostanze eccezionali.

8) In Australia, non ci saranno restrizioni in merito al tipo di impiego che i fruitori di vacanze-lavoro potranno intraprendere. In Australia, comunque, lo svolgimento di una professione dipenderà dal riconoscimento dei titoli e dalle norme di iscrizione per l'esercizio di detta professione.

9) In Italia l'attività lavorativa intrapresa dai fruitori di un visto vacanze-lavoro australiani dovrà essere a tempo determinato e non implicare un percorso di carriera.

10) In Australia, i fruitori di vacanze-lavoro non potranno intraprendere studi o percorsi di formazione per periodi superiori a tre (3) mesi.

11) Il visto per vacanze-lavoro da trascorrere in Italia avrà una validità di 3 mesi a decorrere dalla data di concessione del visto e consentirà di soggiornare nel Paese per un periodo di dodici mesi dalla data del primo ingresso.

12) Entro otto giorni dall'arrivo in Italia, il titolare di un visto per vacanze-lavoro australiano dovrà recarsi alla Questura nella Provincia in cui egli intenda risiedere, al fine di richiedere un "permesso di soggiorno".

13) In Italia, il titolare di un visto per vacanze-lavoro australiano dovrà ottenere un nulla osta al lavoro rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro (ufficio periferico del Ministero del Lavoro in ogni capoluogo di provincia), competente per l'area in cui l'attività lavorativa verrà svolta. La procedura per

la concessione del nulla osta al lavoro dovrà essere avviata successivamente all'arrivo in Italia del titolare del visto e dopo che questi abbia ottenuto il permesso di soggiorno. Il nulla osta al lavoro sarà richiesto dal datore di lavoro e verrà rilasciato entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Il nulla osta al lavoro consentirà al titolare di un visto per vacanze-lavoro australiano di lavorare per un periodo massimo di sei (6) mesi e per non più di tre (3) mesi con lo stesso datore di lavoro.

14) Il Governo della Repubblica Italiana si impegna affinché le competenti autorità della Repubblica Italiana accelerino quanto più possibile il rilascio del necessario permesso, conformemente alle leggi nazionali italiane vigenti in materia.

15) Il Governo della Repubblica Italiana acconsente a fornire ai titolari di visti per vacanze-lavoro australiani una copia di un'informativa che sarà predisposta dal Dipartimento per l'Immigrazione e gli Affari Multiculturali ed Interni contestualmente al rilascio del visto per vacanze-lavoro in Italia.

16) Entrambe le Parti si impegnano a fornire all'altra in ogni momento, su richiesta, e almeno ogni 6 mesi, rapporti sul numero dei visti per vacanze-lavoro rilasciati ai cittadini dell'altro Paese.

17) Il Governo della Repubblica Italiana stabilisce un tetto massimo di 1500 visti da concedere ai cittadini australiani nei primi dodici mesi di validità del programma.

71.

Maputo, 18 novembre 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione di una iniziativa denominata «Programma di rilancio del settore privato» con Annesso tecnico

(Entrata in vigore: 18 novembre 2003)

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
per l'esecuzione di una iniziativa denominata
"Programma di Rilancio del Settore Privato"

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato Italia, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri - DGCS, e il Governo della Repubblica del Mozambico, d'ora in avanti chiamato Mozambico, congiuntamente denominati "le Parti"

VISTO l'Accordo sulla Cooperazione allo Sviluppo, con Protocollo firmato a Maputo l'11 ottobre 1996;

TENUTO CONTO che le Parti ritengono necessario rafforzare la collaborazione già avviata nel passato a supporto dello sviluppo del settore privato;

CONSIDERATO che a seguito degli effetti disastrosi sull'economia mozambicana delle alluvioni del 2000 e del successivo appello lanciato alla Conferenza di Roma da parte del Governo del Mozambico alla Comunità Internazionale, l'Italia si è impegnata a finanziare un programma per la riabilitazione del settore privato e in particolare delle piccole e medie imprese;

PRESO ATTO delle particolari esigenze del settore privato che ha subito rilevanti danni dall'alluvione e che necessita di un sostegno mirato per ristabilire la propria capacità produttiva;

RITENUTO opportuno sviluppare attività che consentano al settore privato, con una speciale attenzione al settore agricolo, di beneficiare della disponibilità di servizi finanziari,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Basi dell'accordo

Le prerogative e le competenze delle Parti nel presente Accordo devono essere interpretate nello spirito e nella lettera dell'Accordo Quadro firmato tra le Parti l'11 ottobre 1996.

Articolo 2
Obiettivi

Il Programma ha le seguenti finalità:

1) contribuire direttamente, attraverso la messa a disposizione di servizi finanziari, alla riabilitazione del settore privato colpito dall'alluvione del 2000;

2) ampliare la capacità delle istituzioni finanziarie ad operare nell'ambito della concessione di crediti alle imprese, in particolare quelle operanti nel settore agricoltura.

Articolo 3
Finanziamento italiano

1. L'Italia, sulla base del presente Accordo, approverà ed erogherà, in soluzione unica, a favore del Mozambico un finanziamento a dono di Euro 5.390.000 (cinquemilionitrecentonovantamila) per la realizzazione del Programma.

2. Il contributo a favore del Mozambico verrà erogato secondo le modalità specificate nel successivo Articolo 4.

3. Il contributo verrà utilizzato, solo ed esclusivamente, per le finalità del Programma. Il finanziamento sarà impiegato in conformità agli obiettivi ed alle azioni dettagliate nell'Annesso Tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo. Esso sarà riservato alle aree (Provincie e Distretti) identificate nelle liste a suo tempo concordate per l'analogo progetto finanziato da USAID.

Articolo 4
Modalità di erogazione del finanziamento italiano

1. Il finanziamento italiano sarà versato al Mozambico in una soluzione unica a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il finanziamento verrà depositato in un conto speciale aperto presso la Banca Centrale del Mozambico (Banco de Moçambique) a nome del Governo del Mozambico e denominato "Fondo Crediti – Programma di Rilancio del Settore Privato" e di seguito denominato Fondo Crediti. Il Fondo Crediti verrà movimentato dal Ministero dell'Industria e Commercio (MIC).

3. Un ulteriore conto speciale sarà aperto presso la Banca Centrale del Mozambico denominato "Fondo Rimborsi – Programma di Rilancio del Settore Privato " e di seguito indicato come Fondo Rimborsi. Il conto sarà alimentato dalla restituzione, da parte delle Istituzioni Finanziarie, dei finanziamenti concessi nell'ambito del Programma.

Articolo 5
Modalità di gestione del finanziamento italiano

1. Gli obiettivi specifici del Programma, così come i risultati attesi e le modalità con le quali il credito verrà canalizzato attraverso le istituzioni finanziarie e da queste reso disponibile ai beneficiari finali, sono dettagliati nell'Annesso Tecnico. Le modalità di attuazione verranno definite basandosi

sulla documentazione e sulle procedure a suo tempo messe a punto per la similare iniziativa condotta su finanziamento USAID.

2. Per la realizzazione del Programma il Mozambico si avvarrà dei servizi di una Unità di Gestione (UG) selezionata attraverso procedura concorsuale. I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti dal Comitato di Orientamento (Steering Committee – SC) di cui al successivo comma 4, sulla scorta di quanto indicato nell'Annesso Tecnico.

3. I compiti della UG, meglio specificati nell'allegato tecnico, sono legati alle differenti fasi di esecuzione del programma (definizione -sulla scorta del materiale messo a punto nel corso del progetto USAID delle modalità operative e dei rapporti con le istituzioni finanziarie, gestione dei dati relativi alle richieste di credito, rimborsi, ecc.). Essa, inoltre, recepirà i termini dell'incarico da affidare alla società di "auditing" predisposti dallo SC, e ne curerà il processo di selezione. Predisporrà, infine, rapporti periodici di avanzamento del programma.

4. Ai fini dell'indirizzo, del controllo, e della gestione delle attività del programma verrà costituito un Comitato di Orientamento (*Steering Committee*, SC) presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Industria, e composto da un rappresentante della parte italiana, dal coordinatore della UG (quando operativa), da un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e da uno della Associazione degli imprenditori. Il Comitato si riunirà periodicamente e avrà il compito, dettagliatamente specificato nell'Annesso Tecnico, di esaminare ed approvare la documentazione e le proposte elaborate dalla UG, di elaborare i termini di riferimento della gara di selezione della UG e della soc. di auditing, nonché di valutare i processi di gara al riguardo effettuati, così come di intervenire in tutte le varie fasi del programma con compiti di indirizzo e di controllo.

5. Nell'ambito del finanziamento, un importo pari a 2,5 milioni di EURO (denominato Riserva Settore Agricolo), verrà dedicato al credito agricolo. Questa somma verrà gestita in accordo alle specifiche finalità e modalità illustrate nell'Annesso Tecnico.

6. I costi relativi ai servizi di gestione e controllo del programma, appaltati a ditte di comprovata esperienza selezionate sul mercato tramite procedura concorsuale, indicativamente quantificati nell'Annesso Tecnico, qualora dovessero subire degli incrementi e non trovare quindi copertura, potranno essere sostenuti mediante utilizzo dei fondi riservati al credito, sino ad un massimo del 10% del loro importo. Nel caso, invece, di valori in diminuzione, la quota eccedente verrà messa a disposizione dei predetti fondi.

7. Eventuali compensazioni/integrazioni tra la componente agricola e quella generale del Fondo crediti, potranno essere apportate nella misura del 20%, dietro motivata proposta dello SC, sentita la UG, e previa approvazione del Comitato Paritetico di cui all'articolo 7 comma 5.

8. Per la componente generale del credito non destinato al settore agricolo, la UG negozierà con le istituzioni finanziarie autorizzate dalla Banca Centrale un accordo che preveda le modalità di concessione dei crediti, nonché gli altri elementi caratterizzanti l'operazione. Tali modalità, saranno elaborate sulla scorta di esperienze pregresse (Programmi di credito ed in particolare il programma

USAID), di quanto indicato nell'Annesso Tecnico, e di eventuali nuove indicazioni puntuali fornite dal Mozambico.

9. Per l'utilizzazione della "Riserva Settore Agricolo", la UG selezionerà una idonea istituzione finanziaria sulla base dei criteri indicati nell'Annesso Tecnico. I termini di riferimento per la selezione saranno definiti dalla UG, sentito lo SC.

10. Gli eventuali interessi maturati sul Conto speciale di cui al comma 2 del precedente Articolo 4 saranno utilizzati per le attività del progetto.

11. Nel caso, al termine dei primi 12 mesi, permanessero fondi non utilizzati, il Programma potrà essere esteso per un ulteriore periodo di 12 mesi. Se al termine dei 12 mesi di proroga permanessero ancora fondi non utilizzati il Mozambico, sentito il Comitato Paritetico, valuterà se versare tali residui sul conto corrente Fondo Rimborsi e chiudere, quindi, il programma o se estendere ulteriormente le attività di credito.

Articolo 6
Utilizzazione dei fondi

1. I fondi del finanziamento regolati dal presente accordo saranno utilizzati per:
   a) il pagamento delle spese relative all'espletamento delle procedure di gara per la selezione della UG;
   b) il pagamento del contratto di servizi con la UG;
   c) il pagamento del contratto di servizi con la società di "auditing";
   d) il finanziamento delle istituzioni finanziarie destinato all'erogazione dei crediti al settore privato;
   e) il rafforzamento operativo, inteso nel senso indicato nell'annesso tecnico di apertura di tre nuovi sportelli in Distretti individuati dallo SC, dell'istituzione finanziaria incaricata di attuare nelle aree rurali nell'ambito della Riserva Settore Agricolo di cui al precedente Articolo 5 comma 5.

Articolo 7
Controllo, Revisione e Monitoraggio

1. Entro centoventi giorni dalla conclusione del Programma, di cui al successivo Articolo 14, il Mozambico presenterà al MAE-DGCS un rapporto tecnico-finanziario, che riguarderà il complesso delle attività svolte e composta da:

   a) una relazione sui finanziamenti erogati alle istituzioni finanziarie e sui crediti concessi da queste ultime al settore privato;
   b) una relazione relativa ai rimborsi da parte delle Istituzioni Finanziarie;
   c) una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate, dei risultati raggiunti, del grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché degli indicatori impiegati;

d) il rapporto di "auditing" sul complesso delle attività tecniche e finanziarie del programma predisposto da una società indipendente, selezionata secondo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Ai fini del controllo e della revisione contabile, il progetto si avvarrà dei servizi di una Società internazionale di controllo che verrà selezionata, tramite gara, tra quelle che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI). Alla predetta società verranno, inoltre, affidati compiti di controllo a campione di alcune delle operazioni di credito approvate. I termini di riferimento dell'incarico saranno predisposti dallo SC, sentita la UG, sulla base di quanto definito nell'Annesso Tecnico, ed approvati dal MIC.

3. Per il monitoraggio del progetto la UG provvederà a sottoporre allo SC un rapporto trimestrale di avanzamento del programma, strutturato in accordo a quanto definito al precedente comma 1. Le relazioni della società di revisione contabile verranno allegate al rapporto, in accordo allo specifico cronogramma di attuazione stabilito per tale attività. Esse, non saranno comunque inferiori ad una per anno.

4. Ogni sei mesi il MIC inoltrerà alla parte italiana una relazione di avanzamento strutturata in base ai citati capitoli di cui al predetto comma 1. Tale relazione consolida le informazioni raccolte nel periodo.

5. Al fine di vigilare e presiedere alla corretta applicazione dell'Accordo, verrà costituito un Comitato Paritetico, composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti. Tale Comitato si riunirà almeno due volte, ad inizio e fine programma, per valutare ed approvare i meccanismi attuativi dell'Accordo ed i risultati raggiunti, e comunque almeno una volta l'anno – in caso di durata del programma superiore all'anno. Su richiesta di una delle parti, potrà riunirsi in sessione straordinaria, sulla scorta di un motivato ordine del giorno.

Articolo 8
Utilizzazione del Fondo Rimborsi

1. Al termine del Programma il MIC presenterà alla parte italiana un progetto di impiego del Fondo rimborsi che preveda, attraverso il consolidamento a bilancio del predetto fondo, sia attività istituzionali normalmente a carico del bilancio che/o specifiche nuove iniziative di sviluppo in favore del settore privato con particolare riguardo al comparto agricolo.

Articolo 9
Controversie

Eventuali controversie che possano insorgere durante l'esecuzione del Progetto saranno sottoposte alla valutazione delle Parti per una soluzione in via diplomatica.

Articolo 10
Cause di forza maggiore

In caso di conflitto armato, calamità naturali o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del progetto si procederà come segue:

1. Nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del progetto sia inferiore a sei mesi, sarà sospesa l'utilizzazione dei fondi per lo svolgimento delle attività previste, la riattivazione del progetto avverrà alla cessazione dell'impedimento.

2. Perdurando l'impedimento per un periodo superiore ai sei mesi, le Parti analizzeranno la possibilità di riprogrammare le attività. Nel caso in cui l'esecuzione del progetto non possa essere portata a termine, le Parti si consulteranno a riguardo ed i fondi residui potranno essere utilizzati solo previa intesa tra le Parti.

Articolo 11
Prevenzione dell'uso illecito dei fondi

Il Governo del Mozambico assicurerà che i fondi vengano utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per assicurare un'efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi.

Qualora risulti che i fondi siano stati impiegati difformemente alle modalità ed alle finalità previste dal presente Accordo, il Mozambico si impegna a ricollocare, nel Fondo Crediti, di cui al precedente Articolo 4 comma 2, la parte impropriamente utilizzata.

Articolo 12
Denuncia dell'Accordo

1. Qualora dovessero insorgere controversie, che non trovino soluzione concordata di cui all'articolo 9 entro un ragionevole periodo di tempo, l'Italia potrà decidere la sospensione del presente Accordo. Nel corso del periodo di sospensione il Mozambico sarà responsabile di ogni pagamento e/o azione svolta a carico dei fondi del programma.

2. Una volta ristabilite le condizioni per la corretta esecuzione del programma, la parte italiana considererà l'opportunità di rimuovere la sospensione.

3. Nel caso in cui, dopo un congruo periodo di tempo, le condizioni per la corretta esecuzione del programma dovessero essere considerate come non ristabilite, la parte italiana potrà denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto trascorsi trenta giorni dalla notifica all'altra parte.

Articolo 13
Emendamenti

Le Parti potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Accordo ed al rispettivo Annesso Tecnico attraverso scambio di Note Verbali.
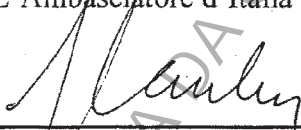
Articolo 14
Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.
2. Il presente Accordo, in conformità alle operazioni di programma, avrà una durata prevista di 12 mesi a partire dal momento in cui il finanziamento sarà effettivamente depositato sul conto speciale denominato "Fondo Crediti". Qualora allo scadere dei predetti 12 mesi, il fondo non risultasse esaurito, l'Accordo resterà in vigore sino al completamento delle erogazioni a carico del fondo medesimo e, comunque, sino alla approvazione da parte del MAE/DGCS del rapporto finale accompagnato dalla relazione di revisione contabile di cui all'Articolo 7 comma 1.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 18 nov. 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
L'Ambasciatore d'Italia

(Guido Larcher)

Per il Governo della Repubblica del Mozambico
Il Ministro dell'Industria e Commercio

(Carlos Alberto Sampaio Morgado)

ANNESSO TECNICO

Relativo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per la realizzazione del Programma di Cooperazione denominato:

"PROGRAMMA DI RILANCIO DEL SETTORE PRIVATO"

ABBREVIAZIONI E SIGLE

DGCS	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, del MAE
FAO	Food and Agriculture Organization, Agenzia del Sistema Nazioni Unite
GRM	Governo della Repubblica del Mozambico
IFAGRI	Istituzione finanziaria, da selezionare per concorso pubblico, che gestirà i crediti a valere sui fondi riservati al settore agricolo
IFP	le altre istituzioni finanziarie partecipanti al programma
MADER	Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Mozambico
MAE	Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
MIC	Ministero dell'Industria e del Commercio del Mozambico
PARPA	Piano di Riduzione della Povertà Assoluta del Governo del Mozambico
PMI	Piccole e Medie Imprese
SC	Steering Committee, organo di indirizzo e controllo del programma
UG	Unità di Gestione, organo che gestirà l'operatività del programma, affidato a società con concorso pubblico
UNDP	United Nations Development Programme
USAID	United States Agency for International Development, agenzia di sviluppo del Governo nordamericano

ABBREVIAZIONI E SIGLE

DGCS	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, del MAE
FAO	Food and Agriculture Organization, Agenzia del Sistema Nazioni Unite
GRM	Governo della Repubblica del Mozambico
IFAGRI	Istituzione finanziaria, da selezionare per concorso pubblico, che gestirà i crediti a valere sui fondi riservati al settore agricolo
IFP	le altre istituzioni finanziarie partecipanti al programma
MADER	Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Mozambico
MAE	Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
MIC	Ministero dell'Industria e del Commercio del Mozambico
PARPA	Piano di Riduzione della Povertà Assoluta del Governo del Mozambico
PMI	Piccole e Medie Imprese
SC	Steering Committee, organo di indirizzo e controllo del programma
UG	Unità di Gestione, organo che gestirà l'operatività del programma, affidato a società con concorso pubblico
UNDP	United Nations Development Programme
USAID	United States Agency for International Development, agenzia di sviluppo del Governo nordamericano

1. QUADRO LOGICO

		INDICATORI	**FONTI DI VERIFICA**
OBIETTIVO GENERALE	Partecipare al raggiungimento degli obiettivi del PARPA con riferimento a sviluppo rurale e sviluppo del sistema macroeconomico e finanziario	Indicatori del GRM, della Commissione Europea e delle Istituzioni di Bretton Woods sui settori focalizzati nel PARPA	GRM, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, UNDP, Commissione Europea
OBIETTIVO SPECIFICO	**1.** Ripresa e ampliamento della capacità produttiva di almeno 100 imprese (di cui oltre 50% appartenenti al settore agricolo); **2.** Creazione di capacità e servizi finanziari per le PMI in aree rurali	Numero di crediti erogati; crediti rimborsati almeno al 90%; esaurimento finanziamenti entro 8 mesi dall'inizio delle operazioni di credito; apertura nuovi sportelli in aree rurali	UG, indagine campionaria sulle imprese beneficiarie da parte dell'UG
RISULTATI ATTESI	**1.** Sviluppo della capacità di intervento nel settore creditizio da parte di alcune selezionate istituzioni finanziarie; **2.** Ampliamento delle possibilità di accesso al credito nelle aree rurali **3.** Rafforzamento dell'unità del MIC incaricata di operare e promuovere i servizi finanziari nel territorio **4.** Sviluppo, attraverso l'impiego del Fondo costituito con il rimborso dei crediti, di nuovi programmi di sostegno allo sviluppo del settore privato e/o di attività normalmente iscritte a bilancio.	**1.** Numero di crediti andati a buon fine sul totale delle operazioni **2.** Apertura sportelli (3-5 nuovi sportelli), numero e ammontare di operazioni di credito da parte dei nuovi sportelli, sostenibilità economico-finanziaria degli sportelli; **3.** Ampliamento dei fondi destinati ai servizi finanziari alle imprese **4.** Consistenza reale del Fondo Rimborsi prossima a quella potenziale (percentuale non inferiore all'80%), elaborazione entro la data di conclusione del presente programma, di una proposta di impiego del fondo.	UG, società di auditing
ATTIVITÀ	Costituzione della struttura di esecuzione (organi di gestione e di controllo del programma, rapporti con i soggetti partecipanti); Rafforzamento IFAGRI; Distribuzione di crediti al settore agricolo (metà dei fondi) e a tutti i settori indistintamente (metà dei fondi); Accompagnamento e controllo del programma	**BENEFICIARI DIRETTI** Imprese operanti nei distretti colpiti dalle alluvioni 2000 **RISORSE** Finanziamento italiano; professionalità per la gestione (MIC e società); esperienza per impegnarsi nel settore agricolo (IFAGRI); professionalità per *auditing* (società);	**COSTI** Euro 5.390.000 **DURATA** 12 mesi

REMESSA

;guito alle straordinarie alluvioni che hanno colpito il Mozambico nel 2000, l'Italia si è impegnata, me alla comunità internazionale, nello sforzo per la ricostruzione e riabilitazione del paese. In colare, il sostegno italiano si è concentrato nell'agricoltura e nella pesca artigianale, allo scopo di diare all'interruzione dei cicli produttivi dovuti alla perdita dei raccolti ed alla perdita di capacità di a. Un ulteriore impegno, nell'ambito della Conferenza di Roma, era stato preso nell'ottica di ibuire alla ricostituzione del tessuto produttivo del paese, desiderando partecipare al rilancio del re privato e delle piccole e medie imprese in particolare.
ondo dell'imprenditoria privata, già normalmente penalizzato dalle condizioni infrastrutturali e zionali non favorevoli, richiede da tempo interventi consistenti nel campo dei servizi finanziari. to programma si propone dunque di sostenere in questo senso il rilancio del settore privato.

GGETTO

ɔgramma intende fornire risorse da immettere sul mercato finanziario per favorire condizioni di ɔero e rilancio di imprese medio – piccole situate nelle zone colpite dalle alluvioni.

ıee guida di questo programma sono:

- una struttura specializzata esterna di gestione e controllo del programma che sostiene le decisioni assunte dal MIC;
- una serie di meccanismi collaudati in attività similari e di esperienze da valorizzare;
- una particolare attenzione al settore agro-zootecnico e agroindustriale, al quale viene riservata metà della dotazione di capitale disponibile;
- una partecipazione al rischio di impresa richiesta alle istituzioni finanziarie che vorranno partecipare al programma, studiata per equilibrare incentivo e prudenza nella concessione del credito;
- un bilanciamento tra la necessità di stimolare la competitività e la necessità di offrire condizioni di accesso favorevoli alle imprese operanti nei distretti colpiti dai disastri naturali, in particolare attraverso la fissazione di un tasso di interesse agevolato.

IETTIVI, RISULTATI ATTESI, BENEFICIARI

biettivo generale e specifico

ivo **generale** è partecipare al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Azione per la Riduzione Povertà Assoluta (PARPA) in particolare per quanto attiene a due delle sei aree fondamentali di (grandi priorità): sviluppo rurale e sviluppo del sistema macroeconomico e finanziario.

ivi **specifici** sono: la ripresa e l'ampliamento della capacità produttiva da parte di almeno cento se che hanno subito i danni dell'alluvione di cui oltre il 50% appartenenti al settore agricolo; la one di capacità e servizi finanziari in aree rurali. Indicatori: n. di crediti erogati, crediti rimborsati di mancata restituzione o tasso di delinquenza inferiore al 10%), velocità di erogazione crediti, ıento della capacità produttiva delle aziende beneficiarie, n. di sportelli aperti in aree rurali. Fonti ifica: Unità di Gestione, indagine campionaria sulle imprese beneficiarie da parte dell'Unità di ne.

sultati Attesi

ati attesi da questo programma sono i seguenti:

1) Sviluppo della capacità di intervento nel settore creditizio da parte di alcune selezionate istituzioni finanziarie. Indicatore: numero di crediti andati a buon fine sul totale delle operazioni. Fonte: Unità di Gestione.

2) Ampliamento delle possibilità di accesso al credito nelle aree rurali. Uno dei criteri in base ai quali sarà selezionata l'istituzione finanziaria, incaricata di operare nell'ambito del credito agricolo, è rappresentato dall'ampliamento della copertura nel territorio. Tenuto conto della rilevanza della componente di finanziamento all'agricoltura si stima tale ampliamento pari ad almeno 3 nuove aree territoriali servite per il credito agrario. Saranno quindi costituiti centri leggeri di sviluppo nei distretti, autonomi fino a piccoli prestiti (circa 20.000 Euro) e "in partnership" con una sede centrale per importi maggiori. Indicatori: apertura sportelli (3-5 nuovi sportelli), numero e ammontare di operazioni di credito da parte dei nuovi sportelli, sostenibilità degli sportelli basata sulle operazioni concluse positivamente. Fonte: Unità di Gestione.
3) Rafforzamento dell'unità del MIC incaricata di operare e promuovere i servizi finanziari nel territorio. Il Ministero sta sviluppando, grazie ai programmi finanziari di questo tipo, una conoscenza del funzionamento dei sistemi finanziari e, di conseguenza, una capacità di promozione degli stessi sicuramente rilevante. Al termine del presente programma, tenuto conto del potenziale innovativo rappresentato dalle sue specifiche caratteristiche, ci si attende che l'Unità del Ministero incaricata di seguire questo tipo di servizi sia in grado di operare per replicare questo tipo di azioni in tutto il paese. Indicatore: ampliamento dei fondi destinati ai servizi finanziari alle imprese. Fonte: MIC.
4) Sviluppo, attraverso l'impiego del Fondo costituito con il rimborso dei crediti, di eventuali ulteriori programmi di sostegno al settore privato (servizi finanziari, compresa la microfinanza, e non finanziari) e/o di azioni di sostegno/integrazione al bilancio nazionale. Indicatori: consistenza reale del Fondo Rimborsi prossima a quella potenziale (percentuale non inferiore all'80%). Disegno e definizione delle nuove attività. Fonte: Unità di Gestione, MIC.

4.3 Beneficiari

Beneficiari **diretti** saranno circa 100 imprese di accertate potenzialità pregiudicate direttamente o indirettamente dalle alluvioni del 2000 e 2001 ed ancora in difficoltà.

I beneficiari **indiretti** sono individuati come segue.
- La popolazione delle aree sulle quali insistono le imprese beneficiarie dirette e quelle con le quali queste ultime (ri-)attivano rapporti di fornitura e scambi commerciali in genere;
- Le comunità rurali interessate dalle attività delle imprese agricole beneficiarie dirette, alle quali è riservata una parte consistente delle risorse del progetto;
- I giovani in cerca di impiego e i lavoratori delle imprese beneficiarie (direttamente o come indotto) che erano rimasti fuori dal circuito economico a causa dell'interruzione al momento delle alluvioni e, successivamente, per la diminuzione degli scambi.

5. ATTIVITÀ

Lo schema di realizzazione del programma, all'interno del quale operano 3 strutture successivamente descritte (il MIC, lo "Steering Committee" e l'Unità di Gestione) viene delineato a seguire.
Il controllo e la verifica sulla corretta attuazione dell'Accordo e, quindi, sul Programma viene demandato a un Comitato Paritetico, la cui composizione e compiti si illustra anch'essa a seguire.

5.1 Componenti del progetto

Il programma prevede quattro distinte componenti:

A) Linea di credito con un tetto massimo di 100.000 USD alle imprese appartenenti, in linea di principio, a qualsiasi settore.

Si tratta di crediti proposti dalle istituzioni finanziarie aderenti al programma, che accettano il Regolamento appositamente varato sulla scorta di quanto già effettuato e positivamente sperimentato nel programma USAID, regolamento che definisce i rapporti tra queste ultime ed il **MIC** (beneficiario istituzionale) e la sua **Unità di Gestione** (UG). Tali proposte, una volta passate attraverso il vaglio della Unità di Gestione ed accettate da un **Comitato di Orientamento** (*Steering Committee*, SC), accedono al "Fondo Crediti" costituito, con il finanziamento del presente programma, presso il Banco del Mozambico e movimentato dal MIC. Le istituzioni finanziarie vengono remunerate attraverso gli interessi maturati nelle operazioni e con una ulteriore commissione sui rimborsi ottenuti.

Le istituzioni finanziarie sono disincentivate dal concedere crediti "facili" e poco esigibili, dall'accettazione di una compartecipazione al rischio del 50%.

Il tasso di interesse applicato sarà circa la metà del tasso di remunerazione del denaro nel paese, esso verrà comunque stabilito in seguito ad indicazioni del governo, sentiti i dicasteri competenti e sulla scorta di eventuali proposte/considerazioni dello SC e della UG.

B) Linea di credito dedicata al settore agricolo in accezione tale da ricomprendere anche i fornitori di input, la commercializzazione e la trasformazione della produzione.
Una istituzione finanziaria con vocazione al supporto alla PMI e con esperienza significativa nel settore rurale (da qui in avanti denominata nel documento "IFAGRI" per semplicità), sarà selezionata attraverso una procedura concorsuale e sará chiamata a gestire tutta la quota di fondi di questa componente del programma. La compartecipazione al rischio richiesta è di almeno il 35% mentre il tasso di interesse rimarrà agevolato (secondo quanto stabilirà definitivamente il MIC). La remunerazione della IFAGRI è identica alle altre istituzioni finanziarie partecipanti al programma (tutte vengono denominate qui, per semplicità, IFP).

C) Rafforzamento operativo della IFAGRI nell'ambito della procedura concorsuale prevista per l'affidamento ad idoneo ente finanziario dei fondi dedicati per il comparto agricolo, si aprirà e sarà quindi considerata ammissibile una voce di costo relativa al rafforzamento operativo dell'istituzione. Ciò si rende necessario, in quanto vi sono alcune istituzioni, nel comparto, che possiedono una capacità strategica e operativa nel senso desiderato, ma che hanno bisogno di essere rinforzate e sostenute nell'apertura di nuovi sportelli/agenzie qualora si chieda loro –come in questo caso– di *ampliare* il proprio portafogli e di inserirsi in distretti poco serviti ma di interessanti potenzialità, svolgendo quindi un'azione pilota orientata dall'esterno.

Si riserva a questa componente una percentuale di circa il 10% delle risorse dedicate specificamente alla agricoltura. Il costo effettivo e la composizione del pacchetto di sostegno di tale componente sarà determinato in funzione della miglior proposta ricevuta.

D) Accompagnamento del Programma dal momento della prima erogazione del programma in favore di una delle istituzioni finanziarie viene avviata la fase di accompagnamento delle azioni progettuali. Tale azione, viene svolta durante il periodo di erogazione dei crediti e prosegue poi per seguire la fase dei rimborsi, e disegnare il successivo impiego del Fondo rimborsi.

L'azione di accompagnamento prevede:
- il monitoraggio delle iniziative finanziate, da parte delle stesse istituzioni finanziarie, ma con alcuni diritti ispettivi della UG;
- il controllo e la revisione delle operazioni da parte di idonea società di revisione contabile (auditing);

- il sollecito e il controllo dei rimborsi graduali e finali;
- il pagamento di una commissione sui rimborsi;
- la verifica (su base campionaria) dell'impiego dei fondi da parte delle imprese beneficiarie;
- la ricostituzione di un nuovo fondo derivante dai rimborsi.

5.2 Coordinamento e Gestione

L'attuazione del programma, regolata attraverso la firma di uno specifico Accordo, è affidata al Ministero dell'Industria e Commercio.

Più in dettaglio, all'azione di "Coordinamento e Gestione" partecipano 4 diversi soggetti con compiti ben definiti e distribuiti. Questi sono:

Il **Ministero dell'Industria e Commercio (MIC),** che ha la responsabilità dell'attuazione del programma.
Lo **"Steering Committee" (SC),** organo di appoggio al MIC, incaricato di orientare la direzione del programma e facilitare il mantenimento della coerenza delle azioni con gli obiettivi stabiliti.
L'**Unità di Gestione (UG),** che ha il compito di gestire per conto del MIC le operazioni del programma.
Il **Comitato Paritetico,** organo di dialogo tra donatore e governo recipiente, dedito alla verifica dell'attuazione dell'Accordo intergovernativo.

Di seguito sono riportati, con maggiore dettaglio, i compiti di ciascun soggetto partecipante:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA (MIC)
Rappresenta l'organismo decisionale superiore in quanto si tratta di un programma ad esecuzione governativa. Gestisce la procedura concorsuale per la selezione dell'Unità di Gestione e delega a quest'ultima le funzioni operative del programma. Ha il compito di movimentare i fondi e di approvare tutti gli atti formali necessari all'esecuzione del Programma.

Le principali funzioni del MIC saranno:
- attivare le procedure di gara e selezionare l'Unità di Gestione; stipulare il contratto con l'UG selezionata e pagarne le prestazioni avvalendosi dei fondi del programma;
- approvare la procedura di selezione, nonché i risultati del concorso, effettuato dalla UG, per l'affidamento ad idonea società di *auditing* del controllo contabile del programma, incarico integrato da verifiche anche di natura tecnica. Con tale società di auditing il MIC stipulerà un contratto e ne pagherà le prestazioni avvalendosi dei fondi del programma;
- approvare il Regolamento che delinea i rapporti tra la UG e le istituzioni finanziarie partecipanti al programma;
- approvare la procedura di selezione, nonché il relativo concorso, effettuato dalla UG, dell'istituzione finanziaria incaricata di operare in favore del settore agricolo;
- approvare le liste di erogazioni proposte dalla UG ed effettuare la movimentazione dei fondi;
- approvare i premi alle IFP (Istituzioni Finanziarie Partecipanti) per i crediti rimborsati ed effettuare la movimentazione dei fondi.

STEERING COMMITTEE
È presieduto da un rappresentante del MIC e comprende un rappresentante della Cooperazione Italiana e il coordinatore dell'Unità di Gestione. Inoltre, sarà opportuno che partecipino del Comitato anche rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (MADER), di altri Dicasteri interessati (Piano e Finanze, Banca Centrale, ecc.), e di uno o più rappresentanti di associazioni imprenditoriali.

Le principali funzioni dello SC saranno:

- preparare i Termini di Riferimento (ToR) per la selezione dell'Unità di Gestione di supporto al MIC;
- fornire al MIC indicazioni circa il riorientamento delle attività del programma (ampliamento o riduzione della copertura territoriale, modifica dei meccanismi operativi e delle attività e settori che si intendono includere o escludere);
- verificare la selezione, effettuata dalla UG, dell'istituzione finanziaria (IFAGRI) incaricata di operare nell'ambito della componente destinata al settore agricolo;
- verificare il Regolamento che definisce i rapporti tra la UG e le istituzioni finanziarie partecipanti al programma e trasmetterlo al MIC per l'approvazione;
- preparare i ToR per la selezione, e verificarne quindi il processo di gara, effettuato dalla UG, per l'affidamento ad idonea società di *auditing* del controllo contabile del progetto, e trasmettere il contratto al MIC per la stipula;
- verificare le liste di erogazioni proposte dall'UG e trasmetterle al MIC per approvazione;
- verificare le liste relative ai premi alle IFP per i crediti rimborsati e trasmetterle al MIC per approvazione;
- richiedere al MIC l'eventuale proroga del termine per le erogazioni, qualora, allo scadere dei primi 12 mesi, non si sia esaurito il Fondo Crediti.

UNITÀ DI GESTIONE (UG)

È la struttura operativa e, di fatto, "il cuore" del funzionamento del programma. Partecipa allo "Steering Committee" al quale fornisce tutta la documentazione tecnica relativa all'esecuzione delle attività e risponde direttamente al MIC, con il quale stipula un apposito contratto. L'Unità di Gestione è selezionata attraverso una procedura concorsuale sulla base dei seguenti elementi:

- trattarsi di una società internazionalmente riconosciuta;
- esperienza specifica nel settore dello sviluppo dell'imprenditoria e dei servizi finanziari;
- relazioni con le istituzioni finanziarie a scala nazionale e possibilmente anche a vocazione locale.

Le condizioni (personale qualificato immesso nel progetto, assetto proprietario e istituzionale, ecc.) che determinano l'aggiudicazione della gara dovranno essere mantenute per tutta la durata del contratto a meno di autorizzazioni da parte del MIC.

Le principali funzioni della UG saranno:

- recepire i Termini di Riferimento per la gara per la società di *auditing*, definire il testo del relativo contratto, ed effettuare il processo di selezione;
- preparare i Termini di Riferimento per la gara di selezione della istituzione finanziaria (IFAGRI) incaricata di operare nell'ambito della componente destinata al settore agricolo e seguirne la selezione;
- preparare il Regolamento che definisce i rapporti tra la UG stessa e le IFP. Questo Regolamento (che, come visto in precedenza, dovrà essere verificato dallo SC e approvato dal MIC) dovrà trattare almeno le seguenti questioni:
  - ✓ le condizioni e le caratteristiche delle istituzioni che possono partecipare al programma e la necessità che esse vengano mantenute fino alla conclusione delle relazioni con MIC-SC-UG;
  - ✓ le condizioni e le caratteristiche delle imprese che potranno avere accesso al credito nelle due linee;
  - ✓ in che percentuale di ogni operazione si può finanziare capitale circolante o fondi di gestione corrente, che tipo di garanzie minime (o massime) devono (possono) essere richieste alle imprese;
  - ✓ a quali condizioni una impresa potrà beneficiare di un secondo prestito;
  - ✓ i massimali del credito per operazione e in termini di dimensioni delle beneficiarie;
  - ✓ i tassi di interesse praticati;
  - ✓ le tipologie di remunerazione per le IFP e le modalità di pagamento;
  - ✓ la compartecipazione al rischio da parte delle IFP;
  - ✓ le modalità di presentazione delle richieste di erogazioni per distribuzione di credito a soggetti imprenditoriali giudicati affidabili per una specifica iniziativa;

- ✓ i periodi di ammortamento accettabili ed eventuali differimenti dell'inizio dei rimborsi, la periodicità degli stessi;
- ✓ la quantità e le modalità dell'informazione dalle IFP alla UG;
- ✓ l'istituzione di interessi e multe di mora; le modalità di risoluzione dei conflitti;
- ✓ periodo in cui il Regolamento sottoscritto dalle parti resterà in vigore e vincolante le parti;
- ✓ le specifiche condizioni e deroghe applicate all'istituzione finanziaria incaricata di operare nell'ambito della componente destinata al settore agricolo;

raccogliere periodicamente (per es. ogni due settimane) le richieste delle istituzioni finanziarie, sotto ›rma di liste di iniziative approvate dai rispettivi organi di gestione;

valutare l'appropriatezza delle richieste di erogazioni da parte delle IFP per i rispettivi crediti pprovati e presentare la proposta periodica di erogazione allo SC;

controllare costantemente la correttezza dei movimenti finanziari e delle informazioni relative; ıonitorare l'andamento delle operazioni di rimborso e comunicare al MIC il buon esito degli stessi per onsentire il pagamento delle commissioni alle IFP su quelli portati a termine regolarmente;

fornire informazione periodica, nonché accesso alla documentazione, allo SC;

fornire gli elementi necessari all'azione della società di *auditing*.

COMITATO PARITETICO

E' la sede istituzionale del dialogo tra il Governo Italiano e quello Mozambicano. Presiede e vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo intergovernativo. E' composto da Rappresentanti del MAE/DGCS e del Governo del Mozambico/MIC. Si avvale di attività e rapporti tecnici preparatori elaborati dalla UG e/o dalle competenti strutture tecniche interne alle due istituzioni.

Si riunisce almeno due volte, ad inizio e fine programma, per valutare i meccanismi attuativi dell'Accordo ed i risultati raggiunti, e comunque almeno una volta l'anno – in caso di durata del programma superiore all'anno. Su richiesta di una delle parti può riunirsi in sessione straordinaria, sulla scorta di un motivato ordine del giorno.

5.3 Flussi finanziari

Il finanziamento sarà diretto dal Governo Italiano al Governo del Mozambico e depositato presso un conto corrente speciale aperto dalla Banca Centrale del Mozambico, denominato "Fondo Crediti", dal quale il MIC, se lo riterrà tecnicamente opportuno, potrà trasferire parte dei fondi su un altro conto operativo acceso presso una banca commerciale.

Il "Fondo Crediti", e gli interessi che potrà maturare, verrà utilizzato dal MIC per cinque tipi di uscite:

- pagamento delle spese per l'espletamento delle procedure di gara per la selezione della UG;
- pagamento dei servizi della UG;
- erogazioni periodiche alle istituzioni finanziarie secondo i rispettivi elenchi di iniziative da finanziare, presentati come già previsto;
- pagamento dei costi del rafforzamento operativo dell'istituzione finanziaria IFAGRI;
- pagamento del servizio di *auditing* indipendente del progetto;

Le imprese beneficiarie dei finanziamenti restituiscono capitale e interessi, oltre eventuali multe per mora, alle istituzioni finanziarie. I versamenti di tali rimborsi da parte delle istituzioni finanziarie (al netto della quota interesse) verranno effettuati sul conto denominato "Fondo Rimborsi" e matureranno interessi a loro volta. Qualora le imprese non rimborsassero il credito ricevuto o lo rimborsassero solo parzialmente, saranno le istituzioni finanziarie a coprire la parte mancante nelle rispettive percentuali di rischio accettato contrattualmente. Escludendo le commissioni sui rimborsi portati a termine (che saranno orientativamente fissate al 2%), il Fondo Rimborsi sarà utilizzato dal titolare, il MIC, *solo* nei termini di un appoggio ad attività iscritte a bilancio o di esecuzione di un nuovo progetto di sviluppo al settore.

5.4 Altri elementi tecnici

VALUTA DELLE OPERAZIONI: il conto speciale "Fondo Crediti" verrà costituito in valuta, provvedendosi a convertire in moneta locale (Metical), le tranches necessarie a finanziare le operazioni di programma

FINE DEL PROGRAMMA E UTILIZZO FUTURO DELLE RISORSE RECUPERATE: il progetto si considererà concluso, per la parte delle erogazioni dei prestiti, all'esaurimento dei fondi resi disponibili sul relativo conto corrente del Banco del Mozambico. Indicativamente, si ritiene che tale impiego avverrà entro 12 mesi dall'inizio del Programma. Tale periodo, risulta eventualmente prorogabile di altri 12 mesi. Trascorso tale ulteriore periodo, qualora i fondi non risultassero completamente assorbiti, il Governo del Mozambico, sentito il Comitato Paritetico, valuterà se far confluire i residui nel fondo rimborsi e così chiudere il programma, ovvero se continuare con le attività di credito in essere.
Sul parallelo conto corrente speciale sul quale confluiscono i capitali via via restituiti, denominato "Fondo Rimborsi", si formerà un nuovo fondo, di proprietà del Governo del Mozambico, che verrà destinato (al netto delle commissioni per le istituzioni finanziarie commisurate ai rimborsi effettivamente portati a termine) ad integrare il bilancio, sia per attività di istituto che/o per nuove e puntuali azioni di sviluppo. Il MIC, provvederà ad informare la parte italiana dei seguiti che intende dare ai predetti fondi, che verranno comunque iscritti nel bilancio nazionale.

Terminata la fase di erogazione crediti, al MIC resta l'onere di portare avanti la gestione delle operazioni di restituzione e di integrazione del Fondo Rimborsi per tutti quei crediti la cui scadenza fosse nel medio periodo, e quindi oltre il termine appena ricordato.

REMUNERAZIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE: seguendo l'esperienza del progetto usaid si replicherà il meccanismo di remunerazione in esso previsto. La UG (come sarà specificato nei TOR della gara per selezionarla) negozierà con le IFP un compenso che sarà rappresentato dall'interesse relativo alle operazioni di credito, delle quali si fanno designer e intermediarie. Le istituzioni finanziarie trasferiranno quindi al conto "fondo rimborsi" la sola quota capitale e le eventuali more. Le istituzione beneficeranno inoltre di una commissione del 2% circa sui rimborsi portati a termine. Questa seconda remunerazione sarà effettuata dal MIC.

COMPARTECIPAZIONE AL RISCHIO: le istituzioni finanziarie devono in ogni caso partecipare al rischio delle operazioni di credito, come regola generale di prudente gestione che modera l'assunzione di rischi elevati ed evita la tentazione di far pagare al progetto di aiuto i *bad loans* accumulati nel tempo. Sulla scorta delle esperienze precedenti, si ritiene che indicativamente la quota di partecipazione al rischio assunta dalle IFP possa essere non inferiore al 50%, salvo nel caso della componente agricola, ove a titolo di incentivo, tale quota potrà essere ridotta attestandosi comunque su valori non inferiori al 35%.

TASSO DI INTERESSE: l'iniziativa si ricollega all'emergenza delle alluvioni del 2000 e 2001, e comunque intende operare in aree e zone ove scarso o nullo è il credito. Pertanto, si ritiene che verrà applicato un saggio di interesse agevolato per le operazioni eseguite nell'ambito del progetto, secondo quanto sarà stabilito dal MIC, su proposta dello SC, sentite eventualmente altre istituzioni e/o Dicasteri competenti.

DEFINIZIONE DI "SETTORE AGRICOLO": si ritiene utile definire il settore agricolo, al quale si riserva una quota importante del credito disponibile, come quello legato alla produzione agricola in senso stretto (soprattutto di rendimento), ma anche considerando eleggibili al credito gli operatori legati alla fornitura diretta di input, alla commercializzazione, e alla trasformazione- anche su scala industriale- dei prodotti.

RAFFORZAMENTO OPERATIVO DELLE ISTITUZIONE FINANZIARIA ("IFAGRI") INCARICATA DI OPERARE NELL'AMBITO DEL SETTORE AGRICOLO: si rileva che occorre assumere delle specifiche misure destinate a creare le condizioni favorevoli per consentire di operare nelle aree rurali. Il settore agricolo richiede in

Mozambico la penetrazione a livello di distretto e la diffusione di sportelli nei distretti (e quindi una moltiplicazione dei costi fissi), nonché investimenti di entità relativamente più modesta (con costi variabili per operazione alti relativamente ai capitali erogati), il che giustifica da un lato la focalizzazione su una unica istituzione ("IFAGRI"), e dall'altro la possibilità di incorporare costi per il rafforzamento operativo della stessa, nonché per l'apertura di sportelli in aree con elevato potenziale, ma al momento non coperte.

Considerazioni sulla sostenibilità di uffici leggeri nei distretti indicano, poi, la necessità di disporre di un capitale di avvio di una certa consistenza, ciò per poter creare un circuito locale sostenibile e redditivo nel tempo.

Le categorie di spesa che indicativamente possono concorrere per il rafforzamento, sono: la formazione, le consulenze specialistiche, la compartecipazione alle spese di apertura di nuovi sportelli in aree rurale (spese di investimento e spese correnti), lo sviluppo del "Management Information System" (software gestione crediti). I termini definitivi dell'impegno verranno stabiliti in sede di gara, dove le istituzioni finanziarie interessate verranno valutate in base alle competenze, alla disponibilità ad assumersi un rischio maggiore del minimo stabilito, ed alla necessità di rafforzamento esplicitata sulla scorta di un preciso progetto aziendale.

PERIODO DI GRAZIA DEL CREDITO: nei limiti di quanto approverà lo SC, la UG può autorizzare di caso in caso un periodo di grazia fino a sei mesi negoziato tra l'istituzione finanziaria e l'impresa, nel finanziamento di attività a lento ritorno o in situazioni di particolare difficoltà dell'impresa stessa.

LE AREE TERRITORIALI COINVOLTE: tenendo conto della sostanziale coincidenza delle liste elaborate nel 2000 dai consulenti di USAID e dal Governo Mozambicano, per sostenere senza possibilità di equivoco tutti i distretti danneggiati dalle alluvioni di quell'anno, si ritiene indicativamente che le attività del programma si potranno estendere ai seguenti distretti, divisi per provincia:

MAPUTO:	Manhiça, Marracuene, Boane, Magude, Moamba, Matutuine, Namaacha, Matola, Machava;
INHAMBANE:	Govuro, Vilanculos, Inhassoro, Inharrime, Inharrime Cidade, Maxixe, Mabote, Panda, Funhaloro;
SOFALA:	Buzi, Chibabava, Machanga;
MANICA:	Sussundenga, Machaze, Mossurize, Gondola, Manica;
GAZA:	Chibuto, Chókwè, Massingir, Guijá, Massangena, Xai Xai, Xai Xai Cidade, Mabalane, Chicualacuala, Bilene, Chigubo, Mandlakazi.

L'eventuale inclusione di altri distretti appartenenti alle predette provincie o ad altre provincie colpite da successivi eventi calamitosi, potrà avvenire su motivata proposta dello SC e formale approvazione del MIC.

5. DURATA E CRONOGRAMMA

L'iniziativa ha una durata di **12 mesi**. La durata corrisponde alla fase di erogazione dei fondi alle istituzioni finanziarie (e quindi alle imprese). Essa è valutata in circa un anno. Le attività preparatorie alla concessione dei crediti, dovrebbero concludersi entro un massimo di 4 mesi, mentre l'erogazione completa dei fondi dovrebbe avvenire entro gli 8 mesi successivi e, quindi, a distanza di 12 mesi dall'avvio del programma.
Occorre, però, tenere presente le difficoltà che si incontreranno ad operare nelle aree rurali e la concreta possibilità che l'ammontare medio dei crediti al settore agricolo, in quanto limitato, non permetta di concludere le operazioni entro il primo anno. L'impiego del Fondo sarà quindi prorogabile, dietro proposta della UG, verificata dal SC, per un successivo periodo massimo di 12 mesi. Trascorso tale

ulteriore periodo, il MIC, sentito il Comitato Paritetico, valuterà se gli eventuali fondi non utilizzati dovranno essere ancora impiegati nel programma o se, invece, farli confluire nel "Fondo Rimborsi" e destinarne l'uso a nuove iniziative di sostegno al settore privato, ovvero ad azioni previste a carico del bilancio.

Non appena terminate le operazioni preliminari sarà avviato il processo di Accompagnamento e Monitoraggio del Programma che durerà tutto l'arco del programma.

Entro il termine del programma il MIC presenterà al MAE-DGCS una proposta per l'utilizzo del Fondo Rimborsi.

Si riportano di seguito le attività previste e il relativo cronogramma di massima:

Attività	***Soggetto***	***Tempi (indicativi)*** *(il tempo t è in mesi)*
Costituzione SC	MIC	primi 45 giorni (t: 0-1,5)
Redazione ToR per attività UG e bando di gara	SC-MIC	
Procedure di gara per UG, espletamento e nomina	SC-MIC	
Redazione ToR per IFAGRI, Regolamento per relazioni con IFP	SC-UG	successivi 45 giorni (t: 1,5-3)
Approvazione degli stessi	SC-MIC	
Espletamento gara IFAGRI	UG	
Approvazione graduatoria gara IFAGRI e regolamento IFP	SC-MIC	
Redazione ToR e del bando di gara per selezionare società internazionale di *auditing* di progetto	SC-UG-MIC	prima della prima erogazione dal Fondo Crediti t < 5
Approvazione bando di gara e ToR annessi per *auditing*	SC-MIC	
Espletamento gara e nomina (con approvazione SC della graduatoria) della società di *auditing*	UG-MIC	
Costituzione di nuovi "uffici leggeri", o "centri di sviluppo degli investimenti", in almeno 4 distretti (nelle aree abbracciate dal progetto) tra i meno serviti dal circuito finanziario	UG-IFAGRI	successivi 30 giorni (t: 3-4)
Accettazione del Regolamento e virtuale inizio delle attività in esso inquadrate	IFAGRI e altre IFP	a partire dal 4° mese t: 4-12 (24)
Processi di identificazione imprese potenziali beneficiarie e di affidamento, presentazione di liste di richieste a UG	IFAGRI e altre IFP	periodicamente t: 4-12 (24)
Controllo tecnico e presentazione a SC liste di erogazioni verso IFP	UG	periodicamente t: 5-12 (24)
Approvazione liste di erogazioni	SC-MIC	periodicamente t: 5-12 (24)
Lettera di esecuzione per il BM (o banco commerciale) per trasferire dal conto Fondo Crediti alle IFP le rispettive quantità di risorse per i finanziamenti approvati	MIC	periodicamente t: 5-12 (24)
[Rimborsi di capitale, interessi ed eventuali more alle IFP]	[imprese beneficiarie]	[tutta la durata del Programma]
Trasferimenti di quota capitale e more al Fondo Rimborsi o, entro trenta giorni dopo la relativa scadenza, della percentuale di rischio negoziata (IFAGRI) o accettata nel Regolamento (IFP)	IFAGRI e altre IFP	tutta la durata del Programma
Richiesta alla UG della commissione per i rimborsi effettuati regolarmente (percentuale degli stessi)	IFAGRI e altre IFP	tutta la durata del Programma
Corresponsione dei premi alle istituzioni finanziarie per i crediti andati a buon fine (commissione del 2% circa)	MIC	tutta la durata del Programma
Auditing degli aspetti contabili e tecnici del progetto	società di *auditing*	tutta la durata del Programma
Consegna del rapporto di *auditing* di progresso per i mesi i cui dati sono disponibili	società di *auditing*	Ogni dodici mesi dall'inizio del progetto, t = 12, 24
Eventuale chiusura del conto speciale "Fondo Crediti", trasferimento al conto "Fondo Rimborsi" del residuo non utilizzato	MIC	al termine delle erogazioni, entro 24 mesi dall'inizio del Programma t < 24
Rapporti parziali di avanzamento al MAE-DGCS	MIC	Ogni 6 mesi

Rapporto finale completo al MAE/DGCS	MIC	t = 12 (24)
Pianificazione e tempi attività a seguire collegate alla gestione dei rimborsi e all'impiego del "Fondo rimborsi"	MIC	t < 12 (24)

ca

7. ALLOCAZIONI DI PROGRAMMA

Le voci indicative di costo si riportano a seguire:

Costi per le attività di espletamento gara per selezionare la UG e per i servizi della UG	90.000	Euro
Fondi da erogare in crediti non specifici	2.500.000	Euro
Fondi riservati ai crediti "agricoli"	2.500.000	Euro
Costi (massimi) per il rafforzamento operativo della struttura IFAGRI	250.000	Euro
Costi per il servizio di auditing	50.000	Euro
TOTALE	5.390.000	Euro

I costi relativi al rafforzamento dell'istituzione finanziaria saranno, come detto, definiti in sede di gara. Si ritiene, indicativamente, che le categorie di spesa ammesse potranno essere: costi per formazione, consulenze, attrezzature ed equipaggiamenti, compartecipazione all'investimento per l'apertura di nuovi uffici leggeri. Il montante considerato appare adeguato all'apertura di 3-5 nuovi uffici ed alle pertinenti necessità.

E', inoltre, previsto che, qualora i costi per i servizi di gestione e revisione contabile dovessero eccedere la somma preventivata ed allocata, talvolta a causa dell'estensione temporale del programma, si potrà attingere – per integrare le quantità necessarie ad onorare i contratti - ai fondi riservati per le attività di credito, sino ad un massimo del 10% del loro importo.

Eventuali compensazioni/variazioni tra le componenti agricola e generale del Fondo crediti, potranno essere apportate nella misura del 20%, dietro motivata proposta dello SC, sentita la UG, e previa approvazione del Comitato Paritetico.

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRESSO

Il progetto prevede il monitoraggio ordinario da parte della DGCS nelle sue varie articolazioni. Il rappresentante italiano nello SC e la UG cureranno che pervengano alla DGCS i periodici rapporti di progresso descritti a seguire.

La UG predisporrà, con cadenza trimestrale, rapporti di progresso che farà avere allo SC. I predetti rapporti saranno strutturati sullo schema successivamente definito per il rapporto finale.

IL MIC, semestralmente, eventualmente con l'ausilio delle strutture esterne di programma, provvederà a trasmettere al MAE-DGCS una relazione sull'andamento del programma medesimo, che illustri lo stato di attuazione delle principali componenti, che sviluppi considerazioni sull'impatto del progetto, ed analizzi la coerenza dell'esecuzione con gli obiettivi originari. Alla relazione verranno allegati i rapporti parziali degli *auditing* disponibili per il periodo, nonché delle verifiche tecniche dalla predetta società nel frattempo effettuate. La relazione in parola verrà strutturata in accordo allo schema definito per il rapporto finale.

Un Rapporto Finale dell'iniziativa, anche se saranno ancora pendenti rimborsi da parte delle imprese commerciali e quindi delle IFP, sarà presentato dal MIC al MAE-DGCS al termine delle erogazioni e comunque entro 24 mesi dall'inizio operativo del Programma. Una integrazione informativa verrà consegnata alla chiusura dell'ultima operazione di prestito (con la restituzione del finanziamento o la dichiarazione della sua inesigibilità).

Il Rapporto Finale conterrà almeno:

a) una relazione sui finanziamenti erogati alle istituzioni finanziarie e sui crediti concessi da queste ultime al settore privato;
b) una relazione relativa ai rimborsi da parte delle Istituzioni Finanziarie;
c) una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate, dei risultati raggiunti, del grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché degli indicatori impiegati;
d) la relazione di *auditing* sul complesso delle attività tecniche e finanziarie del Programma predisposta dalla società indipendente selezionata secondo il meccanismo già richiamato.

Il MIC presenterà, inoltre, allo scadere del programma, ovvero anticipatamente qualora si intenda fare ricorso al fondo rimborsi già in corso d'opera, un progetto di proposta di impiego del citato "Fondo rimborsi".

9. MODIFICHE AL PRESENTE ANNESSO TECNICO

Qualsiasi modifica o variazione al presente Annesso Tecnico verrà effettuata seguendo la procedura stabilita per le modifiche relative al pertinente Protocollo di Accordo.

72.

Lusaka, 22 dicembre 2003

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia sulla cancellazione del debito dello Zambia (Club di Parigi del 13 dettembre 2002) con allegato SACE

(Entrata in vigore: 22 dicembre 2003)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF ZAMBIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Zambia, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two Countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on September 13th, 2002 by the Countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the cancellation of:

a) 100% of the amounts due within the period January 1st, 2001 – March 31st, 2003 inclusive and not paid, on all debt outstanding at the date of the signature of the present Agreement related to all previous bilateral debt rescheduling Agreements, as well as contracts concluded before June 20th, 1999, due from the Government of the Republic of Zambia to Italy through "SACE"- Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero.

b) 100% of late interest on debts envisaged in the paragraph a) above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. Late interests will be computed at the rate of 6,26% p.a.

The above-mentioned debts are listed in the Annex to the present Agreement. This Annex may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts and/or financial conventions concluded after June 20th, 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debt reorganization.

ARTICLE II

The Contracting Parties may apply the provisions of Section II, 3. of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of the Republic of Zambia, signed in Paris on September 13th , 2002, by the Countries taking part in the Paris Club meeting (debt swaps). An ad hoc bilateral agreement will define the terms of these operations, which will not exceed 10% of the maturities listed in Article I.

ARTICLE III

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of the Republic of Zambia continues to commit itself to:

a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a means of settlement of international disputes;

b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;

c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of the Republic of Zambia commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectoral investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE IV

1. The infringement of the commitments set forth in Article III will be verified on the basis of:

a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;

b) assessments of the congruity of military expenses;

c) official progress reports on the implementation of the project (including sectoral investment programmes) mentioned above in Article III, paragraph 2.

ARTICLE V

1. Should the verifications set forth in Article IV indicate that the Government of Republic of Zambia does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article III, the Government of the Italian Republic will request the Government of the Republic of Zambia to start bilateral consultations.

These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Should the Government of the Republic of Zambia not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article III, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of the Republic of Zambia will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article III are deemed re-established, according to the verifications of Article IV, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article III are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article IV, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VI

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VII

The present Agreement shall come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the projects as per Article III, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Lusaka on 22nd December 2003 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

ZAMBIA

MULTILATERAL AGREEMENT OF SEPTEMBER 13TH, 2002

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 USD

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB4	22/03/1991	1	30/09/2001	412.625,51
		1	31/03/2002	403.803,47
		1	30/09/2002	395.631,44
		1	31/03/2003	386.902,24
				1.598.962,66
ZAM4A	22/03/1991	1	30/09/2001	1.052.567,05
		1	31/03/2002	1.030.061,62
		1	30/09/2002	1.009.216,35
		1	31/03/2003	986.949,28
				4.078.794,30
ZAM4A	22/03/1991	3	30/09/2001	2.233.671,18
		3	31/03/2002	2.185.913,45
		3	30/09/2002	2.141.677,05
		3	31/03/2003	2.094.420,84
				8.655.682,52
			TOTALI	14.333.439,48

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 2

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 ITL

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB4	22/03/1991	2	30/09/2001	83.503.248,00
		2	31/03/2002	80.793.143,00
		2	30/09/2002	78.282.729,00
		2	31/03/2003	75.601.153,00
				318.180.273,00
ZAM4A	22/03/1991	2	30/09/2001	484.846.716,00
		2	31/03/2002	469.110.967,00
		2	30/09/2002	454.534.707,00
		2	31/03/2003	438.964.591,00
				1.847.456.981,00
ZAM4A	22/03/1991	4	30/09/2001	1.179.154.447,00
		4	31/03/2002	1.140.884.935,00
		4	30/09/2002	1.105.435.222,00
		4	31/03/2003	1.067.568.465,00
				4.493.043.069,00
			TOTALI	6.658.680.323,00

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 3

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 USD

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB5	30/03/1993	1	01/10/2001	240.704,50
		1	01/04/2002	249.791,93
		1	01/10/2002	258.944,45
				749.440,88
ZAMB5	30/03/1993	2	01/10/2001	33.758,59
		2	01/04/2002	35.033,39
		2	01/10/2002	36.317,68
				105.109,66
ZAM5A	30/03/1993	1	01/10/2001	70.424,05
		1	01/04/2002	73.082,92
		1	01/10/2002	75.760,70
				219.267,67
			TOTALI	1.073.818,21

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 4

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 ITL

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB5	30/03/1993	3	01/10/2001	213.531.669,00
		3	01/04/2002	213.879.584,00
		3	01/10/2002	215.513.461,00
				642.924.714,00
ZAMB5	30/03/1993	4	01/10/2001	31.157.233,00
		4	01/04/2002	31.207.997,00
		4	01/10/2002	31.446.393,00
				93.811.623,00
ZAM5A	30/03/1993	3	01/10/2001	66.483.604,00
		3	01/04/2002	66.591.922,00
		3	01/10/2002	67.100.618,00
				200.176.144,00
			TOTALI	936.912.481,00

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 5

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 USD

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB5	30/03/1993	5	15/05/2001	618.707,61
		5	15/11/2001	607.736,40
		5	15/05/2002	594.782,37
		5	15/11/2002	583.415,16
				2.404.641,54
ZAM5A	30/03/1993	2	15/05/2001	51.417,92
		2	15/11/2001	50.506,14
		2	15/05/2002	49.429,89
		2	15/11/2002	48.484,82
				199.838,77
			TOTALI	2.604.480,31

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 6

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 ITL

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB5	30/03/1993	6	15/05/2001	577.999.458,00
		6	15/11/2001	549.604.065,00
		6	15/05/2002	516.076.941,00
		6	15/11/2002	486.655.155,00
				2.130.335.619,00
ZAM5A	30/03/1993	4	15/05/2001	48.034.650,00
		4	15/11/2001	45.674.854,00
		4	15/05/2002	42.888.591,00
		4	15/11/2002	40.443.488,00
				177.041.583,00
			TOTALI	2.307.377.202,00

DATA ELAB. 28/10/02 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *
LINGUA: ITALIANO

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 7

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 USD

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB6	18/12/1997	1	31/12/2001	19.321,03
		1	30/06/2002	19.246,61
		1	31/12/2002	19.822,48
				58.390,12
ZAMB6	18/12/1997	3	31/12/2001	32.965,54
		3	30/06/2002	32.616,04
		3	31/12/2002	33.356,34
				98.937,92
ZAMB6	18/12/1997	5	31/12/2001	18.574,23
		5	30/06/2002	18.331,20
		5	31/12/2002	18.699,63
				55.605,06
			TOTALI	212.933,10

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 8

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 ITL

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB6	18/12/1997	2	31/12/2001	27.853.305,00
		2	30/06/2002	27.651.810,00
		2	31/12/2002	28.380.270,00
				83.885.385,00
ZAMB6	18/12/1997	4	31/12/2001	42.976.548,00
		4	30/06/2002	42.457.377,00
		4	31/12/2002	43.355.892,00
				128.789.817,00
ZAMB6	18/12/1997	6	31/12/2001	60.518.550,00
		6	30/06/2002	59.670.085,00
		6	31/12/2002	60.808.429,00
				180.997.064,00
			TOTALI	393.672.266,00

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 9

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 USD

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB6	18/12/1997	15	31/12/2001	40.793,56
		15	30/06/2002	39.493,55
		15	31/12/2002	38.424,80
				118.711,91
			TOTALI	118.711,91

DATA ELAB. 28/10/02 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *
LINGUA: ITALIANO

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 10

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 ITL

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB6	18/12/1997	16	31/12/2001	52.496.998,00
		16	30/06/2002	50.729.623,00
		16	31/12/2002	49.277.208,00
				152.503.829,00
			TOTALI	152.503.829,00

DATA ELAB.   28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 11

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 USD

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB7	01/03/2000	1	01/10/2001	47.832,20
		1	01/04/2002	48.264,04
		1	01/10/2002	48.776,22
				144.872,46
ZAMB7	01/03/2000	3	01/10/2001	21.142,74
		3	01/04/2002	21.214,45
		3	01/10/2002	21.390,07
				63.747,26
ZAMB7	01/03/2000	5	01/10/2001	104.045,57
		5	01/04/2002	104.985,47
		5	01/10/2002	106.097,84
				315.128,88
ZAMB7	01/03/2000	7	01/10/2001	11.871,84
		7	01/04/2002	11.911,81
		7	01/10/2002	12.010,25
				35.793,90

DATA ELAB. 28/10/02 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *
LINGUA: ITALIANO

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 11

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 USD

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB7	01/03/2000	9	01/10/2001	99.999,81
		9	01/04/2002	100.901,73
		9	01/10/2002	101.971,86
				302.873,40
ZAMB7	01/03/2000	11	01/10/2001	12.754,37
		11	01/04/2002	12.796,37
		11	01/10/2002	12.902,66
				38.453,40
ZAMB7	01/03/2000	17	01/10/2001	6.845,60
		17	01/04/2002	6.906,22
		17	01/10/2002	6.979,58
				20.731,40
ZAMB7	01/03/2000	19	01/10/2001	18.788,39
		19	01/04/2002	18.958,71
		19	01/10/2002	19.160,34
				56.907,44

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 11

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 USD

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB7	01/03/2000	21	01/10/2001	18.111,05
		21	01/04/2002	18.275,22
		21	01/10/2002	18.469,76
				54.856,03
ZAMB7	01/03/2000	25	01/10/2001	8.045,85
		25	01/04/2002	8.118,24
		25	01/10/2002	8.204,96
				24.369,05
ZAMB7	01/03/2000	27	01/10/2001	3.707,35
		27	01/04/2002	3.740,58
		27	01/10/2002	3.780,51
				11.228,44
			TOTALI	1.068.961,66

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 12

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 ITL

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB7	01/03/2000	2	01/10/2001	32.314.498,00
		2	01/04/2002	32.637.968,00
		2	01/10/2002	32.998.468,00
				97.950.934,00
ZAMB7	01/03/2000	4	01/10/2001	23.435.073,00
		4	01/04/2002	23.522.795,00
		4	01/10/2002	23.719.173,00
				70.677.041,00
ZAMB7	01/03/2000	6	01/10/2001	47.916.515,00
		6	01/04/2002	48.396.163,00
		6	01/10/2002	48.930.723,00
				145.243.401,00
ZAMB7	01/03/2000	8	01/10/2001	11.880.651,00
		8	01/04/2002	11.925.109,00
		8	01/10/2002	12.024.694,00
				35.830.454,00

DATA ELAB.   28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE   : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 12

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 ITL

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB7	01/03/2000	10	01/10/2001	45.183.046,00
		10	01/04/2002	45.635.352,00
		10	01/10/2002	46.139.398,00
				136.957.796,00
ZAMB7	01/03/2000	12	01/10/2001	11.992.659,00
		12	01/04/2002	12.037.518,00
		12	01/10/2002	12.138.053,00
				36.168.230,00
ZAMB7	01/03/2000	18	01/10/2001	16.713.940,00
		18	01/04/2002	16.881.302,00
		18	01/10/2002	17.067.724,00
				50.662.966,00
ZAMB7	01/03/2000	20	01/10/2001	18.435.673,00
		20	01/04/2002	18.620.255,00
		20	01/10/2002	18.825.883,00
				55.881.811,00

DATA ELAB. 28/10/02
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 58 ZAMBIA
COD. ACCORDO : ZAMB8
PROGR. LISTA : 12

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/2001 AL: 31/03/2003
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 13/09/2002 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 ITL

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO CANCELLATO
ZAMB7	01/03/2000	22	01/10/2001	16.782.592,00
		22	01/04/2002	16.950.592,00
		22	01/10/2002	17.137.819,00
				50.871.003,00
ZAMB7	01/03/2000	26	01/10/2001	7.292.544,00
		26	01/04/2002	7.365.541,00
		26	01/10/2002	7.446.894,00
				22.104.979,00
ZAMB7	01/03/2000	28	01/10/2001	2.927.107,00
		28	01/04/2002	2.956.439,00
		28	01/10/2002	2.989.084,00
				8.872.630,00
			TOTALI	711.221.245,00

Richard M. Chizyuka
Permanent Secretary -
Budget & Economic Affairs
Ministry of Finance
Lusaka

73.

Roma, 8 gennaio 2004

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Madagascar per l'annullamento del debito della Repubblica del Madagascar (Club di Parigi del 7 marzo 2001)

(Entrata in vigore: 8 gennaio 2004)

Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR SULL'ANNULLAMENTO DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Madagascar, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo-Verbale concordato, relativo al consolidamento del debito della Repubblica di Madagascar, firmato a Parigi il 7 marzo 2001 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne l'annullamento :

a) del 100% di tutte le scadenze (in capitale ed interessi contrattuali), dovute fra il 1° dicembre 2000 ed il 29 febbraio 2004, ivi compresi gli arretrati, su tutto il debito non pagato alla data della firma del presente Accordo relativamente ai contratti conclusi prima del 20 giugno 1999, dovute dal Governo della Repubblica di Madagascar all'Italia tramite << SACE-Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero>>;

b) del 100% degli interessi di ritardato pagamento sui debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino alla data del presente Accordo. Tali interessi di ritardato pagamento saranno calcolati al tasso del 6,26% annuo.

I debiti in questione sono indicati nell'Annesso al presente Accordo. Questo Annesso potrà essere modificato di comune accordo fra le Parti firmatarie del presente Accordo

Rimane inteso che i contratti e/o le convenzioni finanziarie concluse dopo il 20 giugno 1999 sono escluse dal presente annullamento o da ogni altra futura ristrutturazione del debito.

ARTICOLO II

1. Per ottenere la cancellazione debitoria del summenzionato debito, il Governo della Repubblica di Madagascar continua ad impegnarsi a:

a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali ed astenersi dall' uso della forza come mezzo di regolamento di controversie internazionali ;

b) perseguire lo sviluppo duraturo nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, progettata in consultazione con la società civile nazionale e con i partner internazionali;

c) assegnare al bilancio preventivo nazionale risorse per scopi militari senza eccedere i legittimi bisogni di sicurezza e di difesa del paese.

2. Il Governo della Repubblica di Madagascar s'impegna a sottoporre al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi a decorrere dalla firma del presente Accordo, il progetto per l'utilizzo delle risorse (ivi compresi i programmi d'investimento settoriali) rese disponibili mediante l'annullamento del debito, conformemente alla strategia nazionale di riduzione della povertà. Il progetto deve essere approvato tramite le vie diplomatiche .

ARTICOLO III

L'inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II sarà verificata secondo :

a) le deliberazioni delle Organizzazioni Internazionali (in particolare dell'ordinamento delle Nazioni Unite) , dell'Unione Europea e delle Istituzioni finanziarie internazionali

b) le valutazioni di conformità delle spese militari;

c) i rapporti ufficiali sul progresso dell'attuazione del progetto (compresi i programmi d'investimento settoriali) menzionato all'Articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO IV

1. Qualora i controlli previsti all'articolo III indichino che il Governo della Repubblica di Madagascar non adempie ad uno o più degli impegni previsti all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica di Madagascar di dare inizio a consultazioni bilaterali .

Queste consultazioni possono essere sostituite, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana e ove applicabile, dalle consultazioni previste all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou fra i membri del gruppo degli Stati ACP e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri.

Se il Governo della Repubblica di Madagascar non risponde entro due mesi alla richiesta di consultazioni o se tali consultazioni risultano insoddisfacenti riguardo ad una grave inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II, il Governo della Repubblica italiana può decidere la sospensione del presente Accordo.

Durante il periodo di sospensione, il Governo del Madagascar sarà responsabile di tutti i pagamenti delle scadenze precedentemente programmate e dovute dopo la suddetta decisione.

2. Quando le condizioni di cui all'Articolo II sono giudicate ristabilite, conformemente alle verifiche previste all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana esaminerà se sia il caso di abrogare la sospensione.

3. Se dopo un adeguato periodo di tempo, le condizioni previste all'Articolo II non sono considerate ristabilite secondo i controlli dell' Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia avrà effetto trenta giorni dopo la notifica all'altra Parte.

ARTICOLO V

Fermo restando le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, né gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all' Articolo 1 del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino al completamento del progetto previsto all'articolo II, paragrafo 2.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, l'8 gennaio 2004 in due esemplari in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR SUR L'ANNULATION DE LA DETTE DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Madagascar, dans l'esprit d'amitié et coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal agréé relatif à la consolidation de la dette de la République de Madagascar, signé à Paris le 7 mars 2001 par les Pays participants à la réunion du Club de Paris, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne l'annulation de:

a) 100% de toutes les échéances (en principal et intérêts contractuels), dues entre le 1er décembre 2000 et le 29 février 2004 y compris les arriérés, sur toute la dette impayée à la date de la signature du présent Accord se rapportant aux contrats conclus avant le 20 juin 1999, due par le Gouvernement de la République de Madagascar à l'Italie par l'entremise de "SACE - Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero";

b) 100% des intérêts de retard sur les dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article calculés à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du présent Accord. Ces intérêts de retard seront calculés au taux de 6,26% p.a..

Les dettes en question sont indiquées dans l'Annexe au présent Accord. Cet Annexe pourra être modifié d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que les contrats et/ou les conventions financières conclus après le 20 juin 1999 sont exclus de la présente annulation ou de toute autre futur réarrangement de la dette.

ARTICLE II

1. Pour obtenir l'annulation de la dette susmentionnée le Gouvernement de la République de Madagascar continue de s'engager à:

a) respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et s'abstenir de l'emploi de la force comme moyen de règlement de différends internationaux;

b) poursuivre le développement durable dans le contexte d'une stratégie nationale de la réduction de la pauvreté, conçu en consultation avec la société civile nationale et les partenaires internationaux;

c) assigner au budget national des ressources pour des buts militaires n'excédant pas les besoins légitimes de sécurité et défense du pays.

2. Le Gouvernement de la République de Madagascar s'engage à soumettre au Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, dans les trois mois à compter de la signature du présent Accord, le projet pour l'allocation des ressources (y compris les programmes d'investissement sectoriels) dégagées par l'annulation de la dette, conformément à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Le projet doit être approuvé par les voies diplomatiques.

ARTICLE III

L'inobservance des engagements prévus à l'Article II sera vérifié selon:

a) les délibérations des Organisations Internationales (en particulier du système des Nations Unies), de l'Union Européenne et des Institutions Financières Internationales;

b) les estimations de conformité des dépenses militaires;

c) les rapports officiels sur le progrès de la mise en œuvre du projet (y compris programmes d'investissement sectoriels) mentionné à l'Article II, paragraphe 2.

ARTICLE IV

1. Au cas où les vérifications prévues à l'Article III indiquent que le Gouvernement de la République de Madagascar n'accomplit pas un ou plusieurs engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne demandera au Gouvernement de la République de Madagascar d'entamer des consultations bilatérales.

Ces consultations peuvent être remplacées, à la demande du Gouvernement de la République Italienne et là où applicable, par celles prévues à l'Article 96 de l'Accord de Cotonou entre les membres du groupe des Etats ACP et la Communauté Européenne et ses Etats membres.

Au cas où le Gouvernement de la République de Madagascar ne répondrait pas d'ici deux mois à la demande de consultations, ou si telles consultations ne devaient pas s'avérer satisfaisantes par rapport à une grave inobservance des engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne peut décider la suspension du présent Accord.

Pendant la suspension le Gouvernement de la République de Madagascar sera responsable de tous les paiements des échéances programmées précédemment et dues après la décision susmentionnée.

2. Une fois que les conditions prévues a l'Article II sont jugées rétablies, d'après les vérifications prévues à l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne examinera la possibilité de lever la suspension.

3. Si, après une période de temps adéquate, les conditions prévues a l'Article II ne sont pas considérées rétablies selon les vérifications de l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne dénoncera le présent Accord et la dénonciation aura effet trente jours après la notification à l'autre Partie.

ARTICLE V

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les Parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I du présent Accord.

ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature et restera en vigueur jusqu'à l'achèvement du projet prévus a l'Article II, paragraphe 2.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à .....Rome.......... le .....8 janvier 2004 en deux exemplaires en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

LISTS OF DEBT IN PRINCIPAL AND INTEREST

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/12/2000 UP TO 31/12/2001 CURRENCY USD
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 1

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA6	23/07/1991	1	15/02/2001	481.430,75	73.819,35	555.250,10
MADA6	23/07/1991	1	15/08/2001	481.430,75	58.092,60	539.523,35
				962.861,50	**131.911,95**	**1.094.773,45**
MADA7	23/07/1991	1	15/12/2000	552.173,13	103.573,86	655.746,99
MADA7	23/07/1991	1	15/06/2001	552.173,13	91.562,58	643.735,71
MADA7	23/07/1991	1	15/12/2001	552.173,13	80.557,46	632.730,59
				1.656.519,39	**275.693,90**	**1.932.213,29**
MADA8	22/05/1998	1	15/12/2000	163.273,57	392.383,02	555.656,59
MADA8	22/05/1998	1	15/06/2001	171.050,50	389.414,38	560.464,88
MADA8	22/05/1998	1	15/12/2001	186.599,73	390.682,79	577.282,52
				520.923,80	**1.172.480,19**	**1.693.403,99**
MADA8	22/05/1998	4	15/12/2000	21.283,30	125.822,93	147.106,23
MADA8	22/05/1998	4	15/06/2001	22.295,74	124.872,19	147.167,93
MADA8	22/05/1998	4	15/12/2001	24.321,85	125.280,02	149.601,87
				67.900,89	**375.975,14**	**443.876,03**
MADA8	22/05/1998	7	15/12/2000	3.737,01	8.980,94	12.717,95
MADA8	22/05/1998	7	15/06/2001	3.915,19	8.912,89	12.828,08
MADA8	22/05/1998	7	15/12/2001	4.270,97	8.941,82	13.212,79
				11.923,17	**26.835,65**	**38.758,82**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/12/2000 UP TO 31/12/2001 — CURRENCY USD
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 1

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA8	22/05/1998	10	15/12/2000	11.648,06	68.863,26	80.511,32
MADA8	22/05/1998	10	15/06/2001	12.203,38	68.342,09	80.545,47
MADA8	22/05/1998	10	15/12/2001	13.312,78	68.564,83	81.877,61
				37.164,22	**205.770,18**	**242.934,40**
MADA8	22/05/1998	13	15/12/2000	9.788,11	57.869,95	67.658,06
MADA8	22/05/1998	13	15/06/2001	10.255,16	57.431,88	67.687,04
MADA8	22/05/1998	13	15/12/2001	11.187,81	57.619,04	68.806,85
				31.231,08	**172.920,87**	**204.151,95**
MADA8	22/05/1998	16	15/12/2000	4.713,54	27.868,69	32.582,23
MADA8	22/05/1998	16	15/06/2001	4.938,40	27.657,71	32.596,11
MADA8	22/05/1998	16	15/12/2001	5.387,76	27.748,04	33.135,80
				15.039,70	**83.274,44**	**98.314,14**
MADA8	22/05/1998	19	15/12/2000	9.100,74	44.960,79	54.061,53
MADA8	22/05/1998	19	15/06/2001	9.535,08	53.399,24	62.934,32
MADA8	22/05/1998	19	15/12/2001	10.402,30	53.573,30	63.975,60
				29.038,12	**151.933,33**	**180.971,45**
MAD6A	23/07/1991	1	15/02/2001	1.326.911,70	203.459,77	1.530.371,47
MAD6A	23/07/1991	1	15/08/2001	1.326.911,70	160.114,00	1.487.025,70
				2.653.823,40	**363.573,77**	**3.017.397,17**
			TOTAL	**5.986.425,27**	**2.960.369,42**	**8.946.794,69**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2002 UP TO 31/12/2002 CURRENCY USD
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 4

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA6	23/07/1991	1	15/02/2002	481.430,75	44.291,75	525.722,50
MADA6	23/07/1991	1	15/08/2002	481.430,75	29.046,35	510.477,10
				962.861,50	**73.338,10**	**1.036.199,60**
MADA7	23/07/1991	1	15/06/2002	552.173,13	68.671,93	620.845,06
MADA7	23/07/1991	1	15/12/2002	552.173,13	57.541,04	609.714,17
				1.104.346,26	**126.212,97**	**1.230.559,23**
MADA8	22/05/1998	1	15/06/2002	194.377,42	387.605,07	581.982,49
MADA8	22/05/1998	1	15/12/2002	209.922,90	388.747,76	598.670,66
				404.300,32	**776.352,83**	**1.180.653,15**
MADA8	22/05/1998	4	15/06/2002	25.335,14	124.292,29	149.627,43
MADA8	22/05/1998	4	15/12/2002	27.362,79	124.658,88	152.021,67
				52.697,93	**248.951,17**	**301.649,10**
MADA8	22/05/1998	7	15/06/2002	4.448,77	8.871,34	13.320,11
MADA8	22/05/1998	7	15/12/2002	4.804,55	8.897,71	13.702,26
				9.253,32	**17.769,05**	**27.022,37**
MADA8	22/05/1998	10	15/06/2002	13.866,44	68.024,58	81.891,02
MADA8	22/05/1998	10	15/12/2002	14.976,37	68.225,49	83.201,86
				28.842,81	**136.250,07**	**165.092,88**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2002 UP TO 31/12/2002

CURRENCY USD

AGREED MINUTE OF 07/03/2001

AGREEMENT N. 9

LIST 4

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA8	22/05/1998	13	15/06/2002	11.653,07	57.165,43	68.818,50
MADA8	22/05/1998	13	15/12/2002	12.585,78	57.333,51	69.919,29
				24.238,85	**114.498,94**	**138.737,79**
MADA8	22/05/1998	16	15/06/2002	5.611,66	27.529,22	33.140,88
MADA8	22/05/1998	16	15/12/2002	6.060,85	27.610,23	33.671,08
				11.672,51	**55.139,45**	**66.811,96**
MADA8	22/05/1998	19	15/06/2002	10.834,86	53.151,17	63.986,03
MADA8	22/05/1998	19	15/12/2002	11.702,00	53.307,90	65.009,90
				22.536,86	**106.459,07**	**128.995,93**
MADA8	22/05/1998	22	15/06/2002	160.407,63	190.527,23	350.934,86
MADA8	22/05/1998	22	15/12/2002	160.407,63	55.836,03	216.243,66
				320.815,26	**246.363,26**	**567.178,52**
MADA8	22/05/1998	25	15/06/2002	5.696,98	6.765,06	12.462,04
MADA8	22/05/1998	25	15/12/2002	5.696,98	1.982,77	7.679,75
				11.393,96	**8.747,83**	**20.141,79**
MAD6A	23/07/1991	1	15/02/2002	1.326.911,70	122.075,85	1.448.987,55
MAD6A	23/07/1991	1	15/08/2002	1.326.911,70	80.057,01	1.406.968,71
				2.653.823,40	**202.132,86**	**2.855.956,26**
			TOTAL	**5.606.782,98**	**2.112.215,60**	**7.718.998,58**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2003 UP TO 29/02/2004 CURRENCY USD
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 7

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA6	23/07/1991	1	15/02/2003	481.431,75	14.763,80	496.195,55
				481.431,75	**14.763,80**	**496.195,55**
MADA7	23/07/1991	1	15/06/2003	552.173,13	45.781,28	597.954,41
MADA7	23/07/1991	1	15/12/2003	552.173,13	34.524,62	586.697,75
				1.104.346,26	**80.305,90**	**1.184.652,16**
MADA8	22/05/1998	1	15/06/2003	217.700,20	385.559,31	603.259,51
MADA8	22/05/1998	1	15/12/2003	233.251,50	386.573,25	619.824,75
				450.951,70	**772.132,56**	**1.223.084,26**
MADA8	22/05/1998	4	15/06/2003	28.375,71	123.637,39	152.013,10
MADA8	22/05/1998	4	15/12/2003	30.403,63	123.961,45	154.365,08
				58.779,34	**247.598,84**	**306.378,18**
MADA8	22/05/1998	7	15/06/2003	4.982,94	8.824,66	13.807,60
MADA8	22/05/1998	7	15/12/2003	5.338,67	8.847,79	14.186,46
				10.321,61	**17.672,45**	**27.994,06**
MADA8	22/05/1998	10	15/06/2003	15.531,40	67.665,91	83.197,31
MADA8	22/05/1998	10	15/12/2003	16.640,85	67.843,72	84.484,57
				32.172,25	**135.509,63**	**167.681,88**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2003 UP TO 29/02/2004 CURRENCY USD
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 7

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA8	22/05/1998	13	15/06/2003	13.052,34	56.863,72	69.916,06
MADA8	22/05/1998	13	15/12/2003	13.984,45	57.013,27	70.997,72
				27.036,79	**113.876,99**	**140.913,78**
MADA8	22/05/1998	16	15/06/2003	6.285,50	27.383,96	33.669,46
MADA8	22/05/1998	16	15/12/2003	6.734,66	27.455,81	34.190,47
				13.020,16	**54.839,77**	**67.859,93**
MADA8	22/05/1998	19	15/06/2003	12.135,43	52.871,08	65.006,51
MADA8	22/05/1998	19	15/12/2003	13.002,51	53.009,64	66.012,15
				25.137,94	**105.880,72**	**131.018,66**
MADA8	22/05/1998	22	15/06/2003	160.407,63	49.361,25	209.768,88
MADA8	22/05/1998	22	15/12/2003	160.407,63	43.428,33	203.835,96
				320.815,26	**92.789,58**	**413.604,84**
MADA8	22/05/1998	25	15/06/2003	5.696,98	1.753,05	7.450,03
MADA8	22/05/1998	25	15/12/2003	5.696,98	1.540,86	7.237,84
				11.393,96	**3.293,91**	**14.687,87**
MAD6A	23/07/1991	1	15/02/2003	1.326.911,63	40.691,96	1.367.603,59
				1.326.911,63	**40.691,96**	**1.367.603,59**
			TOTAL	**3.862.318,65**	**1.679.356,11**	**5.541.674,76**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/12/2000 UP TO 31/12/2001
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 2

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA6	23/07/1991	2	15/02/2001	746.428,02	57.226,14	803.654,16
MADA6	23/07/1991	2	15/08/2001	746.428,02	45.034,56	791.462,58
				1.492.856,04	**102.260,70**	**1.595.116,74**
MADA7	23/07/1991	2	15/12/2000	233.623,15	54.510,12	288.133,27
MADA7	23/07/1991	2	15/06/2001	233.623,15	48.188,67	281.811,82
MADA7	23/07/1991	2	15/12/2001	233.623,15	42.396,76	276.019,91
				700.869,45	**145.095,55**	**845.965,00**
MADA8	22/05/1998	2	15/12/2000	59.652,82	14.335,76	73.988,58
MADA8	22/05/1998	2	15/06/2001	62.493,33	14.227,30	76.720,63
MADA8	22/05/1998	2	15/12/2001	68.174,11	14.273,72	82.447,83
				190.320,26	**42.836,78**	**233.157,04**
MADA8	22/05/1998	5	15/12/2000	6.593,12	17.272,54	23.865,66
MADA8	22/05/1998	5	15/06/2001	6.908,02	17.142,23	24.050,25
MADA8	22/05/1998	5	15/12/2001	7.535,53	17.197,36	24.732,89
				21.036,67	**51.612,13**	**72.648,80**
MADA8	22/05/1998	8	15/12/2000	2.529,20	607,82	3.137,02
MADA8	22/05/1998	8	15/06/2001	2.649,63	603,22	3.252,85
MADA8	22/05/1998	8	15/12/2001	2.890,51	605,16	3.495,67
				8.069,34	**1.816,20**	**9.885,54**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/12/2000 UP TO 31/12/2001
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 2

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA8	22/05/1998	11	15/12/2000	5.965,14	15.625,14	21.590,28
MADA8	22/05/1998	11	15/06/2001	6.249,19	15.506,76	21.755,95
MADA8	22/05/1998	11	15/12/2001	6.817,11	15.557,29	22.374,40
				19.031,44	**46.689,19**	**65.720,63**
MADA8	22/05/1998	14	15/12/2000	5.388,74	14.115,13	19.503,87
MADA8	22/05/1998	14	15/06/2001	5.645,11	14.008,43	19.653,54
MADA8	22/05/1998	14	15/12/2001	6.158,18	14.053,94	20.212,12
				17.192,03	**42.177,50**	**59.369,53**
MADA8	22/05/1998	17	15/12/2000	2.638,41	6.911,15	9.549,56
MADA8	22/05/1998	17	15/06/2001	2.764,06	6.858,74	9.622,80
MADA8	22/05/1998	17	15/12/2001	3.015,19	6.881,19	9.896,38
				8.417,66	**20.651,08**	**29.068,74**
MADA8	22/05/1998	20	15/12/2000	5.175,61	11.314,24	16.489,85
MADA8	22/05/1998	20	15/06/2001	5.421,97	13.454,46	18.876,43
MADA8	22/05/1998	20	15/12/2001	5.914,64	13.498,32	19.412,96
				16.512,22	**38.267,02**	**54.779,24**
MAD6A	23/07/1991	2	15/02/2001	374.645,35	28.722,81	403.368,16
MAD6A	23/07/1991	2	15/08/2001	374.645,35	22.603,59	397.248,94
				749.290,70	**51.326,40**	**800.617,10**
			TOTAL	**3.223.595,81**	**542.732,55**	**3.766.328,36**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2002 UP TO 31/12/2002
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 5

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA6	23/07/1991	2	15/02/2002	746.428,02	34.335,64	780.763,66
MADA6	23/07/1991	2	15/08/2002	746.428,02	22.517,27	768.945,29
				1.492.856,04	**56.852,91**	**1.549.708,95**
MADA7	23/07/1991	2	15/06/2002	233.623,15	36.141,50	269.764,65
MADA7	23/07/1991	2	15/12/2002	233.623,15	30.283,40	263.906,55
				467.246,30	**66.424,90**	**533.671,20**
MADA8	22/05/1998	2	15/06/2002	71.015,17	14.161,13	85.176,30
MADA8	22/05/1998	2	15/12/2002	76.696,36	14.202,88	90.899,24
				147.711,53	**28.364,01**	**176.075,54**
MADA8	22/05/1998	5	15/06/2002	7.850,15	17.062,38	24.912,53
MADA8	22/05/1998	5	15/12/2002	8.478,03	17.112,72	25.590,75
				16.328,18	**34.175,10**	**50.503,28**
MADA8	22/05/1998	8	15/06/2002	3.010,97	600,42	3.611,39
MADA8	22/05/1998	8	15/12/2002	3.251,86	602,19	3.854,05
				6.262,83	**1.202,61**	**7.465,44**
MADA8	22/05/1998	11	15/06/2002	7.100,98	15.434,83	22.535,81
MADA8	22/05/1998	11	15/12/2002	7.669,33	15.480,43	23.149,76
				14.770,31	**30.915,26**	**45.685,57**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2002 UP TO 31/12/2002
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 5

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA8	22/05/1998	14	15/06/2002	6.414,68	13.943,38	20.358,06
MADA8	22/05/1998	14	15/12/2002	6.928,16	13.984,27	20.912,43
				13.342,84	**27.927,65**	**41.270,49**
MADA8	22/05/1998	17	15/06/2002	3.140,77	6.826,85	9.967,62
MADA8	22/05/1998	17	15/12/2002	3.392,32	6.846,98	10.239,30
				6.533,09	**13.673,83**	**20.206,92**
MADA8	22/05/1998	20	15/06/2002	6.160,89	13.391,91	19.552,80
MADA8	22/05/1998	20	15/12/2002	6.654,42	13.431,31	20.085,73
				12.815,31	**26.823,22**	**39.638,53**
MADA8	22/05/1998	23	15/06/2002	46.431,66	28.775,90	75.207,56
MADA8	22/05/1998	23	15/12/2002	46.431,66	8.433,23	54.864,89
				92.863,32	**37.209,13**	**130.072,45**
MADA8	22/05/1998	26	15/06/2002	860,21	533,63	1.393,84
MADA8	22/05/1998	26	15/12/2002	860,21	156,19	1.016,40
				1.720,42	**689,82**	**2.410,24**
MAD6A	23/07/1991	2	15/02/2002	374.645,35	17.233,66	391.879,01
MAD6A	23/07/1991	2	15/08/2002	374.645,35	11.301,80	385.947,15
				749.290,70	**28.535,46**	**777.826,16**
			TOTAL	**3.021.740,87**	**352.793,90**	**3.374.534,77**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2003 UP TO 29/02/2004
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 8

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA6	23/07/1991	2	15/02/2003	746.427,78	11.445,24	757.873,02
				746.427,78	**11.445,24**	**757.873,02**
MADA7	23/07/1991	2	15/06/2003	233.623,15	24.094,34	257.717,49
MADA7	23/07/1991	2	15/12/2003	233.623,15	18.170,04	251.793,19
				467.246,30	**42.264,38**	**509.510,68**
MADA8	22/05/1998	2	15/06/2003	79.536,76	14.086,50	93.623,26
MADA8	22/05/1998	2	15/12/2003	85.217,91	14.123,53	99.341,44
				164.754,67	**28.210,03**	**192.964,70**
MADA8	22/05/1998	5	15/06/2003	8.792,21	16.972,75	25.764,96
MADA8	22/05/1998	5	15/12/2003	9.419,87	17.016,57	26.436,44
				18.212,08	**33.989,32**	**52.201,40**
MADA8	22/05/1998	8	15/06/2003	3.372,25	597,25	3.969,50
MADA8	22/05/1998	8	15/12/2003	3.613,13	598,81	4.211,94
				6.985,38	**1.196,06**	**8.181,44**
MADA8	22/05/1998	11	15/06/2003	7.953,14	15.353,61	23.306,75
MADA8	22/05/1998	11	15/12/2003	8.521,28	15.393,59	23.914,87
				16.474,42	**30.747,20**	**47.221,62**
MADA8	22/05/1998	14	15/06/2003	7.184,67	13.869,73	21.054,40
MADA8	22/05/1998	14	15/12/2003	7.697,85	13.906,00	21.603,85

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2003 UP TO 29/02/2004
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 8

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
				14.882,52	**27.775,73**	**42.658,25**
MADA8	22/05/1998	17	15/06/2003	3.517,66	6.790,98	10.308,64
MADA8	22/05/1998	17	15/12/2003	3.769,06	6.808,81	10.577,87
				7.286,72	**13.599,79**	**20.886,51**
MADA8	22/05/1998	20	15/06/2003	6.900,40	13.321,15	20.221,55
MADA8	22/05/1998	20	15/12/2003	7.393,47	13.356,30	20.749,77
				14.293,87	**26.677,45**	**40.971,32**
MADA8	22/05/1998	23	15/06/2003	46.431,66	7.455,50	53.887,16
MADA8	22/05/1998	23	15/12/2003	46.431,66	6.558,50	52.990,16
				92.863,32	**14.014,00**	**106.877,32**
MADA8	22/05/1998	26	15/06/2003	860,21	138,06	998,27
MADA8	22/05/1998	26	15/12/2003	860,21	121,98	982,19
				1.720,42	**260,04**	**1.980,46**
MAD6A	23/07/1991	2	15/02/2003	374.645,23	5.744,56	380.389,79
				374.645,23	**5.744,56**	**380.389,79**
			TOTAL	**1.925.792,71**	**235.923,80**	**2.161.716,51**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/12/2000 UP TO 31/12/2001
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 3

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA7	23/07/1991	3	15/12/2000	15.147.324,00	6.236.911,00	21.384.235,00
MADA7	23/07/1991	3	15/06/2001	15.147.324,00	5.513.626,00	20.660.950,00
MADA7	23/07/1991	3	15/12/2001	15.147.324,00	4.850.930,00	19.998.254,00
				45.441.972,00	**16.601.467,00**	**62.043.439,00**
MADA7	23/07/1991	4	15/12/2000	427.234.015,00	175.913.604,00	603.147.619,00
MADA7	23/07/1991	4	15/06/2001	427.234.015,00	155.513.181,00	582.747.196,00
MADA7	23/07/1991	4	15/12/2001	427.234.015,00	136.821.693,00	564.055.708,00
				1.281.702.045,00	**468.248.478,00**	**1.749.950.523,00**
MADA8	22/05/1998	3	15/12/2000	96.429.580,00	217.835.866,00	314.265.446,00
MADA8	22/05/1998	3	15/06/2001	101.021.564,00	216.187.256,00	317.208.820,00
MADA8	22/05/1998	3	15/12/2001	110.205.495,00	216.892.337,00	327.097.832,00
				307.656.639,00	**650.915.459,00**	**958.572.098,00**
MADA8	22/05/1998	6	15/12/2000	19.867.874,00	114.114.363,00	133.982.237,00
MADA8	22/05/1998	6	15/06/2001	20.813.993,00	113.250.746,00	134.064.739,00
MADA8	22/05/1998	6	15/12/2001	22.706.147,00	113.620.159,00	136.326.306,00
				63.388.014,00	**340.985.268,00**	**404.373.282,00**
MADA8	22/05/1998	9	15/12/2000	2.408.022,00	5.439.765,00	7.847.787,00
MADA8	22/05/1998	9	15/06/2001	2.522.698,00	5.398.602,00	7.921.300,00
MADA8	22/05/1998	9	15/12/2001	2.752.048,00	5.416.209,00	8.168.257,00
				7.682.768,00	**16.254.576,00**	**23.937.344,00**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/12/2000 UP TO 31/12/2001
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 3

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA8	22/05/1998	12	15/12/2000	8.439.454,00	48.473.276,00	56.912.730,00
MADA8	22/05/1998	12	15/06/2001	8.841.307,00	48.106.457,00	56.947.764,00
MADA8	22/05/1998	12	15/12/2001	9.645.128,00	48.263.337,00	57.908.465,00
				26.925.889,00	**144.843.070,00**	**171.768.959,00**
MADA8	22/05/1998	15	15/12/2000	6.697.006,00	38.465.290,00	45.162.296,00
MADA8	22/05/1998	15	15/06/2001	7.015.889,00	38.174.191,00	45.190.080,00
MADA8	22/05/1998	15	15/12/2001	7.653.759,00	38.298.707,00	45.952.466,00
				21.366.654,00	**114.938.188,00**	**136.304.842,00**
MADA8	22/05/1998	18	15/12/2000	3.179.472,00	18.261.828,00	21.441.300,00
MADA8	22/05/1998	18	15/06/2001	3.330.883,00	18.123.617,00	21.454.500,00
MADA8	22/05/1998	18	15/12/2001	3.633.706,00	18.182.737,00	21.816.443,00
				10.144.061,00	**54.568.182,00**	**64.712.243,00**
MADA8	22/05/1998	21	15/12/2000	6.052.951,00	29.082.904,00	35.135.855,00
MADA8	22/05/1998	21	15/06/2001	6.341.143,00	34.502.838,00	40.843.981,00
MADA8	22/05/1998	21	15/12/2001	6.917.694,00	34.615.381,00	41.533.075,00
				19.311.788,00	**98.201.123,00**	**117.512.911,00**
MAD6A	23/07/1991	3	15/02/2001	33.930.718,00	7.977.490,00	41.908.208,00
MAD6A	23/07/1991	3	15/08/2001	33.930.718,00	6.277.937,00	40.208.655,00
				67.861.436,00	**14.255.427,00**	**82.116.863,00**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/12/2000 UP TO 31/12/2001
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 3

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MAD6A	23/07/1991	4	15/02/2001	1.071.168.575,00	251.843.634,00	1.323.012.209,00
MAD6A	23/07/1991	4	15/08/2001	1.071.168.575,00	198.189.989,00	1.269.358.564,00
				2.142.337.150,00	**450.033.623,00**	**2.592.370.773,00**
			TOTAL	**3.993.818.416,00**	**2.369.844.861,00**	**6.363.663.277,00**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2002 UP TO 31/12/2002
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 6

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA7	23/07/1991	3	15/06/2002	15.147.324,00	4.135.220,00	19.282.544,00
MADA7	23/07/1991	3	15/12/2002	15.147.324,00	3.464.951,00	18.612.275,00
				30.294.648,00	**7.600.171,00**	**37.894.819,00**
MADA7	23/07/1991	4	15/06/2002	427.234.015,00	116.634.887,00	543.868.902,00
MADA7	23/07/1991	4	15/12/2002	427.234.015,00	97.729.781,00	524.963.796,00
				854.468.030,00	**214.364.668,00**	**1.068.832.698,00**
MADA8	22/05/1998	3	15/06/2002	114.797.404,00	215.183.447,00	329.980.851,00
MADA8	22/05/1998	3	15/12/2002	123.980.967,00	215.817.227,00	339.798.194,00
				238.778.371,00	**431.000.674,00**	**669.779.045,00**
MADA8	22/05/1998	6	15/06/2002	23.652.251,00	112.724.921,00	136.377.172,00
MADA8	22/05/1998	6	15/12/2002	25.544.461,00	113.056.923,00	138.601.384,00
				49.196.712,00	**225.781.844,00**	**274.978.556,00**
MADA8	22/05/1998	9	15/06/2002	2.866.708,00	5.373.534,00	8.240.242,00
MADA8	22/05/1998	9	15/12/2002	3.096.032,00	5.389.359,00	8.485.391,00
				5.962.740,00	**10.762.893,00**	**16.725.633,00**
MADA8	22/05/1998	12	15/06/2002	10.046.964,00	47.883.067,00	57.930.031,00
MADA8	22/05/1998	12	15/12/2002	10.850.709,00	48.024.101,00	58.874.810,00
				20.897.673,00	**95.907.168,00**	**116.804.841,00**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2002 UP TO 31/12/2002
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 6

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA8	22/05/1998	15	15/06/2002	7.972.661,00	37.996.941,00	45.969.602,00
MADA8	22/05/1998	15	15/12/2002	8.610.429,00	38.108.866,00	46.719.295,00
				16.583.090,00	**76.105.807,00**	**92.688.897,00**
MADA8	22/05/1998	18	15/06/2002	3.785.089,00	18.039.466,00	21.824.555,00
MADA8	22/05/1998	18	15/12/2002	4.087.905,00	18.092.598,00	22.180.503,00
				7.872.994,00	**36.132.064,00**	**44.005.058,00**
MADA8	22/05/1998	21	15/06/2002	7.205.872,00	34.342.643,00	41.548.515,00
MADA8	22/05/1998	21	15/12/2002	7.782.326,00	34.443.792,00	42.226.118,00
				14.988.198,00	**68.786.435,00**	**83.774.633,00**
MADA8	22/05/1998	24	15/06/2002	125.130.379,00	101.016.287,00	226.146.666,00
MADA8	22/05/1998	24	15/12/2002	125.130.379,00	29.603.877,00	154.734.256,00
				250.260.758,00	**130.620.164,00**	**380.880.922,00**
MADA8	22/05/1998	27	15/06/2002	3.019.732,00	2.437.778,00	5.457.510,00
MADA8	22/05/1998	27	15/12/2002	3.019.732,00	714.425,00	3.734.157,00
				6.039.464,00	**3.152.203,00**	**9.191.667,00**
MAD6A	23/07/1991	3	15/02/2002	33.930.718,00	4.786.493,00	38.717.211,00
MAD6A	23/07/1991	3	15/08/2002	33.930.718,00	3.138.970,00	37.069.688,00
				67.861.436,00	**7.925.463,00**	**75.786.899,00**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2002 UP TO 31/12/2002
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 6

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MAD6A	23/07/1991	4	15/02/2002	1.071.168.575,00	151.106.182,00	1.222.274.757,00
MAD6A	23/07/1991	4	15/08/2002	1.071.168.575,00	99.094.992,00	1.170.263.567,00
				2.142.337.150,00	**250.201.174,00**	**2.392.538.324,00**
			TOTAL	**3.705.541.264,00**	**1.558.340.728,00**	**5.263.881.992,00**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2003 UP TO 29/02/2004
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 9

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA7	23/07/1991	3	15/06/2003	15.147.324,00	2.756.813,00	17.904.137,00
MADA7	23/07/1991	3	15/12/2003	15.147.324,00	2.078.971,00	17.226.295,00
				30.294.648,00	**4.835.784,00**	**35.130.432,00**
MADA7	23/07/1991	4	15/06/2003	427.234.015,00	77.756.590,00	504.990.605,00
MADA7	23/07/1991	4	15/12/2003	427.234.015,00	58.637.868,00	485.871.883,00
				854.468.030,00	**136.394.458,00**	**990.862.488,00**
MADA8	22/05/1998	3	15/06/2003	128.572.809,00	214.048.740,00	342.621.549,00
MADA8	22/05/1998	3	15/12/2003	137.756.600,00	214.610.448,00	352.367.048,00
				266.329.409,00	**428.659.188,00**	**694.988.597,00**
MADA8	22/05/1998	6	15/06/2003	26.490.552,00	112.130.452,00	138.621.004,00
MADA8	22/05/1998	6	15/12/2003	28.382.744,00	112.424.754,00	140.807.498,00
				54.873.296,00	**224.555.206,00**	**279.428.502,00**
MADA8	22/05/1998	9	15/06/2003	3.210.695,00	5.345.199,00	8.555.894,00
MADA8	22/05/1998	9	15/12/2003	3.440.036,00	5.359.224,00	8.799.260,00
				6.650.731,00	**10.704.423,00**	**17.355.154,00**
MADA8	22/05/1998	12	15/06/2003	11.252.589,00	47.630.552,00	58.883.141,00
MADA8	22/05/1998	12	15/12/2003	12.056.335,00	47.755.572,00	59.811.907,00
				23.308.924,00	**95.386.124,00**	**118.695.048,00**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2003 UP TO 29/02/2004
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 9

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MADA8	22/05/1998	15	15/06/2003	8.929.337,00	37.796.579,00	46.725.916,00
MADA8	22/05/1998	15	15/12/2003	9.567.135,00	37.895.738,00	47.462.873,00
				18.496.472,00	**75.692.317,00**	**94.188.789,00**
MADA8	22/05/1998	18	15/06/2003	4.239.304,00	17.944.341,00	22.183.645,00
MADA8	22/05/1998	18	15/12/2003	4.542.114,00	17.991.425,00	22.533.539,00
				8.781.418,00	**35.935.766,00**	**44.717.184,00**
MADA8	22/05/1998	21	15/06/2003	8.070.558,00	34.161.539,00	42.232.097,00
MADA8	22/05/1998	21	15/12/2003	8.647.044,00	34.251.195,00	42.898.239,00
				16.717.602,00	**68.412.734,00**	**85.130.336,00**
MADA8	22/05/1998	24	15/06/2003	125.130.379,00	26.170.760,00	151.301.139,00
MADA8	22/05/1998	24	15/12/2003	125.130.379,00	23.025.250,00	148.155.629,00
				250.260.758,00	**49.196.010,00**	**299.456.768,00**
MADA8	22/05/1998	27	15/06/2003	3.019.732,00	631.579,00	3.651.311,00
MADA8	22/05/1998	27	15/12/2003	3.019.732,00	555.653,00	3.575.385,00
				6.039.464,00	**1.187.232,00**	**7.226.696,00**
MAD6A	23/07/1991	3	15/02/2003	33.930.711,00	1.595.496,00	35.526.207,00
				33.930.711,00	**1.595.496,00**	**35.526.207,00**

RESCHEDULING OF INSTALMENTS OF PREVIOUS AGREEMENTS FROM 01/01/2003 UP TO 29/02/2004
AGREED MINUTE OF 07/03/2001
AGREEMENT N. 9
LIST 9

Agreement n.	Bilateral date of the above Agreement	List	Maturity	Principal	Interest	Amount object of cancellation
MAD6A	23/07/1991	4	15/02/2003	1.071.168.559,00	50.368.726,00	1.121.537.285,00
				1.071.168.559,00	**50.368.726,00**	**1.121.537.285,00**
			TOTAL	**2.641.320.022,00**	**1.182.923.464,00**	**3.824.243.486,00**

LISTS OF DEBT RELATED OF LATE INTEREST AS AT 30.11.2000

COD. PAESE : 104 MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADA8
PROGR. LISTA : 25

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/11/2000 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL: 22/05/1998 - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
MADA8	22/05/1998	22	30/11/2000	56.955,80	56.955,80
				56.955,80	56.955,80
			TOTALI	56.955,80	56.955,80

COD. PAESE : 104-MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADA8
PROGR. LISTA : 25
VALUTA : 69 $ USA

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE:
RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/11/2000 AL: 30/11/2000
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL 22/05/1998

RISTRUTTURAZIONE DELLA QUOTA DEL 100,000000 % CAPITALE E DEL 100,000000 % INTERESSI
7,608750

COD. PAESE : 104-MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADAB
PROGR. LISTA : 25
VALUTA : 69 $ USA

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE:
RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/11/2000 AL: 30/11/2000
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL 22/05/1998
IMPORTO RISTRUTTURATO: $ USA 56.955,80 RELATIVO AL: 100,000000 % CAPITALE E 100,000000 % INTERESSI
IMPORTO INTERESSI AL: 30/11/2000 - $ USA - 0,00

PROGR.	DATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO TOTALE	CAPITALE RESIDUO
1	15/06/2002	5.696,98	6.765,06	12.462,04	56.955,80
2	15/12/2002	5.696,98	1.982,77	7.679,75	51.258,82
3	15/06/2003	5.696,98	1.753,05	7.450,03	45.561,84
4	15/12/2003	5.696,98	1.540,86	7.237,84	39.864,86
5	15/06/2004	5.696,98	1.322,01	7.018,99	34.167,88
6	15/12/2004	5.696,98	1.101,71	6.798,69	28.470,90
7	15/06/2005	5.696,98	874,16	6.571,14	22.773,92
8	15/12/2005	5.696,98	659,65	6.356,63	17.076,94
9	15/06/2006	5.696,98	435,77	6.132,75	11.379,96
10	15/12/2006	5.682,98	218,63	5.901,61	5.682,98
	TOTALI	56.955,80	16.653,67	73.609,47	

OD. PAESE : 104 MADAGASCAR
OD. ACCORDO : MADA8
ROGR. LISTA : 26

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/11/2000 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL: 22/05/1998 - VALUTA: 71 F.SV.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
MADA8	22/05/1998	23	30/11/2000	8.602,34	8.602,34
				8.602,34	8.602,34
			TOTALI	8.602,34	8.602,34

MOD. PAESE : 104-MADAGASCAR
MOD. ACCORDO : MADA8
PROGR. LISTA : 26
VALUTA : 71 F.SV.

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE:
RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/11/2000 AL: 30/11/2000
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL 22/05/1998

RISTRUTTURAZIONE DELLA QUOTA DEL 100,000000 % CAPITALE E DEL 100,000000 % INTERESSI

3,970000

MOD. PAESE : 104-MADAGASCAR
MOD. ACCORDO : MADA8
PROGR. LISTA : 26
VALUTA : 71 F.SV.

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE:
RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/11/2000 AL: 30/11/2000
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL 22/05/1998

IMPORTO RISTRUTTURATO: F.SV. 8.602,34 RELATIVO AL: 100,000000 % CAPITALE E 100,000000 % INTERESSI
IMPORTO INTERESSI AL: 30/11/2000 - F.SV. - 0,00

PROGR	DATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO TOTALE	CAPITALE RESIDUO
1	15/06/2002	860,21	533,63	1.393,84	8.602,34
2	15/12/2002	860,21	156,19	1.016,40	7.742,13
3	15/06/2003	860,21	138,06	998,27	6.881,92
4	15/12/2003	860,21	121,98	982,19	6.021,71
5	15/06/2004	860,21	104,55	964,76	5.161,50
6	15/12/2004	860,21	85,87	946,08	4.301,29
7	15/06/2005	860,21	67,69	927,90	3.441,08
8	15/12/2005	860,21	51,65	911,86	2.580,87
9	15/06/2006	860,21	34,01	894,22	1.720,66
10	15/12/2006	860,45	17,50	877,95	860,45
	TOTALI	8.602,34	1.311,13	9.913,47	

* PIANO DI RIENTRO *

COD. PAESE : 104-MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADA8
PROGR. LISTA : 27
VALUTA : 86 LIT.

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE:
RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/06/2000 AL: 30/11/2000
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL 22/05/1998

RISTRUTTURAZIONE DELLA QUOTA DEL 100,000000 % CAPITALE E DEL 100,000000 % INTERESSI
5,171250

COD. PAESE : 104 MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADA8
PROGR. LISTA : 27

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/06/2000 AL: 30/11/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL: 22/05/1998 - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
MADA8	22/05/1998	24	30/11/2000	30.197.007,00	30.197.007,00
				30.197.007,00	30.197.007,00
			TOTALI	30.197.007,00	30.197.007,00

* PIANO DI RIENTRO *

COD. PAESE : 104-MADAGASCAR
COD. ACCORDO : MADA8
PROGR. LISTA : 27
VALUTA : 86 LIT.

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE:
RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/06/2000 AL: 30/11/2000
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 26/03/1997 - BILATERALE DEL 22/05/1998
IMPORTO RISTRUTTURATO: LIT. 30.197.007,00 RELATIVO AL: 100,000000 % CAPITALE E 100,000000 % INTERESSI
IMPORTO INTERESSI AL: 30/11/2000 - LIT. - 0,00

PROGR.	DATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO TOTALE	CAPITALE RESIDUO
1	15/06/2002	3.019.732,00	2.437.778,00	5.457.510,00	30.197.007,00
2	15/12/2002	3.019.732,00	714.425,00	3.734.157,00	27.177.275,00
3	15/06/2003	3.019.732,00	631.579,00	3.651.311,00	24.157.543,00
4	15/12/2003	3.019.732,00	555.653,00	3.575.385,00	21.137.811,00
5	15/06/2004	3.019.732,00	476.274,00	3.496.006,00	18.118.079,00
6	15/12/2004	3.019.732,00	396.897,00	3.416.629,00	15.098.347,00
7	15/06/2005	3.019.732,00	315.780,00	3.335.512,00	12.078.615,00
8	15/12/2005	3.019.732,00	238.143,00	3.257.875,00	9.058.883,00
9	15/06/2006	3.019.732,00	157.877,00	3.177.609,00	6.039.151,00
10	15/12/2006	3.019.419,00	79.374,00	3.098.793,00	3.019.419,00
	TOTALI	30.197.007,00	6.003.780,00	36.200.787,00	

74.

Roma, 13 gennaio 2004

Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano costituenti l'intesa chiarificativa in merito al regime idrico della Città del Vaticano

(Entrata in vigore: 13 gennaio 2004)

USq/2/04/I. 6.1

Roma, 2 GEN. 2004

Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi ai lavori della Commissione bilaterale istituita nel 2001 per esaminare i problemi relativi alla questione del regime idrico della Città del Vaticano.

Tale Commissione, alla luce dell'evoluzione storica intervenuta e soprattutto delle nuove sensibilità emerse negli aspetti economici, sociali ed ambientali della gestione delle risorse idriche ha approfondito tutte le questioni connesse con tale regime sulla base della lettera e dello spirito del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929 ed in particolare del pertinente art. 6 e della Convenzione attuativa, del 18 agosto 1931.

A conclusione di tali approfondimenti la Commissione ha raggiunto sui termini di corretta attuazione degli accordi vigenti, in conformità al loro testo ed alle intenzioni delle parti stipulanti, un'Intesa chiarificativa del seguente tenore:

"" *Articolo 1*

Ai sensi delle pertinenti disposizioni del Trattato Lateranense (art. 6) l'adeguata dotazione di acque in proprietà (art. 6 comma 1) è assicurata alla Città del Vaticano (art.3 del Trattato) con carattere di gratuità. La fornitura è assicurata alla Città del Vaticano per far fronte alle sue esigenze sia all'interno delle Mura Leonine che all'esterno a beneficio delle sedi di Dicasteri ed enti centrali della Chiesa, indicati dalla Santa Sede in apposito elenco che potrà essere aggiornato per via diplomatica.

./.

==============

Sua Eminenza Reverendissima
il Signor Cardinale Angelo SODANO
Segretario di Stato di Sua Santità
Città del Vaticano

Articolo 2

Ai fini e per gli effetti dell'art. 6 del Trattato, adeguata dotazione è da considerarsi, allo stato e senza pregiudizio di future modificazioni, il totale (1.119 once) risultante dalla Convenzione del 18 agosto 1931 e successive integrazioni (60 once di acqua potabile) e dalla disponibilità dell'acqua storicamente di proprietà della Santa Sede e denominata Acqua Paola (1059 once di acqua non potabile), come già chiarito nella premessa del testo di Convenzione concordato nel 1982. Eventuali modifiche nelle quantità che, all'interno del totale, si rendessero opportune per le esigenze istituzionali della Città del Vaticano e che venissero concordate fra le Parti senza variazioni di oneri globali, sono da considerarsi ininfluenti.

Articolo 3

Per l'adeguata dotazione di cui sopra, la Città del Vaticano corrisponde esclusivamente un contributo periodico in riconoscimento degli oneri strumentali connessi con il trasporto delle acque. Circa la misura di tale contributo e i meccanismi di rivalutazione periodica, valgono le indicazioni contenute nel testo di Convenzione del 1982 e nell'ultraventennale prassi attuativa delle stesse concordemente osservata dalle Parti. Ogni adattamento o precisazione dei meccanismi di rivalutazione è concordato dall'Ente fruitore direttamente con l'Ente erogatore, previa intesa fra le Parti.

Articolo 4

La Santa Sede, sensibile ai valori della salute umana e della protezione del territorio che impongono alla comunità costi aggiuntivi nella gestione delle risorse idriche, a titolo straordinario e senza pregiudizio del carattere gratuito del servizio idrico come statuito dall'Art.6 del Trattato Lateranense, si dichiara comunque disposta a che l'Ente fruitore contribuisca una tantum a tali costi aggiuntivi, versando all'Ente erogatore, entro il 30 aprile 2004, in una soluzione unica, la somma di Euro 1.100.000, calcolata in base ai costi di costruzione di un depuratore di acque reflue.

Articolo 5

Spetta al Governo italiano prendere gli opportuni accordi con gli Enti, cui compete l'erogazione del servizio idrico e di quelli ad esso connessi, per assicurare la piena attuazione degli accordi vigenti nei termini chiariti nella presente Intesa, con particolare riguardo agli aspetti contemplati negli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Tenuto conto delle interdipendenze e delle connessioni con la rete idrica italiana, ed in particolare della Città di Roma, è da riconoscere opportuno che, previa intesa delle Parti, possano aver luogo incontri tecnici con la partecipazione dell'Ente erogatore, finalizzati ad una ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche fornite alla Città del Vaticano, oggetto della presente Intesa.""

Al riguardo ho l'onore di parteciparLe che il Governo Italiano volentieri prende atto delle conclusioni raggiunte dalla Commissione, sulle quali conviene.

Qualora la Santa Sede concordi, la presente Lettera – con gli allegati che ne fanno parte integrante – e la Lettera di risposta di Vostra Eminenza Reverendissima costituiranno, quanto al regime idrico della Città del Vaticano, un'Intesa definitivamente chiarificatrice dell'interpretazione e della attuazione dell'art. 6 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, che entrerà in vigore alla data della Lettera di risposta.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Eminenza Reverendissima, i sensi della mia più alta considerazione.

Allegato 5/B

(B o z z a)

CONVENZIONE

L'anno 1982 il giorno del mese di in Roma presso sono presenti:

per il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

per il Governo della Repubblica Italiana

per l'Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma A.C.E.A. il

Essi premettono:

- che a norma dell'art. 6 - comma I - del Trattato Lateranense 11/2/1929, lo Stato Italiano si è impegnato ad assicurare allo Stato Città del Vaticano una adeguata dotazione di acqua in proprietà;

- che, con convenzione 18 agosto 1931, stipulata tra la Società dell'Acqua Pia Antica Marcia, lo Stato Italiano è lo Stato della Città del Vaticano, si è provveduto, in esecuzione del ricordato art. 6, ad assegnare allo Stato della Città del Vaticano once 42,5 di acqua potabile in libera ed assoluta proprietà;

- che, con successivo atto dello Stato Italiano, e precisamente con nota del Ministero dei LL.PP. 3 marzo 1933, lo stesso ha dotato lo Stato Città del Vaticano di ulteriori 10 once di acqua potabile in libera ed assoluta pro= prietà;

- che, il complesso territoriale costituente oggi lo Stato Città del Vaticano gode da tempo immemorabile di once 1059 di acqua non potabile proveniente dall'acquedotto Paolo, acqua che gli è stata pure da tempo immemorabile con= segnata dal Comune di Roma e, per esso, attualmente, dall'Azienda Comunale Elettricità ed Acque - ACEA - in un manufatto posto in Roma - Piazza Carpegna;

- che lo Stato Città del Vaticano gode inoltre sempre da tempo immemora= bile di ulteriori once 3 in proprietà di acqua potabile non previste dalla conven= zione del 1931;

- che, sia per le 52,5 once di cui alla ripetuta convenzione, sia per le 1059 once di acqua non potabile, sia, infine, per le ulteriori 3 once di acqua potabile di cui al comma precedente e per le residue 4,5 once fornite a luce tarata e successivamente richieste dallo Stato Città del Vaticano, il medesimo Stato ha sempre corrisposto all'Ente che cura la consegna di detta acqua, un "contributo" per il parziale recupero degli oneri connessi al trasporto di detta acqua;

- che si è evidenziata, nel corso degli anni, la necessità di dare una nuova e più ampia sistemazione al problema dell'approvvigionamento idrico della Città del Vaticano e ciò mediante opportuni accordi tra lo stesso Stato della Città del Vaticano, lo Stato Italiano e l'Azienda Comunale Elettricità ed Acque ACEA di Roma;

- che, a tal fine, sono intercorse trattative tra le parti interessate, che hanno raggiunto il pieno accordo alla nuova regolamentazione, per cui stipu= lano e convengono quanto appresso:

Art. 1

La narrativa che precede fa parte integrante, ad ogni effetto, della pre= sente convenzione.

Art. 2

Lo Stato Italiano cede allo Stato Città del Vaticano, in libera ed assoluta proprietà, once 1059 di acqua non potabile proveniente dall'acquedotto Paolo, nonchè ulteriori 3 once di acqua potabile, sia le une che le altre da prelevarsi dal quantitativo trasportato per gli usi della Città di Roma, in base alla desti= nazione effettuata dallo Stato Italiano, dall'Azienda Comunale Elettricità ed Acque ACEA.

Art. 3

Lo Stato Italiano conferma e riconosce la libera ed assoluta proprietà allo Stato Città del Vaticano sulle once 52,5 di cui alla convenzione 18 agosto 1931 e successiva lettera del Ministero dei LL.PP. in data 3 aprile 1933.

Art. 4

L'Azienda Comunale Elettricità ed Acque, ACEA, si impegna a tra= sportare ed a consegnare nei luoghi e con le modalità fino ad ora praticate, salvo quanto disposto nel successivo art. 5, i quantitativi come sopra indicati di once 1059 di acqua non potabile, di once 60 di acqua potabile ex conven= zione 1931 e successive dotazioni concordate.

Art. 5

Lo Stato della Città del Vaticano mentre prende atto ed accetta la cessione effettuata a suo favore dallo Stato Italiano dei quantitativi di cui ai precedenti articoli, si impegna nei confronti dell'Azienda Comunale Elettricità ed Acque, A. C. E. A., a pagare per i quantitativi suddetti, contributi annuali, da rivedere ai sensi del comma successivo, pari a L. 19,40 per mc. per quanto riguarda l'acqua non potabile proveniente dall'Acquedotto Paolo, e a L. 77,60 per mc. per quanto riguarda le 60 once di acqua potabile, e ciò in riconoscimento degli oneri gravanti sull'A. C. E. A. per il trasporto dell'acqua stessa.

Detti contributi, nell'ammontare come sopra fissato, saranno corrisposti a partire dal 1° gennaio 1982, essendo all'atto della stipula della presente convenzione stati definiti tutti i precedenti rapporti contabili pendenti tra l'Azienda ACEA e lo Stato Città del Vaticano.

Tali importi -costituenti un debito di valore - saranno rivisti e variati ogni anno secondo il coefficiente di variazione del valore della lira, calcolato sulla base del relativo indice I. S. T. A. T.

Le variazioni di cui sopra avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno, e saranno calcolate di comune accordo tra il Governatorato dello S. C. V. e l'Azienda Comunale Elettricità ed Acque.

Art. 6

Per quanto riguarda l'acqua non potabile proveniente dall'Acquedotto Paolo, l'Azienda Comunale Elettricità ed Acque si impegna a diminuirne temporaneamente la portata, secondo le richieste dello Stato Città del Vaticano e ciò non più di due volte l'anno. Le spese per gli impianti di modulazione e per il relativo esercizio saranno a carico dell'ACEA e dello Stato Città del Vaticano in parti uguali.

Art. 7

L'Azienda Comunale Elettricità ed Acque si impegna nei confronti dello Stato Città del Vaticano a non dare disdetta ai contratti di somministrazione attualmente in essere sia per quanto riguarda l'acqua fornita con il sistema a luce tarata per complessive once 4,500, sia con il sistema a contatore, (minimo impegnato mc. 7.000/anno), contratti che rimarranno in essere con le modalità oggi vigenti e con le tariffe che saranno di volta in volta stabilite dallo Stato Italiano.

Art. 8

Le Parti si danno reciprocamente atto che al momento della stipula della presente convenzione tutti i rapporti di dare e di avere relativi alla fornitura di acqua allo Stato Città del Vaticano sono stati definitivamente regolati, a tutto l'anno 1981, con reciproca soddisfazione.

Art. 9

Il presente atto è steso in carta libera e sarà gratuitamente registrato a termini del Trattato del Laterano.

Art. 10

Il presente atto è soggetto alle superiori approvazioni.

SEGRETERIA DI STATO
N. 145/04/RS

Dal Vaticano, 13 gennaio 2004

Signor Presidente del Consiglio,

Mi pregio di accusare ricevimento della Sua lettera, in data 2 gennaio 2004, del seguente tenore:

"Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi ai lavori della Commissione bilaterale istituita nel 2001 per esaminare i problemi relativi alla questione del regime idrico della Città del Vaticano.

Tale Commissione, alla luce dell'evoluzione storica intervenuta e soprattutto delle nuove sensibilità emerse negli aspetti economici, sociali ed ambientali della gestione delle risorse idriche, ha approfondito tutte le questioni connesse con tale regime sulla base della lettera e dello spirito del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929 ed in particolare del pertinente art. 6 e della Convenzione attuativa, del 18 agosto 1931.

A conclusione di tali approfondimenti la Commissione ha raggiunto sui termini di corretta attuazione degli accordi vigenti, in conformità al loro testo ed alle intenzioni delle parti stipulanti,un'Intesa chiarificativa del seguente tenore:

../..

A Sua Eccellenza
On. SILVIO BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMA

Articolo 1

Ai sensi delle pertinenti disposizioni del Trattato Lateranense (art. 6) l'adeguata dotazione di acque in proprietà (art. 6 comma 1) è assicurata alla Città del Vaticano (art. 3 del Trattato) con carattere di gratuità. La fornitura è assicurata alla Città del Vaticano per far fronte alle sue esigenze sia all'interno delle Mura Leonine che all'esterno a beneficio delle sedi di Dicasteri ed enti centrali della Chiesa, indicati dalla Santa Sede nell'apposito elenco che potrà essere aggiornato per via diplomatica.

Articolo 2

Ai fini e per gli effetti dell'art. 6 del Trattato, adeguata dotazione è da considerarsi, allo stato e senza pregiudizio di future modificazioni, il totale (1.119 once) risultante dalla Convenzione del 18 agosto 1931 e successive integrazioni (60 once di acqua potabile) e dalla disponibilità dell'acqua storicamente di proprietà della Santa Sede e denominata Acqua Paola (1059 once di acqua non potabile), come già chiarito nella premessa del testo di Convenzione concordato nel 1982. Eventuali modifiche nelle quantità che, all'interno del totale, si rendessero opportune per le esigenze istituzionali della Città del Vaticano e che venissero concordate tra le Parti senza variazioni di oneri globali, sono da considerarsi ininfluenti.

Articolo 3

Per l'adeguata dotazione di cui sopra, la Città del Vaticano corrisponde esclusivamente un contributo periodico in riconoscimento degli oneri strumentali connessi con il trasporto delle acque. Circa la misura di tale contributo e i meccanismi di rivalutazione periodica, valgono le previsioni contenute nel testo di Convenzione del 1982 e nell'ultraventennale prassi attuativa della stessa concordemente osservata dalle Parti. Ogni adattamento o precisazione dei meccanismi di rivalutazione è concordato dall'Ente fruitore direttamente con l'Ente erogatore, previa intesa fra le Parti.

Articolo 4

La Santa Sede, sensibile ai valori della salute umana e della protezione del territorio che impongono alla comunità costi aggiuntivi nella gestione delle risorse idriche, a titolo straordinario e senza pregiudizio del carattere gratuito del servizio idrico come statuito dall'Art. 6 del Trattato Lateranense, si dichiara comunque disposta a che l'Ente fruitore contribuisca una tantum a tali costi aggiuntivi, versando all'Ente erogatore, entro il 30 aprile 2004, in una soluzione unica, la somma di Euro 1.100.000, calcolata in base ai costi di costruzione di un depuratore di acque reflue.

Articolo 5

Spetta al Governo italiano prendere gli opportuni accordi con gli Enti, cui compete l'erogazione del servizio idrico e di quelli ad esso connessi, per assicurare la piena attuazione degli accordi vigenti nei termini chiariti nella presente Intesa, con particolare riguardo agli aspetti contemplati negli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Tenuto conto delle interdipendenze e delle connessioni con la rete idrica italiana, ed in particolare della Città di Roma, è da riconoscere opportuno che, previa intesa delle Parti, possa farsi luogo ad incontri tecnici con la partecipazione dell'Ente erogatore, finalizzati ad una ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche fornite alla Città del Vaticano, oggetto della presente Intesa."'

Al riguardo ho l'onore di parteciparLe che il Governo Italiano volentieri prende atto delle conclusioni raggiunte dalla Commissione, sulle quali conviene.

Qualora la Santa Sede concordi, la presente Lettera - con gli allegati che ne fanno parte integrante - e la Lettera di risposta di Vostra Eminenza Reverendissima costituiranno, quanto al regime idrico della Città del Vaticano, un'Intesa definitivamente chiarificatrice dell'interpretazione e della attuazione dell'art. 6 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell' 11 febbraio 1929, che entrerà in vigore alla data della Lettera di risposta".

Circa quanto esposto nella Sua lettera, mi onoro di parteciparLe il consenso della Santa Sede.

Gradisca, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

+Angelo Card. Sodano

Segretario di Stato

04A03386

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403048/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.